



*camera di commercio  
industria  
artigianato  
agricoltura  
Lecce*

**raccolta provinciale  
degli usi  
1990**



*Camera di Commercio, Industria, Artigianato  
e Agricoltura - Lecce*

## **DELIBERAZIONE N. PROGR. 62 DEL 14/04/95**

**OGGETTO: Approvazione nuova “Raccolta Provinciale degli Usi” ediz. 1990.**

Su relazione del dr. Paolo Petrucci funzionario camerale, Segretario della Commissione Provinciale per la revisione degli USI, la “Giunta”

- visti gli artt. 32/34 e segg. del R.D. 20/9/34, n. 2011, recanti la disciplina generale sull'accertamento degli usi provinciali;
- vista la circolare del Ministero I.C.A. n. 1695/C del 2/7/64 con la quale sono stati comunicati gli schemi di Raccolta Provinciale degli Usi nonché le norme organiche per la revisione quinquennale alle quali le Camere di Commercio devono attenersi ai fini della periodica compilazione delle raccolte di che trattasi;
- viste le successive disposizioni ed istruzioni impartite in materia dal Ministero I.C.A. ed in particolare la circolare n. 3217/C del 3/7/90;
- viste le deliberazioni n. 197 del 10/6/91 e n. 60 del 17/2/93 concernenti la nomina della “Commissione Provinciale” e dei “Comitati Tecnici” preposti alla revisione degli usi;
- visti i verbali relativi alle riunioni dei predetti organi concernenti le operazioni di accertamento svolte;
- visti in particolare il verbale relativo alla riunione del 31/3/95

nella quale la Commissione per la Revisione degli Usi, verificato che non è emersa dagli accertamenti effettuati secondo la prevista procedura alcuna variazione rispetto alla precedente edizione, ha deliberato di proporre la conferma integrale della "Raccolta provinciale degli usi" così come approvata con deliberazione della G.C. n. 397 del 6/11/86;

– ad unanimità,

## DELIBERA

1) di confermare per il quinquennio 1985/90, la "Raccolta Provinciale degli Usi" nel testo già approvato con deliberazione n. 397 del 6.11.1986 relativo alla precedente edizione;

2) di procedere ai successivi adempimenti previsti dalle norme di cui alle circolari M.I.C.A. n. 1695/C del 2.7.64 e n. 3217/C del 3.7.90, concernenti la comunicazione della avvenuta conferma della "Raccolta" al Ministero I.C.A., nonché agli organismi e soggetti pubblici e privati interessati.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dr. Francesco Ciardo*

IL PRESIDENTE  
*Avv. Salvatore Leone de Castris*

COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELLA  
"RACCOLTA DEGLI USI"  
DELLA PROVINCIA DI LECCE -1990

Avv. Menotti Guglielmi	<i>Presidente</i>
Avv. Giuseppe Distanto	<i>Vice Presidente</i>
Sig. Adriano Abate	<i>Componente</i>
P.A. Giuseppe Calò	"
Sig. Francesco Durante	"
Sig. Angelo Guida	"
Sig. Giuseppe Annesi	"
Sig. Luigi Merico	"
Dr. Giangiacomo Fedele	"
Dr. Giovanni Greco	"
Sig. Vincenzo D'Elia	"
Sig. Giuseppe Aresta	"
Avv. Mario Indirli	"
Sig. Francesco Nemola	"
Sig. Oronzo Tangolo	"
Sig. Benito Pasquino	"
Dr. Yanni Zampino	"
Avv. Fulvio Rizzo	"
Avv. Gaetano Salvatore	"
Dr. Domenico Sava	"
Sig. Giuseppe Coppola	"
Sig. Giuseppe Ferraro	"
Avv. Paolo Petrucci	<i>Segretario</i>

raccolta provinciale  
degli usi  
1990

## TITOLO I

# USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

### QUALIFICHE:

— *Rappresentante di commercio* - E' colui che provvede alla vendita degli articoli prodotti o commerciati dalla ditta mandante; a scegliere la clientela che ritiene adatta al suo lavoro; a far le offerte ed a raccogliere le commissioni da trasmettere alla ditta, salvo approvazione di questa.

La sua zona di lavoro è indicata nel mandato di rappresentanza. Se deve lavorare per altre ditte che trattino gli stessi articoli deve avere il nulla-osta dalla sua mandante.

Il rappresentante è retribuito normalmente solo a provvigione tanto sugli affari da lui trasmessi quanto su quelli pervenuti direttamente alla ditta dalla clientela della sua zona, salvo patti contrari.

La provvigione è corrisposta in rapporto all'ammontare netto della fattura, salvo buon fine.

— *Procacciatore d'affare* - E' colui che svolge il suo lavoro solo comunicando alla ditta, alla quale fa capo, le proposte di affari, preparando così la conclusione dei contratti, accaparrando clienti, allargando il credito alla ditta.

*Piazzista* - Il piazzista, che svolge il suo lavoro alle dipendenze di una ditta o di un rappresentante con carattere di continuità e con vincoli di subordinazione, è un impiegato e normalmente è retribuito a stipendio fisso e provvigione.

Egli ha la funzione di visitare i clienti della piazza per conto della ditta o di mandatari di questa e, col consenso di questi ultimi, può lavorare anche per conto di altre aziende. È uso che nessun piazzista possa mutare le condizioni della copia commissione.

— *Viaggiatore di commercio* - È un impiegato, dipendente dalla ditta o dai mandatari di questa, retribuito normalmente con stipendio e provvigione.

— *Agente marittimo* - È colui che normalmente rappresenta “in loco” l’armatore ed anche le grandi ditte industriali. Interviene in caso di avarie, in caso che i capitani abbiano bisogno di fondi, ecc. e riscuote una provvigione.

— *Procacciatori di tabacco per aziende trasformatrici di tabacco allo stato sciolto* - In questi ultimi anni, a seguito della scomparsa delle concessioni speciali nel campo della tabacchicoltura, il “rappresentante” opera per conto delle aziende trasformatrici.

Egli, in buona sostanza, è un intermediario tra una o più aziende di trasformazione ed i coltivatori.

In linea generale, la funzione del “rappresentante” consiste essenzialmente nel procurare alle aziende trasformatrici la copertura delle coltivazioni in una determinata località più o meno vasta e nell’essere portavoce della ditta presso i coltivatori.

Il compenso dovuto al “rappresentante” per l’opera svolta è ragguagliato alla quantità in quintali di tabacco secco allo stato sciolto, introdotto nel magazzino dell’azienda trasformatrice e proveniente dai coltivatori procurati a mezzo del rappresentante stesso.

## **CLAUSOLE PRINCIPALI**

Nella provincia di Lecce la clausola “merce resa franco vagone partenza”, apposta nei contratti, s'intende nel senso che le spese ed i rischi di viaggio in ferrovia sono a carico dell'acquirente e che perciò il venditore ha il diritto di richiedere il pagamento in base al peso della merce accertato dalla stazione di partenza.

## **MEDIAZIONE IN GENERE**

E' in uso avvalersi dell'opera dei mediatori per la compravendita di immobili urbani, di fondi rustici, di aziende commerciali, di prodotti agricoli e di automezzi usati.

Ai mediatori è corrisposto dalle parti contraenti, in proporzione uguale tra loro, salvo patto contrario, una provvigione sempre che l'affare sia stato concluso e indipendentemente dall'eventuale opera da altri prestata successivamente alla conclusione dell'affare.

## **PROVVIGIONE**

E' corrisposta al rappresentante ed al produttore di affari; il suo ammontare è sempre convenuto in anticipo ed è a carico della ditta venditrice.

## **SCONTO**

Lo sconto è una decurtazione sul prezzo di vendita operato o dalla ditta venditrice o dal suo rappresentante.

## **CONTRATTI IN FIERA**

I contratti in fiera hanno normalmente per oggetto la compravendita di bestiame e di derrate agricole. Si concludono verbalmente sul posto.



La consegna del bestiame avviene immediatamente, mentre per le derrate agricole, di solito, è l'acquirente che cura il prelevamento presso il venditore.

## TITOLO II

### **COMUNIONI TACITE FAMILIARI**

E' stata accertata, in alcuni paesi della provincia, l'esistenza di comunioni tacite familiari in ambiti diversi dall'agricoltura.

E' consuetudine che i frutti del lavoro dei coniugi e dei figli vengano fatti propri dal capo famiglia il quale provvede a dividere tali frutti al momento in cui si formano altri gruppi familiari col matrimonio dei figli, con donazione o con disposizione di ultima volontà.

TITOLO III

**COMPRAVENDITA E LOCAZIONE  
DI IMMOBILI URBANI**

## CAPITOLO I

### COMPRAVENDITA

Ultimate le trattative tra le parti, si addivene alla formazione del “compromesso”. Questo atto è abitualmente una scrittura privata indicante le persone contraenti, l’oggetto delle vendite, il prezzo pattuito, il termine entro cui si provvederà alla stipula del relativo atto pubblico e la somma corrisposta a titolo di “caparra” che viene poi scomputata dal prezzo totale dell’immobile se la scrittura definitiva viene fatta nei termini fissati. Qualora la stipula non dovesse aver luogo per colpa del compratore, la caparra viene incamerata dal venditore; qualora, invece, la stipula predetta non potesse aver luogo per colpa del venditore, questi deve versare al compratore la somma doppia della caparra ricevuta.

La compravendita di un immobile può avvenire a mezzo di mediatore.

L’intermediario che, a richiesta di una delle parti contraenti o di entrambe, ha portato a compimento la vendita di un immobile ha diritto alla provvigione nella misura massima del 4% sul prezzo stabilito per la vendita dell’immobile.

La provvigione è pagata per metà dal venditore e per metà dal compratore se l’opera del mediatore è stata chiesta da entrambi, altrimenti è a carico della parte contraente che l’ha richiesta. Da un certo tempo è invalso l’uso che al mediatore sia indicata da parte di un terzo la possibilità di acquisto o di vendita di immobili. Se l’affare viene concluso per effetto dell’intervento del mediatore, que-

sti è tenuto a corrispondere al cosiddetto “segnalatore” o “procacciatore” una percentuale sulla provvigione.

Nei rapporti tra privati, l’acquisto dell’immobile avviene su misura della superficie coperta.

E’ da rilevare che la valutazione delle pensiline ha una sua quotazione, inferiore a quella dell’immobile.

## CAPITOLO 2

### **LOCAZIONE**

I contratti vengono stipulati di solito verbalmente. La durata è generalmente fissata in un anno, salvo rinnovazione tacita se, nei termini consuetudinari, una delle parti non abbia disdetto la locazione.

L'immobile, a fine locazione, deve essere riconsegnato al proprietario nelle stesse condizioni in cui fu preso dal locatario sul quale graveranno le spese per eventuali danni cagionati all'immobile per colpa del locatario stesso. A tal fine, all'inizio del contratto vengono versate due mensilità a titolo di cauzione oltre quella del primo mese di locazione che viene corrisposta anticipatamente.

Nella città di Lecce l'anno locativo per le case di abitazione ha inizio e termine il dieci di agosto; per i negozi il primo settembre.

La disdetta per il rilascio di case e negozi è data da una delle parti non oltre otto giorni dopo Pasqua.

I contratti verbali di locazione senza determinazione di tempo per case di abitazione e negozi, se fatti dopo il dieci agosto, s'intendono stipulati per il resto dell'anno locativo.

Vige l'uso che l'inquilino non si rifiuti di far visitare, durante il periodo di disdetta, l'appartamento dal quale è stato disdettato, in ore e giorni da stabilirsi d'accordo fra il proprietario e l'inquilino e indicati dall'inquilino stesso, ancorché questi, durante tale periodo, debba assentarsi. (Per i termini di disdetta e rilascio di immobili urbani, in uso in altri Comuni della provincia, vedere tabella riportata in appendice).

Se le parti non abbiano disposto diversamente, il canone ordinario dell'acqua è a carico del proprietario e quello eccedente il consumo ordinario è a carico dell'inquilino.

L'intermediario che, a richiesta di una delle parti contraenti o di entrambe, ha portato a compimento un contratto di locazione ha diritto alla provvigione nella misura massima del 4% sul canone annuo e per un anno.

La provvigione è pagata per metà dal locatore e per metà dal conduttore se l'opera del mediatore è stata chiesta da entrambi, altrimenti è a carico della parte contraente che l'ha richiesta.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup>N.B. - La materia è ormai regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, c. d. dell'Equo Canone, le cui norme in tema di durata della locazione (art. 1), rinnovazione tacita (art. 3) e oneri accessori (art. 9) non richiamano gli usi locali. Pertanto gli usi, sopra pubblicati relativi alla durata della locazione, alla disdetta per il rilascio, ed al Canone ed alla eccedenza dell'acqua, devono ritenersi ormai inesistenti e privi di efficacia".

TITOLO IV

**COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE  
DI FONDI RUSTICI**



## CAPITOLO I

### COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

La compravendita si effettua in due atti separati: “compromesso” o promessa di vendita ed atto di compravendita propriamente detto. Il primo sempre con scritta privata e col versamento di una parte del prezzo (“caparra”, la cui misura viene determinata secondo l'accordo delle parti).

Segue, a tale atto, l'accertamento della situazione ipotecaria e degli oneri comunque gravanti sul fondo.

Il perfezionamento della compravendita avviene con atto rogato da notaio e segue le disposizioni del codice civile vigente.

Nella compravendita la superficie può essere determinata con le misure agrarie: ettaro, ara, centiara. Ma normalmente quando si tratti di terreni che non sono nelle vicinanze dell'abitato si vende a corpo e non a misura.

Giudizialmente prevale la confinazione.

Ove dalle parti non si tenga fede ai patti stilati nella promessa di vendita, occorre distinguere a seconda che si tratti del compratore o del venditore. Se a non tener fede è il compratore, questi perde la “caparra” versata, che si devolve a beneficio del venditore. Se invece è il venditore a sottrarsi all'obbligo contratto, questi è tenuto alla restituzione del doppio della “caparra”.

Nella compravendita i sistemi di conduzione del fondo restano salvi.

Il prezzo viene determinato secondo la natura del terreno, l'ubicazione, le possibilità di essere trasformato convenientemente

tenendo conto delle colture esistenti, della possibilità pratica di sfruttamento irriguo, nonché della esistenza di eventuali contratti di conduzione.

Il prezzo, generalmente, viene pagato per contanti.

L'intermediario che, a richiesta di una delle parti contraenti o di entrambe, ha portato a compimento la vendita di un fondo rustico ha diritto alla provvigione nella misura complessiva massima del 4% sul prezzo di vendita dell'immobile ove questo non superi i 5 milioni.

Nell'ipotesi che il prezzo dell'immobile superi i 5 milioni, la provvigione si riduce dal 3 sino al 2% in proporzione.

La provvigione è pagata per metà dal venditore e per metà dal compratore, se l'opera del mediatore sia stata richiesta da entrambi, altrimenti è a carico della parte contraente che l'ha richiesta.

## CAPITOLO 2

### **AFFITTO DI FONDI RUSTICI**

A seguito della normativa vigente (vedi - da ultimo - l. 3/5/1982 n. 203) in materia di fondi rustici gli usi si ritengono superati, salvo quelli espressamente richiamati dalla legge (es. art. 1646, comma II, c.c.).

## CAPITOLO 3

### **CONDUZIONE A MEZZADRIA**

Durante quasi tutti i coltivi, il colono o mezzadro riceve dal proprietario degli anticipi, che vengono conteggiati alla raccolta e, per il tabacco, dopo la consegna del prodotto.

## CAPITOLO 4

### **CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTICIPAZIONE**

#### **USI NEI CONTRATTI DI COLONIA**

Durante quasi tutti i coltivi, il colono riceve dal proprietario degli anticipi, che vengono conteggiati alla raccolta e, per il tabacco, dopo la consegna del prodotto. Nel caso di terreni sativi concessi a colonia parziaria il proprietario dà il seme e lo ritira poi generalmente nella stessa misura, dalla produzione totale: il restante prodotto va diviso sul fondo, a seconda delle particolari pattuizioni.

#### **USI NEI CONTRATTI A COMPARTICIPAZIONE**

*Obblighi del concedente:*

- 1 - fornitura del concime organico per la formazione dei semenzai
- 2 - copertura per i semenzai, telai in legno e tutto quanto occorresse per la formazione degli stessi
- 3 - acqua a tutte spese per l'innaffiamento dei semenzai
- 4 - terreno arato ed erpicato a regola d'arte
- 5 - concimazione d'impianto
- 6 - 1/2 della spesa per acquisto dei concimi azotati
- 7 - acqua per irrigazione in campo a tutte spese
- 8 - acquisto degli anticrittogamici e degli antiparassitari occorrenti per la coltivazione.

### *Obblighi del partecipante:*

- 1 - preparazione ed assistenza dei semenzai
- 2 - tutte le altre operazioni colturali: impianto, rimpiazzo spargimento di concimi, sarchiatura, canalizzazioni, irrigazioni, irrorazioni con anticrittogamici e antiparassitari, raccolta e selezione del prodotto, ecc.

### *Obblighi a metà*

- 1 - l'acquisto del seme selezionato occorrente per la coltivazione
- 2 - tutto il concime chimico in copertura
- 3 - il prodotto o il ricavato viene diviso in parti uguali tra il concedente e il partecipante
- 4 - la durata del contratto è strettamente stagionale

### *Usi particolari nei contratti a partecipazione*

Coltura in serre di plastica, dei: *garofani, gladioli, crisantemi, anemoni, rose.*

Comuni di coltivazione: *Taviano, Alliste, Racale, Melissano, Casarano, Tricase, Parabita, Veglie.*

### *Obblighi del concedente*

- 1 - Terreno nudo non lavorato
- 2 - Metà dell'importo per l'acquisto di piantine di garofani, selezionate provenienti da vivai accreditati
- 3 - L'intero importo per l'acquisto di piante di rose, crisantemi, anemoni, gladioli, provenienti da vivai accreditati
- 4 - Serra in plastica e legno pronta per il montaggio
- 5 - Tutti i prodotti antiparassitari e anticrittogamici occorrenti per la coltivazione

- 6 - Tutti i concimi, organici e chimici, sia d'impianto che di copertura (azotati) occorrenti per la coltivazione
- 7 - Tutti gli attrezzi occorrenti per l'irrorazione, sia degli antiparassitari, sia degli anticrittogamici
- 8 - Tutta l'acqua occorrente per la coltivazione sia per l'irrigazione dei vivai sia per l'irrigazione in campo, a tutte spese compreso il consumo del carburante o dell'energia elettrica, la fornitura dei tubi di plastica o di gomma, ecc.
- 9 - Spago per legature, sostegni in canne o ferro, filo di ferro ecc.

*Obblighi del partecipante:*

- 1 - Metà dell'importo per l'acquisto delle piante selezionate di garofani;
- 2 - Tutti i lavori occorrenti per il buon fine della coltivazione:
  - a) - montaggio della serra in legno o plastica
  - b) - messa a dimora delle piantine
  - c) - rimpiazzii, sarchiature, concimazioni
  - d) - spollonature, legature, cimatura
  - e) - trattamenti antiparassitari e anticrittogamici
  - f) - raccolta e semilavorazione (selezione)
  - g) - legatura in fasci

Il prodotto o il ricavato viene diviso a metà tra il concedente e il partecipante.

La vendita dei fiori viene effettuata di comune accordo tra le parti, le spese di trasporto e di facchinaggio sono divise a metà tra il concedente e il partecipante.

Se manca l'accordo tra le parti, per la vendita del prodotto, il partecipante ha il dovere di dividere il prodotto in due quote uguali, pronte per la vendita, cioè fiori selezionati e legati in fasci e il concedente sceglie la quota a lui gradita.

*Durata dei contratti:*

*Garofani:* (coltura invernale): mesi 16 dal 15 febbraio al 15 giugno anno successivo;

*Garofani:* (coltura estiva): mesi 20 dal 15 ottobre al 15 maggio del secondo anno successivo;

*Anemoni:* mesi 8: agosto-marzo;

*Gladioli:* mesi 7: gennaio-luglio;

*Crisantemi:* mesi 9: 15 marzo al 15 dicembre.

La vendita dei fiori viene effettuata presso l'Associazione Floricoltori di Taviano, sono esclusi gli intermediari.

La floricoltura si è costantemente diffusa negli ultimi anni in altre zone della provincia ed in particolare nelle zone di Veglie e Leverano, laddove si è sviluppata la coltivazione specializzata di garofani, gladioli, rose, ecc.



## CAPITOLO 5

### **CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORATARIA**

La disciplina consuetudinaria delle concessioni di terreni seminativi e macchiosi a miglioria per la durata massima di 29 anni con l'obbligo del concessionario d'impiantarvi oliveto, vigneto o ficheto è ormai superata a seguito delle vigenti norme legislative (leggi 15 settembre 1964 n. 756 e 1 marzo 1968 n. 188) soprattutto per quanto attiene alla ripartizione dei prodotti agrari tra proprietario e concessionario.

## CAPITOLO 6

### **CONDUZIONE IN ENFITEUSI**

Non sono stati accertati usi in materia, la quale è regolata, oltre che dalle norme del codice civile, dalle L. 22/7/66 n. 607; L. 13/12/1970, n. 1138; L. 14-6-1974, n. 270; e corte costituzionale 22-2-1974, 4.53.

## ALTRE FORME DI CONDUZIONE

### SOCCIDA

Il contratto di “soccida”, così come regolato dal nostro codice, non ha avuto pratica attuazione in provincia. Sono stati, soltanto per il passato, ritenuti assimilabili alcuni contratti ibridi di compartecipazione nei sistemi di allevamento.

Attualmente anche tali contratti sono caduti in desuetudine. Sussiste, invece, più di frequente, una forma di conduzione del gregge ovino in associazione con il “massaro” che procede anche alla lavorazione e trasformazione del latte.

In tal caso il proprietario fornisce tutto il bestiame, i locali necessari per il ricovero del gregge, i pascoli, nonché metà della spesa per le cure profilattiche e le attrezzature per la lavorazione del latte o per la produzione di latticini. I prodotti latte, latticini, formaggi in genere, lana e agnelli sono divisi a metà tra il proprietario ed il massaro.

In coincidenza della Pasqua si suole sospendere la produzione della ricotta per produrre e le cosiddette ricotte “marzotiche”.

Inoltre, a fine annata della produzione del latte (di solito a fine giugno) si produce cacio-ricotta in sostituzione del formaggio e della ricotta. Nella stessa epoca si produce anche la giuncata.

La conservazione della capacità riproduttiva dell'intero gregge

avviene con prelevamenti di agnelle dallo stesso gregge e dividendo a metà l'importo derivante dalla vendita delle pecore così dette di scarto.

## MAGGESI

Si intende per maggese un terreno migliorato mediante una serie di lavori o mediante colture che possono essere di leguminose da granella, di ortaggi, di foraggiere. Nel primo caso il maggese dicesi nudo o gentile e può essere di due o tre arature; un'aratura con aratro Sak o di altro tipo simile si considera equivalente a due arature con aratro a chiodo. Nel secondo caso il maggese dicesi ruvido o coperto.

I maggesi nudi o gentili vengono valutati in rapporto alle giornate di lavoro occorrenti ad eseguire le arature; i maggesi ruvidi o coperti sono valutati per metà dei nudi o gentili.

I terreni lasciati a riposo pascolativo, detti "nicchiariche", non sono calcolati come maggesi.

TITOLO V

## **COMPRAVENDITA DI PRODOTTI**

## CAPITOLO I

### **PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA**

- **Bovini da vita, da latte, da macello;**
- **Equini;**
- **Suini;**
- **Ovini e Caprini.**

#### *Usi comuni*

- I - La compravendita del bestiame, sia in fiera che fuori, avviene per lo più con contrattazione verbale, alla quale può intervenire il mediatore la cui prestazione viene corrisposta in ragione dell'1-2% del valore del capo.

L'acquirente versa al venditore un piccolo anticipo sul prezzo convenuto che equivale a caparra. Il saldo viene versato al venditore alla consegna della bestia acquistata e, per gli animali da tiro, dopo la prova e, talvolta, anche dopo la visita sanitaria, se così è stato convenuto. In caso di inadempienza da parte del compratore, questi perde la "caparra"; se la inadempienza è da parte del venditore, questi è tenuto a restituire una somma uguale al doppio di quella che ha ricevuto come "caparra". Nelle fiere e nei mercati il contratto di compravendita dei bovini e dei suini si perfezionava solo quando detti animali venivano bol-

lati, ossia "ferrettati", con un ferro o marchio a taglio circolare o altro segno distintivo. Attualmente tale sistema è sostituito con altri sistemi.

2 - Gli animali da macello si vendono a peso vivo con un calo che si aggira intorno al 3% con un massimo di Kg. 10; quelli per allevamento e da lavoro, per capo. Le contrattazioni si riferiscono di norma:

- al prezzo in Lit./Kg. di peso vivo nel caso di bestiame da carne;
- alla valutazione del calo, normalmente considerato intorno al 5%;

- al prezzo in lire per capo in caso di bestiame da latte

- ai termini del ritiro, alla eventuale riserva, da parte dell'acquirente, di procedere, entro 8 gg. dal ritiro, alla prova di stalla consistente nell'accertamento della resa ed eventualmente della qualità del latte presso la stalla del venditore, ed agli accertamenti sanitari.

A conclusione viene versata una caparra equivalente a lire 10 mila 20 mila per capo.

3 - Il bestiame viene venduto franco bilico. Viene preso di norma in considerazione il bilico del macello, soprattutto per le garanzie di sicurezza, per quanto riguarda eventuali fughe o danni al bestiame, e di imparzialità. Quando le parti accettano di controllare il peso presso il bilico dell'azienda, ove questa se ne sia provvista, o altro bilico pubblico che non sia quello del macello, ogni rischio viene assunto dal venditore.

Non sono infrequenti i casi di vendita forfettaria a vista (sturzo), anche nei casi del bestiame da macello, quando il bilico pubblico sia molto distante. In questo caso, la vendita viene fatta franco azienda o domicilio del venditore.

Trascorsi i termini convenuti senza che sia stato attuato il ritiro, la parte inadempiente è tenuta a rimborsare all'altra parte il doppio della caparra ed il contratto s'intende risoluto.

Fino al momento del ritiro l'alimentazione e la cura del bestiame restano a carico del venditore.

4 - Le malattie e i difetti del bestiame da tiro che, per consuetudine nella provincia di Lecce danno luogo all'azione redibitoria, sono i seguenti: morva, forcine, ticchia tanto a vento quanto da appoggio, bolsaggio, oftalmite periodica, zoppia cronica intermittente, capostorno ed epilessia.

Gli animali acquistati in fiera non sono garantiti da vizi o difetti occulti, tranne che nell'ipotesi dei contratti conclusi alla "paesana" o secondo le norme del diritto civile.

Per contratto alla "paesana" s'intende che gli animali siano garantiti dai vizi sopraindicati e per la durata di 40 giorni, tempo in cui si può esercitare l'azione redibitoria, per il bestiame ceduto in prova, tale azione è consentita al massimo nel termine di giorni otto dall'acquisto.

*Prodotti grezzi (latte, prodotti lattiero-caseari).*

Le caratteristiche qualitative devono essere conformi a quanto stabilisce il D.P.R. 11-8-1963 n. 1504.

La produzione viene avviata ai caseifici, alle centrali del latte o al consumo diretto. Nei primi due casi la raccolta ed il conferimento vengono effettuati:

- da un raccoglitore, il quale, per la sua prestazione, riceve un compenso dall'acquirente;
- da cooperative che svolgono questo servizio per conto degli associati, trattenendo sul prezzo la spesa effettiva di esercizio;
- in forma diretta dai singoli produttori;
- a cura dei centri di pastorizzazione o dei caseifici con mezzi propri.



I contenitori sono forniti dai caseifici ovvero dai centri di pastorizzazione del latte, a seconda che il latte venga consegnato rispettivamente agli uni o agli altri.

Il pagamento delle forniture viene effettuato ogni 7 o 15 giorni, raramente di volta in volta.

Di norma all'atto del conferimento del latte si procede, presenti le parti, alla determinazione del peso specifico utilizzando allo scopo il lattodensimetro. Solo quando questa operazione rivela risultati anormali o quando vi sono comunque motivi di contestazione, le parti effettuano la campionatura prelevando dai contenitori quantità sufficienti a preparare quattro campioni conformi alle caratteristiche della partita conferita. Questi quattro campioni vengono quindi sigillati due a due con i contrassegni delle parti alle quali resteranno affidati con i sigilli scambiati. Successivamente ciascuno dei contraenti provvederà, ove lo ritenga a far eseguire gli accertamenti analitici da un laboratorio chimico. Tali accertamenti si riferiscono quasi esclusivamente alla determinazione della percentuale in grasso, del peso specifico e del residuo secco magro.

**- Animali da cortile**

(non sono stati accertati usi in materia)

## CAPITOLO 2

### PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

- **Fumento**
- *Contrattazioni* - Le contrattazioni avvengono sia a mezzo mediatore sia direttamente, la stipulazione è fatta in base a campione.
- *Unità di misura* - La quantità di merce venduta è espressa abitualmente in quintali.
- *Merce visitata in monte* - *La merce che è stata visitata ed accettata in monte da parte del compratore nel granaio o nel magazzino del venditore si presume conforme a quella contrattata.*
- *Tolleranza di corpi estranei* - La percentuale di tolleranza di corpi estranei è contenuta nei limiti massimi dall'1 al 2%.
- *Consegna* - *In mancanza di particolari accordi circa i termini di consegna essa si intende "pronta".*
- *Rischi di viaggio* - La merce viaggia per conto, rischio e pericolo del committente, anche quando sia stata spedita in porto affrancato, salvo nei casi di consegne eseguite a mezzo camion del venditore al magazzino del compratore.
- *Sacchi e tele* - Le contrattazioni di cereali in genere si fanno per merci in sacchi, generalmente in base al peso netto, ma anche in base al peso lordo e tela per merce fornita dal compratore.
- *Tara di uso e peso netto* - La tara d'uso è di Kg. 1 per sacco, ma, qualora i sacchi non risultino omogenei oppure sembrino differire in più o in meno dalla tara d'uso, questa si stabilisce in base alla pesatura dei sacchi e quindi detratta dal peso lordo totale,

sempreché la contrattazione non sia avvenuta in base a tela per merce.

- **Granturco**
- **Riso**  
“non esiste materia di trattazione”.
- **Cereali e Leguminose**

Nel contesto dell'economia agricola locale i cereali e i legumi vanno assumendo sempre più un peso decrescente.

Nelle fiere e nei mercati della provincia si suole contrattare il prezzo dei cereali e dei legumi a quintale e meno spesso a tomolo ed a stoppelli (della capacità espressa nell'annessa tabella delle misure locali).

Per la misurazione, i semi vengono prelevati dalla massa con un recipiente di capacità superiore al “mezzetto”, il quale viene riempito in una sola volta.

I semi, perchè siano di buona qualità, debbono avere i seguenti pesi medi:

	<i>per tomolo di 56 litri</i>	<i>per 100 litri</i>
<i>Grano</i>	da Kg. 43 a 45	da kg. 76,8 a 80,4
<i>Orzo</i>	da Kg. 32 a 34	da kg. 57,1 a 60,7
<i>Avena</i>	da Kg. 23 a 25	da kg. 41,1 a 44,6
<i>Granturco</i>	da Kg. 39 a 40	da kg. 69,6 a 71,4
<i>Piselli</i>	da Kg. 40 a 42	da kg. 71,4 a 75,0
<i>Fave</i>	da Kg. 36 a 38	da kg. 64,3 a 67,8
<i>Lupini</i>	da Kg. 38 a 40	da kg. 67,8 a 71,4
<i>Ceci</i>	da Kg. 45 a 48	da kg. 80,4 a 85,7
<i>Fagioli</i>	da Kg. 39 a 40	da kg. 69,6 a 71,4

Nella macinazione dei cereali è ammesso e riconosciuto il calo del-

l'1% (uno per cento) a quintale per la molitura del grano e del 2% (due per cento) a quintale per la molitura degli altri cereali.

- **Patate**

Dati sulla produzione delle patate novelle.

a) Caratteristiche della patata.

Semina: da dicembre alla 1<sup>a</sup> quindicina di febbraio

Raccolta: aprile/maggio 1<sup>a</sup> quindicina di giugno

b) Cicli di produzione

I ciclo

<i>Alliste</i>	Comprende sia la parte alta macchiosa che le zone marine dei Comuni, centri di produzione. Le colture, generalmente sono tra i filari degli alberi, le cui chiome rappresentano una protezione naturale dalle gelate. Il prodotto si presenta, nel suo complesso, sano, con ottime caratteristiche e con standards qualitativi idonei alla esportazione.
<i>Racale</i>	
<i>Taviano</i>	
<i>Tricase</i>	
<i>Gallipoli</i>	
<i>Tiggiano</i>	

2 ciclo

<i>Alliste</i>	Comprende oltre una parte di produzione del primo ciclo anche quella della pianura, che, in alcune località viene irrigata. Negli anni ad andamento normale il prodotto è molto buono.
<i>Racale</i>	
<i>Taviano</i>	
<i>Alezio</i>	
<i>Parabita</i>	
<i>Matino</i>	

<i>Melissano</i>	In questi centri la produzione è tardiva rispetto alla produzione di altre località di questa Provincia. Di solito il mercato ai fini della esportazione non riveste rilevante importanza, proprio per il ritardo della produzione. Il prodotto generalmente serve per il mercato interno.
<i>Casarano</i>	
<i>Neviano</i>	
<i>Tuglie</i>	
<i>Sannicola</i>	
<i>Tricase</i>	

*Ugento*

3 ciclo

Aradeo  
Ruffano

e parte residua del secondo ciclo.

### *Il mercato delle patate per esportazione*

Il mercato delle patate si svolge ogni sera.

Il prezzo della merce è stabilito sera per sera, dal commissionario o dal mediatore in funzione della richiesta o del costo del prodotto sui centri internazionali di consumo (prevalentemente Germania Occident.). Generalmente gli operatori locali ricevono ordini preventivi, nella giornata, dal compratore responsabile. Il prezzo si riferisce alla partita da consegnare il giorno successivo. Vi è altresì l'uso che lo stesso proprietario del magazzino di selezione acquisti, per conto proprio, partite di patate al prezzo corrente nella giornata di consegna sostituendosi così al mediatore o ad altre persone che rappresentano l'esportatore.

Il produttore che ha venduto deve consegnare a sue spese e a suo rischio la partita o le partite di patate al magazzino di selezione. Attualmente opera con funzione stabilizzatrice dei prezzi il C.O.D.A.J. (consorzio ortofrutticolo per l'arco ionico - Gallipoli).

Un notevole contributo al normale andamento delle contrattazioni è assicurato dalla Camera di Commercio che comunica con frequenza giornaliera le quotazioni rilevate dall'I.C.E. sui mercati esteri di consumo.

### **- Ortaggi**

*Colture forzate di peperoni, pomodori, melanzane.*

*Comuni di: Alezio, Taviano, Alliste, Racale, Melissano, Casarano.*

Notevolmente diffuse sono le colture sopraindicate a reddito mediamente alto che si vanno sempre più specializzando con una utilizzazione di mezzi e di metodi d'avanguardia (coltivazioni in serre o protette).

La superficie investita da dette colture subisce notevoli dilatazioni in relazione alle alterne vicende dei prezzi di mercato.

*Pomodori nel comune di Morciano di Leuca.*

a) - *Contrattazione:*

Le contrattazioni avvengono direttamente e la stipulazione è fatta in base al campione.

b) - *Unità di misura:*

La quantità della merce venduta è espressa in quintali;

c) - *Consegna della merce:*

La consegna della merce avviene nella piazza pubblica nelle ore antimeridiane, in cassette di legno o di plastica, franco tara.

#### **- Uva e Mosto**

Fino a circa venti anni fa, gli agricoltori leccesi destinavano l'uva prodotta, parte all'autoconsumo, lavorandola nei tradizionali "palmenti", e parte, la eccedente, alla vendita che veniva effettuata in prevalenza con grossi operatori del Nord-Italia (industriali trasformatori).

Oggi fatta eccezione per i quantitativi destinati al consumo familiare, per i quali la lavorazione avviene ancora nei "palmenti", nella maggior parte dei casi il prodotto viene vinificato nelle cantine sociali cooperative il cui sviluppo si è notevolmente accentuato negli ultimi anni tanto da superare attualmente la lavorazione di oltre il 70% dell'intera produzione.

La vitivinicoltura leccese ha registrato, sempre nell'ultimo periodo, un processo di razionalizzazione e di miglioramento degli standards quali-quantitativi del prodotto.

Infatti, i nuovi processi di allevamento e di conduzione dei vitigni, oltre a dare rese unitarie molto più elevate di quelle del tradizionale alberello pugliese, conferiscono ai vini caratteristiche maggiormente apprezzate dal mercato nazionale ed estero.

In conseguenza di ciò si è riusciti ad ottenere il riconoscimento delle D.O.C. per i vini di alcune zone della provincia.

### *Cantine Sociali*

Ogni Cantina Sociale regola la propria attività con un apposito STATUTO avente come scopo: la lavorazione in comune dell'uva prodotta dai fondi dei propri soci, secondo i dettami della moderna scienza e della tecnologia più avanzata; l'utilizzazione in comune dei sottoprodotti della vinificazione; la vendita in comune dei vini ricavati dalle uve conferite e la distribuzione, fra soci, del ricavato della vendita dei vini, dedotti le spese e gli oneri in proporzione all'uva conferita e alla qualità della stessa.

Il prezzo dell'uva viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla categoria cui verrà assegnata l'uva del socio, sulla base percentuale del grado zuccherino contenuto nella medesima (dato che verrà accertato dal direttore tecnico o da altra persona competente), tenuto conto di tutti gli altri requisiti che la scienza insegna e che la pratica constata, stato di manutenzione, etc., etc..

Le uve conferite da ogni socio sono di esclusiva produzione propria, essendo vietato l'acquisto di uva da estranei.

E' d'uso comunque (e, d'altra parte, lo stabilisce la legge) che la Cantina Sociale, e non il socio singolo, può acquistare una percentuale di uva o di mosto, solo in annate eccezionali e all'unico scopo di migliorare il prodotto scadente ricavato dalle uve dei soci perché risultanti attaccate da crittogame o da altri parassiti.

Il prezzo definitivo verrà stabilito dal Consiglio di Amministra-

zione, sentito il parere del tecnico, al termine della gestione annuale o più precisamente dopo la vendita del prodotto e dei sottoprodotti e in base al ricavato complessivo.

L'uva conferita da ogni socio verrà suddivisa in categorie (generalmente tre) e il prezzo verrà riferito al grado zuccherino e per quintale di uva. Vi sono nondimeno molte Cantine Sociali che adottano un sistema di classificazione particolare, attribuendo alle uve conferite da ogni singolo socio un grado zuccherino medio dell'intera partita.

Alla consegna dell'uva il personale tecnico della Cantina, alla presenza del conferitore, determina il grado zuccherino (% di zucchero) comunemente col mostimetro Babo o col Refrattometro.

C'è da segnalare che il mostimetro Babo sta cedendo il posto alle stazioni rifrattometriche e, in moltissime Cantine Sociali, l'uso del Babo è stato del tutto abbandonato. Con le stazioni rifrattometriche, ancorché non si possa pretendere la precisione assoluta non si incorre negli errori che comunemente si commettono col mostimetro Babo.

Anche per la valutazione delle uve in campagna si usa diffusamente il rifrattometro monoculare: molti commercianti se ne servono con grande soddisfazione.

### *Prelievo del campione all'atto del conferimento*

Grandissima importanza riveste la campionatura dell'uva all'atto del conferimento agli Enti Cooperativi. Dalla sua esattezza dipende la determinazione del grado zuccherino e la categoria cui sarà compresa l'uva. In tutti gli enopoli, onde evitare caratteri di soggettività, si sono affidati a prelevacampioni meccanici costituiti da un tubo a coclea azionati elettricamente.

### *Contratti di compravendita dell'uva*

I contratti di compravendita dell'uva presuppongono la perfetta conoscenza della stessa da parte di chi acquista.



Prima di stipulare un contratto, l'acquirente o persona di sua fiducia visita la partita per rendersi conto della qualità del prodotto, sia per la "sanezza", sia per lo stato di maturazione.

Stabiliti il prezzo (riferito a quintale), il giorno di inizio della vendemmia e la quantità da vendemmiare giornalmente, il compratore non può contestare eventuali deficienze qualitative del prodotto.

Il prezzo varia in ragione della qualità, della ricchezza zuccherina e, talvolta, anche della località di provenienza dell'uva.

Quando si vende insieme l'uva di più vigneti, si stabilisce separatamente il prezzo per l'uva di ciascun vigneto oppure un prezzo medio comune per tutti.

Se nel contratto è prevista la clausola "SALVO RIVISTA", il compratore può rifiutarsi di ritirare il prodotto che non corrisponda a quello che il venditore gli ha garantito, perciò tale clausola non perfeziona il contratto.

Generalmente la vendita dell'uva viene effettuata con la clausola «e comunque tutta l'uva che nasce nel fondo x» seguita dalla indicazione del prevedibile quantitativo prodotto.

In ogni caso, il compratore deve consegnare uva commerciabile (escludendo quella secca, ammuffita, grandinata, ecc.).

In molti comuni della provincia di Lecce (Leverano, Veglie, Salice Salentino, Copertino, Nardò, Alezio, Taviano, Casarano, Ugento) oltre alla varietà "NEGRO-AMARO" si coltiva anche il "PRIMITIVO DI GIOIA O PRIMITIVO DEL SALENTO"; e poiché quest'ultima varietà ha due raccolti, costituiti dai grappoli e dai racemi, non viene mai applicata la forma del contratto a "SCOPA CEPPO", in quanto i racemi arrivano a maturazione, sempreché le condizioni climatiche e metereologiche lo consentano, 15-20 gg. dopo i grappoli.

La forma di contrattazione a "SCOPA CEPPO" viene invece applicata alle altre varietà, tra cui predomina il "NEGRO-AMARO". In tal caso la vendita si intende fatta per l'intera partita, senza scarto, ad eccezione dei grappoli secchi o marciti del tutto.

L'uva viene sempre venduta per consegna "FRANCO CAMPAGNA» con le spese di trasporto, dal vigneto alla bascula, a carico

del venditore, mentre quelle necessarie per il carico dell'uva dalla bilancia ai mezzi di trasporto, a carico del compratore. E' consuetudine che il personale assunto dal venditore aiuti il cosiddetto "CARICATORE" (ingaggiato dal compratore) al carico delle ceste o casse di uva già pesate.

Il giorno della vendemmia viene stabilito di comune accordo tra le parti e non può essere comunemente modificato che con un nuovo accordo o per sopravvenute cause di forza maggiore (ad es. pioggia). In caso di pioggia, durante le ore che precedono l'inizio della vendemmia, è consuetudine rimandare le operazioni al giorno dopo, mentre, in caso di rugiada, si attende che il sole asciughi l'uva, salvo che le parti non convengano di iniziare ugualmente le operazioni di raccolta previo accordo per un abbuono in percentuale sul peso.

La pioggia abbondante, durante la vendemmia, dà diritto al compratore di chiedere non la risoluzione del contratto, ma un abbuono sul peso da stabilirsi tra le parti in base alla quantità di acqua precipitata.

Il prezzo dell'uva viene sempre stabilito per quintale.

Per la compravendita dell'uva, è consuetudine avvalersi dell'opera del mediatore al quale viene corrisposto dalle parti contraenti, in proporzioni uguali tra loro e salvo patto contrario, un diritto di mediazione ad affare già concluso, sulla base di L. 500 (cinquecento) per ogni quintale di uva e per ognuna delle parti stesse.

Il verificarsi di una grandinata, a contratto già stipulato, determina la risoluzione del contratto medesimo, ma limitatamente alla parte del fondo colpita dalla calamità.

L'accertamento del peso dell'uva avviene sempre in campagna a cura del venditore, mentre il compratore ha diritto di controllare la pesa a mezzo di persona di sua fiducia.

Al venditore viene rilasciata una bolletta indicante il peso lordo la tara e il netto complessivi di tutte le pesate. In qualunque caso, quando vi assista persona di fiducia del compratore, il peso riconosciuto, per il conteggio finale, è sempre quello accertato in campagna, salvo casi di guasto alla pesa.

### *Uva per cesti (da vino)*

Una quantità di uva che si produce in alcuni vecchi vigneti delle zone di Guagnano, Veglie, Salice, Leverano, Novoli e Carmiano si suole vendere per "Cesti", essendo uva con caratteristiche particolari di varietà "NEGRO AMARO", con grappoli spargoli, ben matura e perfettamente sana sotto ogni aspetto. Il prezzo di questa uva, a parità di gradazione zuccherina, è sempre superiore a qualunque altra.

### *Mosti*

Il commercio dei mosti in provincia di Lecce si svolge quasi contemporaneamente a quello dell'uva e risente della stessa tumultuosità. Ciò scaturisce dal fatto che i mosti, in brevissimo tempo subiscono una rapida trasformazione dovuta alla fermentazione degli zuccheri con la conseguente riduzione del peso specifico.

Per la ragione suesposta difficilmente si effettuano vendite di mosto per consegna differita, e mai comunque per consegna oltre il 30 novembre, termine utile per il quale il venditore (quando non è specificato diversamente) può pretendere la gradazione complessiva (svolto e da svolgere).

Dopo detta epoca, la gradazione alcolica si intende solo svolta anche se la merce contenga dello zucchero residuo. Viceversa, quando nel contratto è prevista la gradazione complessiva in epoca successiva al 30 novembre, ciò va fatto in qualunque periodo.

I mosti si contrattano previo prelievo di campioni dai vasi vinari su uno dei quali il compratore accerterà per proprio conto, quanto ritiene necessario per la perfetta individuazione del prodotto.

Vengono sempre contrattati per quintale, mentre l'accertamento analitico va riferito a volume, ma con gradazione alcolica sempre complessiva sino al 30 novembre.

In qualunque caso, se la merce è affetta da difetti occulti (casse ferrica, casse ossidasica, ecc. ecc.) il compratore può rifiutarsi di riti-

rare il prodotto e allo stesso si deve rimborsare la caparra già versata in precedenza.

Per la determinazione del grado alcolico, quando nel contratto non vi è nessuna indicazione, l'analisi si intende eseguita con i comuni ebulliometri.

Le contrattazioni del mosto, come pure del vino, avvengono esclusivamente per QUANTITÀ. Sono generalmente effettuate per merce FRANCA AUTOCISTERNA o SERBATOIO STAZIONE. Tutte le spese necessarie per il carico del mosto o del vino gravano sul venditore.

Per la trasformazione degli zuccheri in alcol in potenza si usa il coefficiente 0,60.

Per quanto riguarda l'accertamento delle analisi, le parti si rimettono al risultato di due laboratori riconosciuti di Lecce e scelti in precedenza. Se tra i due laboratori vi è una differenza sino a due decimi di grado, le parti conteggiano la media dei due risultati; se invece la differenza è maggiore, le parti ricorrono ad un terzo laboratorio riconosciuto, il cui risultato sarà inappellabile.

Nell'indicazione della quantità, le espressioni "CIRCA O MINIMO" si intendono come equivalenti rispettivamente alla quantità in più o in meno del 5% e alla quantità non inferiore a quella contrattata.

### *Definizioni riconosciute*

Tutte le definizioni in uso in provincia di Lecce rispondono perfettamente alle norme del D.P.R. del 1965 N. 162. Qui di seguito si trascrivono quelle che maggiormente interessano gli operatori vinicoli.

*Uva fresca* - si intende il frutto maturo della vite suscettibile di essere pigiato e ammostato e che possa fermentare spontaneamente.

*Uva ammostata* - si intende l'uva fresca pigiata con o senza i raspi.

*Mosto o Mosto d'uva* - è il prodotto che si ricava dall'uva fresca o ammostata mediante pigiatura e sgrondatura o torchiatura, avente una gradazione complessiva naturale non inferiore a gradi 8.

*Mosto muto* - si intende il mosto la cui fermentazione alcolica è impedita mediante particolari pratiche enologiche consentite dalle vigenti disposizioni.

*Mosto concentrato* - si intende il prodotto non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto o del mosto muto, escluso l'impiego del fuoco diretto, fino a raggiungere una densità non inferiore a 28 gradi Bè (BAUME').

*Mosto cotto* - si intende il prodotto parziale caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua del mosto o del mosto muto, a riscaldamento diretto ed a normale pressione atmosferica.

*Mistella o sifone* - è il prodotto ottenuto dal mosto di gradazione alcolica naturale non inferiore a 12 gradi, reso infermetescibile mediante aggiunta di acquavite di vino o di alcole da vino in quantità tale da portare la gradazione alcolica svolta a non meno di 16 gradi ed a non più di 22 gradi.

*Filtrato dolce* - è il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica è stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti.

*Gradazione alcolica o grado alcolico o alcole svolto* - si intende la quantità percentuale in volume di alcole effettivamente presente, determinata secondo il metodo ebulliometrico (la legge si riferisce al metodo ufficiale di analisi che è la distillazione).

*Gradazione alcolica potenziale o alcole potenziale o alcole da svolgere* - si intende l'alcol ottenibile dalla fermentazione degli zuccheri

presenti, calcolati come zucchero invertito (grammi di zucchero per 100 ml. di mosto a 20° centigradi) ed adottando 0,6 come fattore di trasformazione zucchero/alcole in volume.

*Gradazione alcolica complessiva o gradazione complessiva o grado alcolico complessivo (svolto e da svolgere)* - si intende la gradazione alcolica più la alcole potenziale.

*Gradazione alcolica complessiva naturale* - si intende la gradazione alcolica complessiva che il prodotto presenta prima di avere subito qualsiasi correzione o mescolanza.

*Acidità volatile* - si intende la quantità di acidi volatili trasportabili in corrente di vapore ed espressi come acido acetico (grammi ‰: cioè per mille).

*Acidità degli aceti* - si intende l'acidità totale espressa in grammi di acido acetico per 100 ml. di aceto e determinata secondo metodi ufficiali di analisi.

*Vino* - è il prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell'uva fresca, dell'uva ammostata o del mosto d'uva con gradazione alcolica non inferiore ai tre quinti (3/5) della gradazione complessiva.

La gradazione alcolica complessiva del vino non può essere inferiore a 8 gradi.

*Vinaccia* - è il complesso delle parti solide dell'uva ammostata con o senza raspi e si distingue in vinaccia vergine diraspata o non e vinaccia fermentata, a seconda se con i raspi o non e se è ottenuta prima della fermentazione tumultuosa o dopo.

*Feccia fresca di mosto o di vino* - è la massa che per separazione si ricava dai mosti ovvero per travaso e filtrazione o centrifugazione si separa dai vini, privati dalle eventuali vinacce e raspi.

*Vinello* - è il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini di uva fresca, macerata in acqua, o dall'esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

*Soprorchiati di feccia* - è il prodotto che si riesce a separare naturalmente dalle fecce per semplice aspirazione dalla parte superiore del recipiente.

*Soprorchiati o ultratorchiati di vinaccia e di feccia* - si intendono i liquidi ottenibili dalla soprapressione dei rispettivi sottoprodotti ed aventi, in relazione ai vini, composizione chimica e caratteri organolettici anormali.

*Enocianina* - si intende il complesso delle materie coloranti estratte dalle bucce di uva di *vitis vinifera* con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione, oppure resa solida con trattamenti fisici.

Le espressioni relative all'indicazione del grado alcolico di "CIRCA O MINIMO" si intendono due decimi in meno o in più per l'indicazione "CIRCA" e non inferiore al grado indicato per la espressione "MINIMO".

Altra consuetudine importante nella compravendita dei mosti è quella in cui viene indicato il "termine essenziale" a favore del venditore, per il quale è corrisposta a titolo di caparra la somma di L. 1.000 (mille) per quintale. Trascorso tale termine il compratore è inadempiente

Il pagamento della merce, quando non vi sono accordi particolari, si intende riferito alla consegna del prodotto: tuttavia, mancando i certificati di analisi, esso sarà fatto con una certa approssimazione sull'importo complessivo. La caparra verrà scontata sul costo dell'ultima consegna.

*Vini* - Nelle contrattazioni dei vini è più facile vendere per consegna differita che per consegna pronta.

Anche per i vini le contrattazioni avvengono previo prelievo di campioni dai recipienti vinari. E' indifferente il numero dei campioni che in fase contrattuale si prelevano per l'accertamento della qualità del prodotto in quanto all'atto della consegna, si sogliono prelevare i regolari campioni dal sifone per l'accertamento del grado alcolico valido per il conteggio.

L'acquirente, dopo il controllo del campione o dei campioni di mosto o di vino, (controllo consistente nell'accertamento per proprio conto del grado alcolico, dell'acidità volatile e di tutto ciò che può contribuire all'accertamento della qualità del prodotto, non escluso l'esame organolettico) ha già una chiara idea della merce che intende acquistare e, in riferimento a quanto accertato stipula il contratto di compravendita che, quanto meno, deve avere comunque per oggetto: *"vino o mosto sano, genuino e senza difetti"*.

Per tutto il resto vale quanto detto per i mosti.

### *Mosto muto*

Nelle contrattazioni del mosto muto è consuetudine effettuare le vendite in base al suo contenuto in zuccheri, il suo valore, a parte le caratteristiche organolettiche, viene ricavato dalla sola percentuale zuccherina effettivamente esistente.

La forma più comunemente usata è la seguente: *"Fehling in volume consegna in peso"*. Con ciò si vuole indicare che il prezzo pattuito si deve riferire allo zucchero esistente in volume *"Fehling in volumè"* e la quantità, invece, si deve riferire al peso, ossia a quintale.

Le altre forme di contrattazione del mosto muto, ma meno diffuse della precedente, sono: *"Fehling in peso-consegna in peso"*, *"alcol in potenza"*, *"grado Babo"*, *"grado Bè (grado Baumè)"*. In qualunque caso, la consegna è sempre riferita a quintale e mai in ettolitro.

### *Mosto concentrato*

Si usa per la correzione dei mosti e dei vini e la sua contratta-



zione, come per il mosto muto, ha diverse forme. La più usata anche per il mosto concentrato è la forma "*Fehling in volume-consegna in peso*". Trattandosi di merce con peso specifico di gran lunga superiore a quello del vino, il prezzo dello zucchero è in relazione a questo fattore.

Nel mosto concentrato è consuetudine conteggiare le tracce di alcol formatesi spontaneamente prima della consegna. Si tratta di un semplice conteggio per riportare l'alcol esistente allo zucchero originario.

### *Epoca di consegna*

Le espressioni "prima metà", "seconda metà" di un mese si intendono come equivalenti rispettivamente dal primo al 15 incluso e dal 16 all'ultimo del mese incluso.

### *Responsabilità delle parti*

Il venditore garantisce al compratore che il mosto o il vino o il mosto muto o il mosto concentrato è "*sano, genuino, e senza difetti*": rendendosi responsabile della buona conservazione sino al giorno della consegna del prodotto. Tale responsabilità cessa alla scadenza del termine fissato per il ritiro.

Tutte le spese per travasi, colmature ed eventuali trattamenti enologici sono a carico del venditore.

Ove, poi, il compratore pretenda di apporre e vi apponga il proprio sigillo sul cocchiere di ogni recipiente di vino o di mosto acquistati, soltanto allora egli ne assume tutte le responsabilità.

Nel caso di vendita su *campione* e quando nel contratto è indicato "*vino o mosto contenuto nel recipiente x*" senza altre indicazioni, o magari con l'aggiunta "*il vino o il mosto è di ottimo gradimento dell'acquirente*" il compratore deve ritirare la merce in qualunque stato essa si trovi e sempre che sia idonea legalmente.

## *Recipienti vinari*

I recipienti vinari appartengono sempre al venditore o perché di sua proprietà o perché da lui presi in fitto da altra persona, che nulla ha a che fare con il contratto di compravendita del vino o del mosto; nell'ipotesi che il compratore corrisponda una somma per «affitto di capienza», la responsabilità della buona conservazione del contenitore e di eventuali rotture dello stesso grava sempre sul venditore. I recipienti vinari, perciò, non condizionano la responsabilità del venditore che in qualunque caso, e sino a quando i termini fissati per la consegna non siano scaduti, rimane sempre a suo carico.

Nei casi di fitto di capienza o di stabilimenti interi, il proprietario dell'immobile deve garantire la buona tenuta dei recipienti vinari e ne assume la responsabilità dei danni che si verificassero per la rottura dei recipienti. In questa ipotesi, però, l'affittuario chiede sempre la garanzia con una polizza di assicurazione contro eventuali rotture dei recipienti vinari.

Va ricordato in proposito che tutte le Cantine Sociali devono accendere una polizza di assicurazione per poter beneficiare delle provvidenze che lo Stato concede sui finanziamenti accordati dagli Istituti di Credito ed Enti esercenti il Credito Agrario.

## *Provvigione*

Per la vendita e l'acquisto di prodotti vinicoli ci si avvale dell'opera del mediatore.

Normalmente quando non vi sono altre indicazioni nel contratto di compravendita, la provvigione che il venditore corrisponde al mediatore è di L. 400 (quattrocento) al quintale.

## *Vinacce*

I componenti della vinaccia ricavabili industrialmente sono l'al-

cole, gli zuccheri, le sostanze tartariche ed in misura minore i vinaccioli, mentre il nuovo residuo esausto può essere utilizzato in pannelli come combustibile, come correttivo dei terreni agrari o destinato ad altri usi anch'essi di scarso interesse economico. La preferenza dell'industria è ovviamente rivolta all'acquisto di vinacce rosse, diraspate, vergini, non utilizzate poiché la loro ricchezza in componenti pregiati ne rende più economica la lavorazione. Dette vinacce registrano prezzi equivalenti a più del doppio di quelli correnti per le vinacce bianche. Alla loro valutazione concorrono comunque il genere di trattamenti subiti (torchiatura, dilavamento), la varietà di uva da cui sono state originate, stato di conservazione, quantità, contenuto percentuale di alcole e di zuccheri espressi come alcole complessivo in volume, sostanze tartariche, peso, e qualità dei vinaccioli ricavabili.

Ad una quantità maggiore di vinaccia contrattata corrisponde un prezzo per quintale maggiore. Di norma all'inizio della campagna vinicola il compratore presenta al produttore regolare offerta e, in caso di accettazione, entrambi s'impegnano contrattualmente o sulla parola l'uno a ritirare e l'altro a fornire l'intero quantitativo di vinaccia prodotta. Presso i piccoli produttori il recupero delle vinacce avviene tramite incettatori operanti su mandato delle distillerie o in proprio.

Le quotazioni vengono per contratto espressamente riferite a prezzo aperto, il quale risulterà dalla media delle oscillazioni dei prezzi di mercato registrati fino al 31 dicembre, oppure, qualche volta, l'intera vinaccia contrattata viene quotata al prezzo del giorno.

Alla firma del contratto viene versata dall'acquirente in acconto una somma proporzionale al presumibile quantitativo di vinaccia da ritirare ed equivalente a circa il 70% del suo valore totale. A fine campagna si provvederà al saldo, il cui ammontare può godere di un incremento quando di comune accordo le parti abbiano accertato un valore reale dell'intera fornitura superiore a quello medio del mercato.

Nel periodo di lavorazione delle uve la frequenza dei ritiri di

vinaccia è giornaliera e le spese per il trasporto, il carico e l'eventuale insaccatura gravano sul compratore. Gli accertamenti chimico-analitici vengono curati autonomamente dalle parti. Quando però vi siano motivi di contestazione vengono specificati sul contratto due laboratori chimici, che provvederanno all'accertamento del grado alcolico complessivo ed eventualmente del tenore in sostanze tartariche. L'eventuale campionatura avviene, presenti i contraenti, in partenza sul mezzo di trasporto prelevando in più punti della massa piccole quantità di vinaccia, che, mescolate intimamente tra loro, verranno utilizzate per preparare sei campioni, su tre dei quali vengono apposti i sigilli del venditore e del compratore, campioni che vengono scambiati tra gli stessi contraenti.

### *Vinaccioli*

Si estrae un olio semisiccato, che può trovare utile impiego in miscela con altri olii di semi nell'industria delle vernici o anche nell'industria alimentare; da solo può essere destinato all'industria saponiera, mangimistica, etc... Il residuo legnoso disoleato può venire impiegato in "brichete" come combustibile o come correttivo in agricoltura.

I vinaccioli vengono acquistati allo stato secco o verde. Nel primo caso il loro valore commerciale è maggiore perché ad un grado medio di olio di circa il 13% corrisponde un grado di umidità dell'8-9% ed un'acidità dell'olio ricavabile di circa 1%. Nel secondo caso, invece, si registrano prezzi nettamente inferiori ed approssimativamente proporzionali al maggior grado di umidità, che insieme alle impurità può raggiungere valori dal 40 al 45%, ed al maggior grado di acidità che il pessimo stato di conservazione può far salire anche al 5-6%.

Le trattative commerciali avvengono tramite mediatori, le cui prestazioni sono compensate da ciascuna delle parti in ragione di L. 200 per quintale.

Termini di contratto, eventuale campionatura, modalità di pagamento sono analoghi a quelle delle vinacce, mentre gli accertamen-

ti chimico-analitici che possono venire richiesti si riferiscono al contenuto percentuale di impurità di umidità e di olio nonché al grado di acidità dell'olio estratto.

## Fecce

Si trovano in commercio allo stato secco o allo stato liquido o pastoso.

Allo stato secco vengono avviate all'industria di estrazione dei tartrati. Allo stato liquido e pastoso sono utilizzate per l'estrazione dell'alcole residuo oltreché dei tartrati.

Alcole, tartrati e stato di conservazione sono perciò i parametri che concorrono alla formazione del prezzo delle fecce.

Normalmente le trattative commerciali si riferiscono a singole partite di feccia e avvengono tramite i mediatori. La loro prestazione viene corrisposta in ragione di lire cento per quintale e per ciascuna delle parti.

Esiste poi un nuovo tipo di operatore autonomo che va affermandosi soprattutto presso i numerosi piccoli produttori: quello, cioè, di colui che dotato di un filtro pressa-carrellato passa le fecce sul filtro. Questa operazione avviene nella sede del produttore.

Nel contratto di compravendita vengono specificati: lo stato fisico delle fecce, a seconda che siano secche, pastose e liquide, nonché la consegna nel caso di fecce secche, o subito dopo che i laboratori chimici previsti dalle parti avranno certificato i risultati ottenuti dall'analisi delle fecce liquide o pastose; l'impegno da parte del compratore di provvedere al ritiro entro 30-40 giorni dalla stipulazione del contratto.

La buona conservazione delle fecce alla consegna resta affidata al venditore.

Le fecce secche non vengono di norma campionate.

Il campionamento delle fecce pastose e liquide viene fatto in partenza sul mezzo di trasporto presenti le parti o loro incaricati, che prelevano in modo da rispettare le caratteristiche medie della mas-

sa. Le quantità prelevate verranno miscelate intimamente tra loro e serviranno a preparare numero quattro campioni omogenei sigillati a due a due con i sigilli delle parti: quelli con i sigilli del venditore restano al compratore e viceversa. Su questi campioni i laboratori chimici accettati dalle parti effettueranno i rilevamenti convenuti.

#### - Olive

Per ciò che riguarda la raccolta delle olive dai rami protesi sul fondo del vicino, vi è la consuetudine che i frutti stessi possano essere raccolti dal proprietario dell'albero. Questi ha diritto di accedere sotto chioma e di preparare le «aie» nel fondo del vicino, purchè la relativa zona non sia già coltivata. In ogni caso dovrà indennizzare il vicino per eventuali danni arrecati.

- 1 - Nella compravendita delle olive e nella consegna di esse per la molitura, la misurazione avviene a quintale, oppure a tomolo colmo o raso, della capacità come nell'annessa tabella.
- 2 - Nella molitura delle olive la consegna dell'olio si effettua ad olio mosto.
- 3 - La clausola di vendita «a campagna finita» ad un prezzo unitario stabilito, da corrispondersi ad ogni consegna di prodotto sta ad indicare che la vendita di tutto il prodotto da raccogliersi durante la campagna olivicola avviene al prezzo sopraindicato.
- 4 - Nel rapporto di colonia la vendita delle olive generalmente avviene a stima del frutto pendente calcolato a tomolo o quintale. Tale stima va fatta da due periti pratici, di fiducia di ciascuno dei contraenti e, in caso di disaccordo, da un terzo scelto dalle parti o, se l'accordo non si raggiunge, nominato dal Pretore del luogo. *Per libere contrattazioni* tra produttore ed acquirente la vendita delle olive avviene invece:
  - a - al migliore offerente con la formula dell'asta riferita all'intera produzione;
  - b - in corrispettivo di olio con acidità media dell'annata;

- c - a stima dell'intera produzione, stabilendo tra le parti una percentuale comprendente l'utile per colui che raccoglie il prodotto.

Quando la vendita avviene secondo il punto a), il pagamento del corrispettivo stimato e convenuto sull'intero ammontare del prodotto viene di norma effettuato in diverse riprese, secondo il prezzo corrente del mercato locale nei diversi giorni precedentemente fissati e con riferimento alla qualità di prodotto, stabilita in precedenza, per ogni periodo di raccolta, che deve corrispondere alla quantità di olive stimata, salvo casi di eccezionali calamità.

#### *Conferimenti ai frantoi sociali*

In questi ultimi anni si nota la tendenza alla costruzione di oleifici sociali cooperativi regolati da singoli statuti, le cui norme disciplinano in maniera diversa il conferimento, le modalità della consegna e della lavorazione delle olive e della ripartizione del ricavato.

- **Agrumi**  
(Nessun uso accertato)
- **Frutta fresca**  
(Nessun uso accertato)
- **Frutta secca**

#### *Fichi secchi*

- 1 - Le vendite dei fichi secchi mangiabili si sogliono fare su campione o verifica della merce se le vendite stesse sono eseguite su denominazione della merce conosciuta, nelle diverse qualità, dai compratori.
- 2 - Nelle contrattazioni tra persone presenti la vendita viene ese-

guita o su cauzione o su denominazione o con vista della merce che si pone in vendita ed alla consegna se ne controlla la qualità man mano che si procede alla pesatura.

Per i fichi di massa, poi, poiché riuscirebbe difficile o quasi impossibile ogni controllo dopo che la merce è stata insaccata è uso mandare persona di propria fiducia per la verifica della merce all'atto dell'insaccamento a mano a mano che si procede alla consegna.

3 - La produzione e il commercio dei fichi secchi va sensibilmente diminuendo, ma permane il relativo commercio per distilleria.

- **Erbe, sementi e foraggi**
- **Fiori e piante ornamentali**
- **Piante da vivaio e da trapianto**
- **Piante officinali e coloniali**
- **Droghe e spezie**  
(Nessun uso accertato)



## CAPITOLO 3

### **PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA**

- Legna da ardere
- Carbone vegetale
- Legname rozzo
- Sughero, etc.

Non sono stati accertati usi in materia.

## CAPITOLO 4

### **PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA**

- **Pesce fresco e congelato**
- **Cacciagione**
- **Pelli da pellicceria**

Non sono stati accertati usi nella fase commerciale di tali prodotti.

## PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

**- Minerali metalliferi**

(Non sono stati accertati usi in materia)

**- Minerali non metalliferi**

### *Minerali Calcari*

I rapporti tra proprietario della zona da sfruttare e il titolare dell'azienda che si occupa dell'estrazione si possono stabilire per contratto scritto o verbale. Si ha il contratto scritto quando sono previste condizioni speciali di concessione e le parti, per determinare le modalità di sfruttamento, ricorrono al sistema della misura del materiale estratto.

Si ha invece il contratto verbale quando il proprietario concede l'uso dello sfruttamento del fondo a corpo e non a misura e per corrispettivo le parti stabiliscono una cifra forfettaria per la durata convenuta di estrazione.

Il sistema di misura per la determinazione del prezzo è distinto come segue:

- a - sabbia o polverone, risetta, graniglia, brecciolina; breccie a quintalaggio;
- b - tufo, pietra leccese, carparo, etc.: con riferimento al palmo che

misura cm. 25 di lato sul presupposto che altezza e base misurino ciascuno cm. 25;

- c - le lastre solari dello spessore di cm 3/4 e 5/6: a metro quadrato; per il materiale di Cursi e di Cavallino le dimensioni variano a seconda dell'ordinazione, comunemente la misura di ogni lastra è nell'ordine di cm 37x49;
- d - i livellini, comunemente intesi «stagnone o mappette», vanno misurati a metro lineare;
- e - la zanella e la pietra in blocchi si misura a metro cubo, mentre la pietra per cordone o «gigliotti» si misura a metro lineare;

La consegna del materiale di cui alle lettere a) b) c) avviene sulla cava o a domicilio, a seconda degli accordi preventivamente intervenuti tra le parti (produttore e acquirente).

A tal proposito c'è da considerare che raramente avvengono accordi tra proprietario della cava ed acquirente: quest'ultimo si avvale sempre dell'opera del trasportatore al quale corrisponde un prezzo per materiale franco domicilio. Da qualche tempo si è imposta la consuetudine che la stessa impresa della cava provveda al trasporto, con mezzi propri o altrui e con spese a carico dell'acquirente. La consegna, poi, del materiale estratto di cui alle lettere d) ed e) avviene di solito sulla cava.

Il ritiro del materiale si effettua di norma, con apposita bolla a madre e figlia.

Il pagamento si esegue di solito entro 30-60 giorni dalla consegna salvo proroga da concordare.

#### I - *Pietra calcarea*

Deve essere dura, livida e non deve contenere parti tufacee o gassose.

Deve avere caratteristiche ottime per l'usura; (a tale requisito, nella provincia di Lecce, risponde meglio la pietra calcarea nera o di colore scuro-tipo Soleto, più ricca di silice. La pietra calcarea bianca, tipo Surbo e S. Cesarea si sfalda facilmente e quindi non viene usata nei conglomerati di calcestruzzo).

2 - *Pietra tufacea*

Detto materiale da costruzione deve possedere la «resistenza a compressione»: Avetrana, Arnesano e Cutrofiano: Kg. 13/15 per cm<sup>2</sup>; Cursi e Lecce: Kg. 40/45 per cm<sup>2</sup>.

3 - *Pietra carparina*

Di Trepuzzi o Mater Gratia - Gallipoli. *Lastre per pavimenti solari*: devono essere di grana molto compatta ed impermeabile e non devono essere porose.

4 - *Sabbia o polverone*  
massimo mm. 0,06.

5 - *Risetta*  
da mm. 0,7 a mm. 1.

6 - *Graniglia*  
da mm. 1 a mm. 1,5.

*Brecciolina*  
da mm. 1 a mm. 2.

8 - *Brecciame*  
da mm. 4 a mm. 7

Per le pietre vive le caratteristiche sono desumibili dai RR.DD. nn. 2228 e 2229 del 16.XI.1939.

## **PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI**

### **- Riso brillato**

Non sono stati accertati usi in materia.

### **- Farina, Semola e sottoprodotti della macinazione**

Le contrattazioni avvengono generalmente a mezzo rappresentante e in base alla denominazione della farina (granito, semola, doppio zero, ecc.) che deve quindi corrispondere alle caratteristiche fisico-chimiche previste dalla legge 2.8.1948 n. 1036 e dal d.A.C. alimentazione 18.11.1953.

Peso - il peso dei colli si intende uniforme.

Unità di misura - La quantità è espressa abitualmente in quintali.

Consegna - In mancanza di particolari accordi circa i termini di consegna, questa si intende «pronta».

Imballaggio - Tele del venditore.

Rischi di viaggio - La merce viaggia per conto, rischio e pericolo del committente, salvo nei casi di consegne eseguite a mezzo camion del venditore al magazzino del compratore.

Sacchi e tele - Le contrattazioni si fanno per merci in sacco gene-

ralmente in base al peso netto, ma anche a peso lordo e tela per merce.

Tara d'uso e peso netto - La tara d'uso, qualora la contrattazione non sia avvenuta in base a tela per merce, è di Kg. 1 (uno) per sacco.

- **Paste**
- **Prodotti della panetteria**
- **Zucchero e prodotti dolciari**
- **Carni fresche, congelate e preparate**
- **Pesci preparati**
- **Prodotti surgelati**
- **Conserve alimentari**
- **Latte e derivati**  
(Nessun uso accertato)

#### - **Olio d'oliva**

Per quanto riguarda le denominazioni delle varie qualità dell'olio d'oliva commestibili è entrato ormai nell'uso comune di fare riferimento alle varie classificazioni di cui all'art. 1 della legge 13.11.960, n. 1407 e successive modificazioni.

Resta ancora in uso la denominazione di olio lampante e olio scaldato, oltre quella di olio commestibile.

#### *Olio commestibile*

In fase preliminare l'acquirente accerta organoletticamente presso lo stabilimento la rispondenza dell'olio ai requisiti richiesti, concorda il prezzo di vendita per quintale e procede ad una sommaria campionatura destinata ad indagini chimico-analitiche; successivamente le parti redigono il contratto in cui vengono specificati:

- la qualità definitiva a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia;

- la quantità espressa in quintali;
- il contenitore, a seconda della sua identità;
- i termini di ritiro;
- il prezzo per quintale ed i termini di pagamento.

Alla firma del contratto l'acquirente versa un congruo acconto provvedendo al saldo al momento del ritiro, che, in mancanza di patto speciale, viene effettuato nel domicilio del venditore.

Anche alla firma del contratto le parti curano il ritiro dei campioni, che di solito sono di numero quattro prelevando, a mezzo di adatte sonde dal centro dei contenitori, una certa quantità di prodotto da mescolare intimamente.

Tali campioni vengono sigillati due a due con sigillo delle parti alle quali resteranno affidati con i sigilli scambiati. Saranno poi esaminati, a cura dei contraenti, dai laboratori chimici per la determinazione del grado di acidità ed eventualmente dell'umidità e delle impurità, il cui valore complessivo non deve superare lo 0,20%.

La buona conservazione dell'olio fino al termine previsto per la consegna è affidata al venditore, il quale di norma non chiede alcun compenso per il nolo dei contenitori.

In caso di mancato accordo sulla qualità, si sospende il pagamento integrale dell'importo e il compratore versa approssimativamente il dovuto, salvo conguaglio a contestazione composta.

### *Olio scaldato*

Nella categoria degli olii lampanti rientra il cosiddetto «olio scaldato», di elevata acidità, ottenuto col solo riscaldamento oppure col trattamento con acido solforico.

### *Olio lampante*

I termini del contratto sono analoghi a quelli in uso per l'olio d'oliva di pressione commestibile, con la sola eccezione che le



escursioni dell'acidità sono necessariamente molto più ampie, e così anche per l'insieme umidità-impurità, il cui valore massimo però comunemente accettato non deve superare lo 0,50%. Quando tale tolleranza viene superata, si opera normalmente un abbuono sul valore totale della merce, sempre che l'eccedenza non superi il 4,50% di olio; in questo ultimo caso, invece, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento di eventuali danni subiti. La determinazione del prezzo è soltanto condizionata dal grado di acidità, il quale viene contrattualmente indicato tra un minimo ed un massimo, mentre il prezzo viene riferito all'acidità minima indicata. Lo scarto di acidità viene normalmente espresso come di seguito: minimo 3 massimo 5, minimo 5 massimo 10, minimo 10 massimo 15, minimo 15 massimo 20.

Quando l'acidità dell'olio è compresa tra il minimo ed il massimo indicato nel contratto, il prezzo viene diminuito dell'1% per ogni grado di acidità superiore al minimo. Quando invece tale grado di acidità superi o sia inferiore allo scarto pattuito, si attua la reversibilità ossia l'integrazione o la decurtazione parziale del prezzo unitario calcolato in ragione dello 0,1% per ogni 1/10 di grado accertato in più o di meno su olii aventi un'acidità massima di 10 gradi e dello 0,15 per ogni 1/10 di grado accertato in più o in meno su olii aventi un'acidità superiore ai 10 gradi. La reversibilità oltre i 15 gradi è dello 0,20% per ogni 1/10 di grado.

### *Sansa d'oliva*

Si distingue in:

- sansa di prima spremitura, la cui resa media in olio si aggira sul 5%;
- sansa di rimacina, la cui resa media in olio si aggira sul 4%;
- sansa proveniente da frantoi a «linea continua» la cui resa media in olio si aggira sul 5% ma con percentuale di umidità superiore al 25%.

In ossequio alle prescrizioni di legge in materia, il C.I.P. fissa annualmente i prezzi delle sansa in funzione delle seguenti caratteristiche medie registrate nel corso delle prime lavorazioni: resa media in olio, umidità, acidità dell'olio contenuto. Le vendite vengono promosse dai mediatori che curano le fasi preliminari della contrattazione ed avvicinano le parti.

La loro prestazione viene corrisposta dal compratore in ragione di lire 100 per quintale di sansa. Alla stesura del contratto il produttore s'impegna a fornire ed il compratore a ritirare l'intera produzione di sansa ottenuta nel corso dell'annata. Altre pattuizioni concernono:

- l'ammontare dell'acconto, che sarà proporzionale al presunto valore globale della fornitura;
- il saldo che avverrà alla formazione dei prezzi del C.I.P.;
- i ritiri, le cui spese gravano sul compratore;
- il prezzo in conformità alle deliberazioni del C.I.P.

Al mercato libero le quotazioni giornaliere sono condizionate dal grado di umidità, dalla percentuale e dal grado di acidità dell'olio. Le parti provvedono autonomamente al controllo qualitativo della produzione e, in caso di contestazione, provvedono alla campionatura.

Detta campionatura avviene presso i frantoi, prelevando da più punti dei cumuli frazioni di panelli, che vengono mescolati per la formazione omogenea di quattro campioni. Questi vengono sigillati due a due con i sigilli delle parti, alle quali restano affidati con i sigilli cambiati. Le analisi richieste ai laboratori chimici si riferiscono: alla percentuale di olio, al grado di acidità dell'olio estratto ed all'umidità della sansa. Quando le singole fomititure si discostano sensibilmente dalle caratteristiche fissate dal C.I.P. e non corrispondono a quelle eventualmente volute e pattuite dalle parti può attuarsi la risoluzione del contratto o l'adeguamento dei prezzi unitari.

## *Olio di sansa di oliva estratto con solvente dalla sansa vergine di olive*

Con tale lavorazione il solvente adoperato è l'esano (benzina) oppure il solfuro di carbonio o la trielina, quest'ultima più raramente.

Gli olii di sansa si contrattano in base all'acidità ed al solvente con cui sono stati ottenuti, e che viene sempre precisato nel contratto.

Per l'acidità viene stabilito un minimo ed un massimo con scarti di 5 gradi e precisamente: minimo 5 gradi massimo 10 gradi, 10 gradi 15 gradi, 15 gradi 20 gradi, 20 gradi 25 gradi, 25 gradi 30 gradi.

Per ciascuno di tali scarti si applica la reversibilità dell'1% (sul peso o sul prezzo).

Le impurità totali tollerate (umidità, ossiacidi, impurità diverse), per tutti gli scaglioni d'acidità sono dell'1%, se l'olio è estratto con l'esano, e del 3% se l'estrazione è stata fatta con solfuro di carbonio o trielina.

L'eccedenza di impurità su tali percentuali viene detratta integralmente dal peso della merce consegnata.

Ove l'acidità superi quella massima convenuta, la reversibilità si applica sino all'acidità massima nella misura dell'1%, e per la eventuale eccedenza su tale acidità massima, per i primi 5 gradi nella percentuale dell'1,50% e i successivi 5 gradi del 2%.

Per le analisi, ove non sia diversamente convenuto e in caso di contestazione sui risultati ottenuti dalle analisi dei campioni effettuati sul luogo di partenza, le parti si riferiscono ai risultati analitici rilasciati al laboratorio olii e grassi di Milano<sup>(1)</sup>.

1) Le determinazioni acidimetriche su olii di pressione commestibile, lampanti o di estrazione vengono di norma effettuate su campioni «tali e quali» salvo patto contrario.

- **Olii e grassi vegetali per usi alimentari e industriali**
- **Olii e grassi animali per usi alimentari e industriali**
- **Pelli grezze e residui della macellazione**
- **Vini e vermouth**
- **Alcool e liquori**
- **Birra**
- **Acque minerali, gassate e ghiaccio**

Nessun uso accertato in materia.

CAPITOLO 7

**PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO**

**- Tabacchi lavorati**

Non sono stati accertati usi in materia

## CAPITOLO 8

### **PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI**

- Pelli conciate
- Lavori in pelle e cuoio

Non sono stati accertati usi in materia

## CAPITOLO 9

### **PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI**

**- Filati di cotone, lana, seta etc. - Tessuti di cotone, lana, seta etc.**

Nessun uso accertato.

**- Maglieria**

La vendita del campionario da parte del rappresentante o la ditta produttrice viene effettuata con uno sconto che varia dal 30 al 60% a seconda del settore, la percentuale maggiore va riferita ai capi di abbigliamento femminili.

**- Cordami**

Non sono stati accertati usi in materia

## CAPITOLO 10

### **PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO**

- Cappelli
- Vesti e biancheria
- Calzature
- Guanti, ombrelli e accessori

Non sono stati accertati usi in materia

#### **- Tappeti**

La valutazione del costo di un tappeto è normalmente riferita alla superficie dello stesso; nella provincia di Lecce, in particolare nei comuni di Collepasso, Surano, Casamassella, la valutazione è uso riferita alla difficoltà della realizzazione del disegno riprodotto.



## CAPITOLO II

### **PRODOTTI DELL'INDUSTRIE DEL LEGNO**

**- Legno comune**

Per la misurazione di travi in legno per costruzioni è consuetudine riferirsi al lato più largo dell'asse nel momento in cui le due estremità differiscono fra loro.

**- Compensati**

**- Mobili e infissi**

**- Carri da strada, etc.**

**- Lavori in sughero**

Non sono stati accertati usi in materia.

## CAPITOLO 12

### **PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOCINEMATOGRAFICHE**

#### **- Carta e cartoni**

Nessun uso accertato

#### **- Prodotti tipografici**

##### *Ordinazioni*

- 1 - L'ordinazione o commissione può essere fatta direttamente all'azienda grafica oppure a mezzo dei suoi viaggiatori e rappresentanti; in entrambi i casi il contratto di vendita si intende pattuito presso la sede dell'azienda grafica venditrice. L'ordinazione o commissione fatta a mezzo rappresentante o viaggiatore si intende subordinata all'approvazione dell'azienda grafica venditrice.
- 2 - La vendita viene effettuata per merce resa al domicilio del cliente se «in loco» o a domicilio dell'azienda grafica se la merce deve essere spedita fuori sede. In questo caso le spese di trasporto sono a carico del committente, come pure sono a suo carico l'importo dell'imballaggio, il rischio e il pericolo del viaggio.

## *Preventivi*

- 3 - Le offerte scritte e i preventivi con la indicazione del solo prezzo del lavoro da eseguirsi dalle aziende facenti parte dell'industria grafica sono gratuiti ed a carico dell'azienda offerrente. Offerte e preventivi si intendono limitati a quanto l'azienda possa direttamente fornire.
- 4 - I progetti del lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti; le prove od altro eseguiti su richiesta del cliente sono a carico dello stesso qualora non siano seguiti da ordinazione.
- 5 - I prezzi segnati sui preventivi non impegnano l'azienda grafica che li ha rilasciati per più di quindici giorni.
- 6 - I prezzi si intendono fatti per:
  - a) lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
  - b) originali di lavori editoriali, dattiloscritti su una sola faccia del foglio, ben distinti e ordinati e con la indicazione dei caratteri da usare;
  - c) originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e lavori diversi, tracciati nelle loro proporzioni di testo e di spazio;
- 7 - Salvo patto contrario, non s'intendono compresi nel prezzo del preventivo e vengono fatturati a parte:
  - a) il maggior costo per le lavorazioni che per causa o ordine del cliente devono essere eseguiti in ore straordinarie e la misura del sovrapprezzo sarà fissata forfettariamente;
  - b) le spese occorrenti a rendere le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari e tutto il materiale destinato alla produzione, in condizioni adatte alla regolare lavorazione;
- 8 - I bozzetti esecutivi, i progetti di composizioni e stampa, l'esecuzione di copie di prova, i clichés, le pellicole, le selezioni; i

punzioni, ecc., quando non siano dettagliatamente specificati nel preventivo di lavoro, si intendono sempre esclusi dal prezzo preventivo e saranno conteggiati a parte.

- 9 - Eventuali variazioni in più o in meno del costo della mano d'opera nel corso dell'esecuzione del lavoro danno diritto ad una equa revisione dei prezzi solo nei contratti a lunga scadenza.
- 10 - La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo, anche se di questo non venne dato regolare benestare.
- 11 - Il preventivo per la fornitura di volumi, dei quali sia impossibile calcolare precedentemente il numero delle pagine, si fa a un tanto per facciata.
- 12 - Le pagine bianche o solo parzialmente stampate vengono fatturate allo stesso prezzo delle pagine di testo.
- 13 - Lo stampatore, il fabbricante di registri, ecc. (l'azienda grafica) effettuano gratuitamente, dietro il rimborso delle sole anticipazioni regolarmente documentate, il servizio per bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni quando viene richiesto dal cliente

### *Esecuzione*

- 14 - L'azienda tipografica garantisce l'esatta riproduzione della tonalità degli originali a colori e l'invariabilità dei colori nella esecuzione definitiva.
- 15 - il committente ha diritto:

*per i lavori editoriali:* al ritiro di una copia di bozze in colonna (cioè una copia della composizione eseguita in linotipia senza

spazi e titoli) e una delle seconde bozze impaginate, intendendosi per bozze ottenute con apposito tirabozze per il correttore;

*per i lavori commerciali:* al ritiro di una sola copia delle prime e una delle seconde bozze.

- 16 - L'azienda non assume responsabilità per errori sfuggiti all'attenzione del committente nella correzione di bozze di stampa o delle prove.
- 17 - Se il committente non restituisce le bozze corrette ed approvate, o si limita a dare una semplice autorizzazione alla stampa, l'azienda grafica è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali errori non segnalati.
- 18 - Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro il termine convenzionale a seconda della mole e della natura del lavoro; quando per ritardo nella restituzione delle bozze, l'azienda tipografica debba tenere impegnato il materiale lavorato e immobilizzato per un tempo superiore a quello stabilito, ha facoltà di procedere alla scomposizione del materiale lavorato o immobilizzato, previa diffida al committente notificata almeno 15 giorni prima a mezzo lettera raccomandata; in tal caso l'azienda grafica ha diritto al pagamento del lavoro eseguito, delle spese di impianto e del materiale, del mancato guadagno, della carta e del supporto (cioè le bozze) destinati al lavoro commesso, i quali restano a disposizione del cliente.
- 19 - Per i lavori grafici non comprendenti riproduzioni cromatiche da selezione, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le bozze tirate sulla carta destinata alla pubblicazione e nei colori definitivi, le spese relative gli sono addebitate.

20 - Gli originali devono pervenire alla sede dell'azienda tipografica dattilografati su una sola facciata «a doppia interlinea» definitivamente corretti nel testo ed eventualmente accompagnati da cliché: la correzione delle bozze di stampa sarà eseguita a cura del committente, essendo consentita soltanto la revisione tipografica; le correzioni straordinarie (variazioni o aggiunte al testo primitivo) sono a carico del committente. Le bozze dovranno essere restituite all'azienda tipografica normalmente a giro di posta, insieme al dattiloscritto e alle eventuali bozze precedenti: comunque la qualità e la natura del lavoro condizionano il periodo entro il quale dev'essere effettuata la restituzione delle bozze.

#### *Modificazione di lavoro*

- 21 - Iniziatosi il lavoro, le spese, per qualunque modificazione richiesta dal committente, sono a carico di quest'ultimo.
- 22 - Per ogni lavoro grafico a colori, essendo esso la riproduzione fotografica di un bozzetto, disegno, dipinto, ecc. precedentemente approvato, le bozze o prove di torchio non sono suscettibili di modifiche e le stesse sono presentate solo per l'approvazione della tonalità dei colori.
- 23 - Tutte le comunicazioni o variazioni riflettenti il lavoro devono essere date per iscritto, o sulle bozze o sulle prove o a parte non avendo valore probatorio quelle date verbalmente.
- 24 - Gli spostamenti, il rimaneggiamento o rifacimento parziale o totale, le correzioni non tipografiche, le composizioni non utilizzate, sono considerati come modifica al lavoro e vengono fatturati a parte, così pure le bozze richieste in più dello stabilito.

### *Esecuzione di clichès e pellicole*

- 25 - I clichès e le pellicole sono eseguite su disegni, fotografie, ecc., fornite dal committente; gli eventuali ritocchi ai disegni, fotografie, ecc., sono a suo carico.
- 26 - I clichès e le pellicole sono fatturati a superficie (in centimetri quadrati); per la fatturazione, la superficie utile si ottiene moltiplicando la base per l'altezza, entrambe maggiorate di un centimetro. Le superfici minime dei vari tipi di incisione di pellicole sono stabilite dalle clichetterie locali in cmq. 80.
- 27 - I clichès, le pellicole e le composizioni, anche se fatturate a parte si consegnano al committente.  
A sua richiesta possono venire conservate per eventuali ordini di ristampa.  
Trascorsi cinque anni senza che il cliente abbia utilizzato i clichès l'azienda può procedere alla distruzione previa comunicazione al cliente.

### *Proprietà artistica*

- 28 - Il diritto di riproduzione di ogni modello di composizione grafica, di ogni disegno o bozzetto, di ogni confezione ecc., da stamparsi in nero o a colori, resta riservato all'azienda grafica che lo ha creato e messo in atto e pertanto detti modelli non possono, per nessun motivo, essere riprodotti da altro stabilimento poligrafico o con diversi sistemi. Lo stampatore ha su di essi ogni e qualsiasi diritto di proprietà artistica. L'eventuale consegna al committente degli originali del modello, disegno, bozzetto, confezioni, ecc. con i relativi clichès, pellicole, ecc., non implica la cessione del diritto di usufruirne per le sue esigenze o di trasmetterlo ad altri per la riproduzione e la stampa; l'azienda tipografica può tuttavia cedere al committente il diritto di riproduzione mercè equo compenso.

- 29 - La consegna, da parte del committente, degli originali da riprodurre implica per il committente stesso garanzia del diritto di proprietà e di riproduzione degli originali stessi.

*Carta, cartoni, tele, ecc.*

- 30 - La materia prima necessaria per la esecuzione dell'ordine è fornita dall'azienda tipografica. La carta, i cartoni, le tele e qualsiasi altro materiale sono forniti e venduti con le medesime tolleranze e norme cui le cartiere e gli altri produttori usano subordinare le vendite ai grafici. Per la carta, i cartoni, le tele e qualsiasi altro materiale è ammessa la tolleranza qualitativa d'uso nella misura massima del 5%.
- 31 - Nel caso la carta occorrente per il lavoro commesso sia fornita dal committente, essa dovrà avere i requisiti necessari alle esigenti tecniche del sistema di stampa impiegato. Quando si tratti di lavori impegnativi, in cui la qualità della carta sia determinante per la buona riuscita della stampa, è indispensabile un accordo tra il committente e lo stampatore, perchè il tipo e le caratteristiche della carta fornita corrispondano a quanto l'azienda tipografica stessa avrebbe usato, ove l'approvvigionamento fosse avvenuto direttamente (ciò per evitare che «un'eventuale deficiente risultato di stampa», tollerabile per un lavoro molto andante e di poca importanza non diventi invece lesivo del buon nome e della rispettabilità dello stampatore).
- 32 - Quando il committente fornisce la carta all'azienda tipografica, nel rendiconto di questa sarà ammesso uno scarto massimo del 10%. Le percentuali di scarto sono calcolate in relazione alla tiratura (2%), al numero dei passaggi (2% su ogni passaggio) e alle difficoltà di stampa (a volte lo scarto raggiunge il 3%).



- 33 - Per quei tipi di carta che richiedono una speciale fabbricazione il committente è tenuto ad anticipare la metà del costo complessivo.
- 34 - Per quei lavori, la cui durata, giustificata dalla mole, sia superiore a tre mesi, lo stampatore è tenuto a mantenere costanti il tipo e il prezzo della carta senza alcuna anticipazione.
- 35 - Gli imballaggi della carta fornita dal cliente, i ritagli, i fogli guasti e qualsiasi altro relativo materiale rimangono di proprietà dell'azienda tipografica.

#### *Quantitativi - Tolleranze*

- 36 - I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza sino al 10% in meno a seconda della natura ed entità del lavoro. Il committente è tenuto però al pagamento solo della quantità effettivamente ricevuta.
- 37 - Tutte le copie che, per disposizioni di legge o di regolamenti, debbono essere riservate ad enti e autorità, sono a carico del committente.
- 38 - Quando il materiale sia fornito dall'azienda grafica, per le tolleranze qualitative e quantitative valgono le norme cui i produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.

#### *Stampa periodica*

- 39 - Salvo espresse pattuizioni in deroga, i giornali, le riviste, e i bollettini e tutte le pubblicazioni di carattere periodico si intendono assunte con reciproco impegno di regolare pubblicazione.

ne per tutta la durata di un anno, impegno che si intende rinnovato qualora una delle parti non ne abbia data disdetta due mesi prima della scadenza.

- 40 - L'anticipata sospensione della pubblicazione da parte del committente dà diritto allo stampatore di esigere soltanto l'importo della composizione e delle rimanenze di carta di formati speciali inutilizzate. Per la rimanenza della carta di formati d'uso comune, invece, lo stampatore non ha diritto ad alcun indennizzo..
- 41 - Nei giornali e nella stampa periodica, le testate, le rubriche, la pubblicità fissa - e come tale si considera quella costituita da stereotipie e da incisioni comprendenti la totalità delle singole inserzioni - sono stereotipate o incise a carico del committente. Le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l'uso di corpi più piccoli del normale e tutte le varianti nel corpo del periodico che comportino una maggiore spesa della composizione corrente, sono conteggiate a parte. Anche gli estratti vengono addebitati a parte.
- 42 - La mancata osservanza o violazione, da parte dell'autore e dell'editore, delle leggi sulla stampa, sui diritti d'autore, o di quelle di pubblica sicurezza, oppure il rifiuto a modificare o ad omettere la pubblicazione di quanto, a motivato e giustificato giudizio dello stampatore, sia ritenuto contrario alle leggi stesse, dà diritto allo stampatore di risolvere il contratto in corso e rendono l'autore o l'editore responsabili di tutte le conseguenze e dei danni a lui derivanti.
- 43 - Il pagamento della stampa dei periodici viene effettuato alla consegna di ogni numero e comunque non oltre il 60° giorno della consegna.

### *Termini di consegna*

- 44 - I termini di consegna s'intendono sempre approssimativi, salvo particolari precisi accordi.
- 45 - I termini di consegna sono prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro provocate sia da casi di forza maggiore o da gravi impedimenti di carattere tecnico (rottura di macchine, interruzione forza motrice, mancata consegna di materie prime di espressa fabbricazione, agitazioni sindacali, ecc.), sia da ritardi verificatisi nella trasmissione di originali, restituzione di bozze o prove di stampa, non imputabili all'azienda grafica.
- 46 - Se il cliente non provvede tempestivamente al ritiro della merce anche in relazione alla sua importanza, l'azienda tipografica ha facoltà di spedirla per conto e spese dello stesso cliente. Qualora l'azienda grafica non si avvalga di tale facoltà, ha diritto di emettere la fattura. L'azienda non assume, però, alcuna responsabilità per eventuali perdite o avarie della merce giacente nel suo magazzino, dovute a umidità, incendio o altro.

### *Spese di trasporto, imballo, rischio, pericolo, ecc.*

- 47 - Se la consegna dev'essere effettuata fuori sede, le spese di trasporto e imballo sono a carico del committente, che assume pure il rischio e pericolo del viaggio.

### *Reclami*

- 48 - I reclami da parte del committente debbono essere fatti per iscritto entro otto giorni dal ricevimento della merce e nessuna osservazione può essere formulata all'atto del pagamento, ove avvenga successivamente.

- 49 - Eventuali difetti o differenze di qualità di merce non danno diritto al *risarcimento* di danni indiretti, ma soltanto ad annullare quella parte del contratto che riguarda la merce trovata difettosa o di qualità differente.
- 50 - Le contestazioni relative alla merce comunque stampata o confezionata dovranno essere discusse presso la sede dove le merci contestate si trovano.

### *Pagamenti*

- 51 - Salvo pattuizioni diverse, il pagamento s'intende convenuto in contanti al ricevimento della fattura.
- 52 - I pagamenti devono essere fatti alla sede dell'azienda grafica fornitrice.
- 53 - Gli importi occorrenti per le spese vive (quali spedizioni postali, altre spedizioni, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli) sono anticipati dall'azienda tipografica con diritto di rivalsa all'atto dell'emissione della fattura.

### *Competenza*

- 54 - Le controversie relative al contratto e alla sua esecuzione sono di competenza del Magistrato della sede del committente.

### *Assicurazione*

- 55 - Le opere e i materiali di proprietà del committente consegnati all'azienda esecutrice del lavoro devono essere assicurati contro incendio, ecc. a cura e spese del committente stesso.

In difetto, lo stampatore non risponde che nei limiti della normale diligenza del buon padre di famiglia.

**- Fonografi, apparecchi fotografici**

Non sono stati accertati usi in materia.

## CAPITOLO 13

### **PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE**

- Ghisa, ferro, acciaio, etc.
- Altri metalli
- Rottami

Non sono stati accertati usi in materia.

## CAPITOLO 14

### **PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE**

- **Macchine ed apparecchi diversi**

- **Mezzi di trasporto**

Nessun uso accertato

## CAPITOLO 15

### **PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI**

- **Perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche**

- **Marmo, pietre ed alabastro lavorato**

Nessun uso accertato.

- **Calci, cementi e gessi**

Sono il prodotto della decomposizione termica dei calcari e si distinguono in calci aeree e calci idrauliche, così chiamate perchè danno malte capaci di indurire rispettivamente solo in aria o anche sott'acqua.

Secondo le disposizioni ministeriali in vigore (Decreto 16 Novembre 1939 n. 2231) le calci aeree vengono classificate in:

a) calce grossa in zolle; b) calce magra in zolle; c) calce idrata in polvere.

La provincia di Lecce è interessata alla sola produzione di calce grossa in zolle e calce idrata in polvere, ottenute per cottura di calcari bianchi di notevole purezza. Tipici sono quelli estratti da cave in agro di Surbo, che danno un prodotto di cottura qualitativamente pregiato per un elevato rendimento in grassello.



L'industria locale ha adottato ed adotta tutt'ora in parte mezzi di produzione discontinui, i così detti «calcaroni» di tipo tradizionale mentre va diffondendosi l'istallazione di forni di tipo industriale a ciclo continuo.

Per idratazione della calce viva, o calce grassa, con la quantità di acqua strettamente necessaria si ottiene la calce idrata ridotta in polvere, la cui caratteristica principale è quella di poter essere utilizzata subito dopo il suo *spappolamento in acqua*. Malgrado questo notevole vantaggio, la calce idrata incontra ancora qualche difficoltà di collocamento presso i costruttori locali, la cui preferenza è in genere ancora orientata verso l'utilizzazione della calce viva.

Il confezionamento della calce idrata viene attuato in sacchetti di carta del peso tara merce Kg. 33 ca.

Il contratto di fornitura si conclude verbalmente.

La merce si vende franco produzione.

Il trasporto avviene o con mezzi del fornitore o del terzo, il quale si interessa di solito dell'acquisto diretto del prodotto.

L'eventuale controllo del peso si effettua normalmente con il bilico pubblico.

Nel settore non mancano operatori autonomi, i quali acquistano la calce dai produttori per rivenderla: in tal caso il prezzo è franco destino.

#### **- Conglomerati bituminosi**

Costituiscono il mantello stradale e la loro composizione varia in rapporto all'impiego ed ai capitolati d'appalto delle amministrazioni pubbliche e private. In rapporto all'impiego di norma e - salvo patto specifico - una buona composizione degli strati componenti prevede le seguenti mescolanze.

I° strato: di fondo pietrischetto bituminoso per saturazione ottenuto da un metro cubo di pietrischetto diametro mm. 8-15 mescolato con 50 Kg. di bitume del tipo 80-100 pen;

2° strato: conglomerato di base Baider ottenuto con mc. 0,22 di pietrischetto 0 mm. 3~ + mc. 0,26 di pietrischetto;

3° strato: manto di úsura ottenuto con mc. 0,22 di graniglia 0 mm. 0,5-0,15 + mc. 0,28 di graniglia 0 mm. 0,5-0,8 + mc. 0,26 di graniglia 0 mm. 0,2-0,5 + mc. 0,24 sabbia 0 mm. 0,06 + Kg. 120 di bitume tipo 180200 pen.

Lit/mq. riferito a pavimento compatto 0 mm. 0,6-1,5 + 0,24 sabbia 0 0,06 + Kg. 80 di bitume 100 pen.

Il valore del conglomerato è espresso in Lit./mc. se sciolto o in Lit./ mq. riferito a pavimento compatto e varia in rapporto alla quantità e qualità dei singoli componenti adoperati.

Le forniture «a piè d'opera» sono praticate per contratto scritto con le modalità previste nei capitolati d'appalto, quando sono interessate le amministrazioni pubbliche; nell'interesse privato, invece, le condizioni di fornitura «a piè d'opera» vengono specificate su contratto scritto o anche verbalmente indicando il materiale da adoperare, il tipo d'opera da eseguire, i termini di consegna e di pagamento.

La verifica del peso si attua al bilico del fornitore.

La consegna avviene con apposite bolle di consegna a madre e figlia, franco posto di utilizzazione nel caso di amministrazioni pubbliche o da convenire per le amministrazioni private.

I pagamenti si effettuano a 30-60 gg. data fattura, salvo patti diversi.

- **Porcellane, maioliche e terraglie**

- **Lavori di vetro e cristallo**

Nessun uso accertato.

## **PRODOTTI NELLE INDUSTRIE CHIMICHE**

- **Concimi chimici**
- **Anticrittogamici**
- **Saponi, glicerina, profumeria**
- **Prodotti farmaceutici**
- **Colori e vernici**
- **Materie plastiche**
- **Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone**
- **Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole**

Nessun uso accertato.

- **Prodotti sensibili per fotografie e radiografie**

Materiale dato in lavorazione per sviluppo, stampa, inversione ecc..

La responsabilità dei laboratori fotografici e dei fotografi commercianti per i danni da perdite o da errori di lavorazione del materiale impressionato e consegnato per la lavorazione, (sviluppo, stampa, inversione ecc.) è limitata alla sostituzione con uguale materiale vergine, senza alcuna ulteriore garanzia o risarcimento, salvo apposita assicurazione al riguardo.

CAPITOLO 17

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE  
DELLA GOMMA ELASTICA**

Non sono stati accertati usi in materia.

## CAPITOLO 18

### **PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE**

- **Lampade e cavi elettrici**
- **Strumenti musicali**
- **Stracci**

Non sono stati accertati usi in materia.

TITOLO VI

**CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI**

## CAPITOLO I

### USI BANCARI

Non sono stati rilevati usi locali, ma anche nella provincia di Lecce si applicano le seguenti norme previste dagli accordi interbancari.

- 1 - *Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti* (art. 1528 Cod. civ.).

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Codice civile. Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto o Azienda di credito incaricati durante l'orario di apertura degli sportelli.

- 2 - *Pagamento diretto da parte del compratore dopo il rifiuto opposto da Istituti o aziende di credito all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso* (art. 1530 Cod. civ.).

Quando il rifiuto da parte di un Istituto o Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

3 - *Interessi di conto corrente (misura non pattuita)*

Quando la misura degli interessi, a carico della clientela, non è stata pattuita, gli Istituti ed Aziende di credito conteggiano gli interessi stessi in conformità alle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari e comunque in misura non inferiore al prime-rate A.B.I. vigenti. Gli interessi, nella misura come sopra determinata, decorrono anche sui saldi dei conti debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo e sono regolati trimestralmente producendo a loro volta interessi.

4 - *Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art. 1838 comma 2° Cod. civ.).*

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia degli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle Borse Italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'istituto o azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi, o rimborsi di titoli estratti. L'istituto od Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

5 - *Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituto od Azienda di credito (misura del compenso; art. 1838 comma 3° Cod. Civ.).*

- a) Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione gli istituti ed aziende di credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari.
- b) Sul deposito e raggruppamento dei titoli al portatore "Gli Istituti ed Aziende di credito hanno facoltà di sub-depositare, anche senza darne avviso al depositante, i titoli al portatore presso



organismi che ne permettono la custodia e l'amministrazione accentrata.

Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, gli Istituti e le Aziende di Credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità".

- c) *Termine per l'esercizio del diritto di opzione* "nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo — entro il quale le istruzioni per l'esercizio del diritto di opzione devono pervenire agli Istituti ed alle Aziende di Credito — è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione in borsa del diritto, onde consentire l'esecuzione delle disposizioni ovvero in mancanza d'istruzioni la vendita al meglio".

- 6 - *Termine usuale per il preavviso di recesso del contratto di apertura di credito a tempo indeterminato.*

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 c.c., il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, (N.B.: precedentemente il preavviso era fissato in 5 giorni) ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

- 7 - *Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere.*

Nel calcolo degli interessi di frazione di anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti ed Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale. Nel caso di effetti oggetto di sconto cambiario o finanziario non pagati

a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, e comunque in misura non inferiore al prime-rate vigente. (Art. 1283: anatocismo - usi contrari rendono lecita l'applicazione di interessi anatocistici alle operazioni bancarie).

- 8 - *Chiusura del conto corrente composto ed interesse composto.*  
Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:
- a) *per i conti e depositi non vincolati:* l'interesse semplice maturato annualmente;
  - b) *per i conti e depositi vincolati:* l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;
  - c) *per i conti correnti anche saltuariamente debitori:* l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.
- L'interesse così portato in conto produce a sua volta l'interesse nella stessa misura.
- 9 - *Rinnovamento di precedente operazione cambiaria.*  
Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria, gli istituti di credito ed Aziende di Credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e la estinzione dell'effetto in scadenza.
- 10 - *Fondi a disposizione - Significato bancario.*  
Le espressioni «fondi a disposizione» o «somme a disposizione» stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli istituti o aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari; dette somme sono infruttifere.
- 11 - *Accredito in assegni «salvo buon fine»*  
L'importo degli esami bancari, assegni circolari, vaglia ed altri similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine

e non è disponibile prima che l'istituto o azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

E' tuttavia in facoltà dell'istituto o azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'istituto o azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 del Cod. civ..

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

12 - *Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di Credito* (art. 1856 cod. civ.).

Gli incarichi che gli istituti e le aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

13 - *Operazioni di credito documentario* (artt. 1527, 1530 Cod. civ.).

Gli Istituti ed Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. civ. alle Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari accertati dalla Camera di Commercio internazionale. L'uso in questione riconosce una prassi applicata ormai da lungo tempo dalla totalità delle Aziende di credito che pongono in essere operazioni di credito documentario.

La materia è infatti pressochè priva di ogni regolamentazione normativa limitandosi il Codice Civile, appunto agli articoli 1527 e 1530 a dettare poche disposizioni relative alla vendita su documenti.

La carenza della disciplina legale, nonché l'esigenza di creare una uniformità nella disciplina di dette operazioni, anche a livello internazionale ha appunto determinato l'elaborazione da parte della Camera di Commercio internazionale delle norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari.

L'applicazione di tali norme, entrata come si è detto nella prassi costante delle aziende di credito, si collega direttamente alla riserva di applicazione degli usi esistenti in materia, prevista dagli articoli 1527 e 1530 Cod. civ.

14 - *Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia* (art. 1850 Cod. civ.).

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 Cod. Civ., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l'Istituto od Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno. L'art. 1850 Cod. Civ., nel prevedere l'obbligo del sovvenzionato di integrare la garanzia nell'anticipazione bancaria quando lo «scarto» superi il valore di un decimo, rinvia espressamente agli usi ai fini della determinazione del termine entro il quale il sovvenuto, su richiesta della Banca, deve reintegrare il rapporto originario esistente fra credito e garanzia.

Tale termine, per prassi operativa assolutamente costante, è di cinque giorni.

L'uso in questione quindi si propone di dare contenuto concreto, sulla scorta di una norma consuetudinaria in atto, al rinvio contenuto nell'art. 1850 Cod. Civ..

15 - *Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti* (art. 1283 Cod. civ.).

Nel caso di mancato pagamento alle scadenze di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

## CAPITOLO 2

### **USI DELLE ASSICURAZIONI**

Non sono stati accertati usi in materia.

## CAPITOLO 3

### **USI DELLE BORSE VALORI**

Non sono stati accertati usi in materia.

TITOLO VII

**ALTRI USI**

## CAPITOLO I

### **PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI**

Non sono stati accertati usi in materia.



## CAPITOLO 2

### USI MARITTIMI

Il carico e scarico giornaliero per i natanti a vela non aventi elevatori meccanici, quando non sono precisate le stallie nel contratto di noleggio, sono di tonnellate 40 per ogni giorno lavorativo; se i natanti invece sono dotati di verricelli meccanici, il quantitativo di carico e scarico è portato a tonnellate 80 giornaliere.

Non così per i piroscafi che, attraccati alle banchine, hanno movimento di carico e scarico giornaliero per ogni verricello di tonnellate cento per ogni giorno lavorativo.

Diritti di azienda sono quei diritti riscossi dagli agenti marittimi, ai quali è affidato il natante.

L'agente, però, è obbligato a tenere a disposizione del commerciante una certa dotazione di materiale per preservare le merci dall'umidità, fango e pioggia; a tal uopo si adoperano copertoni incerati o di plastica per il cui uso il commerciante paga una determinata prestazione giornaliera.

Per quanto riguarda il porto di Otranto non operano imbarcazioni da carico a vela.

In merito alla resa portuale di caricazione o scarica, si può attualmente considerare che il quantitativo di merce manipolata si aggira dalle 130 alle 150 tonnellate per mano di lavoro e giornata lavorativa, riferita a navi provviste di bighi di carico, in quanto nel porto di Otranto non sono disponibili mezzi meccanici.

Le tariffe dell'agenzia marittima sono regolarmente fissate su scala nazionale dalla FEDERAGENTI di Genova.

I copertoni incerati o di plastica nel porto di Otranto appartengono alla dotazione di ogni nave da carico.

Per quanto riguarda il porto di Gallipoli si debbono ritenere superati i dati di cui sopra riguardanti il carico e scarico giornaliero dei natanti a vela, considerato che tale tipo di navigazione è ormai limitato ai natanti da diporto.

Per quanto concerne i dati relativi al carico e scarico giornaliero delle navi a propulsione meccanica, la resa viene stabilita in sede di formulazione delle tariffe del lavoro portuale. Dette rese sono da porsi in relazione al tipo di merce da manipolare, al suo condizionamento (imballaggio), ai mezzi meccanici impiegati e ad altri fattori di carattere tecnico, come il tipo della nave.

## CAPITOLO 3

### **USI NEI TRASPORTI TERRESTRI**

Non sono stati accertati usi in materia.

## CAPITOLO 4

### **USI NEI TRASPORTI AEREI**

Non sono stati accertati usi in materia.

## CAPITOLO 5

### **USI NELLA CINEMATOGRAFIA**

Non sono stati accertati usi in materia.

## CAPITOLO 6

### PESCA

I sistemi di pesca, comunemente usati nella provincia di Lecce sono i seguenti:

- a) *pesca con nasse e palangresi (palancaro o conzo);*
- b) *Pesca con reti di posta e fiocina (se effettuata di notte viene chiamata con fiaccola);*
- c) *pesca con reti a strascico (sciabica);*
- d) *pesca con la lampara: tale sistema è quasi completamente in disuso, sostituito dal sistema di pesca con la cianciuola (ciangiola);*
- e) *pesca con tramagli (tramacchiari);*
- f) *pesca con reti a corrente (motolara);*

I pescatori vengono retribuiti con l'assegnazione di una parte del prodotto pescato che varia a seconda delle località e dei sistemi di pesca, e precisamente:

*Nel Comune di Melendugno (S. Foca e S. Andrea)*

*La pesca con nasse e palangresi (oggi non più praticata) si effettuava con una barca e l'equipaggio era composto da cinque uomini, compreso il proprietario. Dalla massa del pescato si toglievano le*

spese ed il netto ricavo si divideva in otto parti, di cui tre spettavano al proprietario della barca e degli attrezzi e cinque venivano ripartite tra i membri dell'equipaggio, compreso il proprietario.

*La pesca con reti di posta e fiocina si effettua con una barca e l'equipaggio è composto da due uomini. Dalla massa del pescato si tolgono le spese ed il netto ricavo si divide in cinque parti, di cui due spettano al proprietario della barca e degli attrezzi e tre si dividono tra i membri dell'equipaggio.*

*La pesca con la cianciola viene effettuata con quattro barche, di cui due portano la rete e due le luci, e diciotto uomini di equipaggio. Dalla massa del pescato si tolgono le spese ed il netto ricavo si divide in trenta parti di cui diciotto spettano all'equipaggio e dodici al proprietario (o proprietari) delle barche.*

*La pesca con la lampara (oggi in disuso) veniva effettuata con tre barche, di cui due portavano le luci ed una la rete, e undici uomini di equipaggio. Tolte le spese, il netto ricavato veniva diviso in diciotto parti, di cui undici andavano divise tra i membri dell'equipaggio e sette spettavano al proprietario (o proprietari) delle barche.*

In tutti questi sistemi di pesca, se c'era un capobarca, gli spettava un compenso extra a carico del proprietario. In tal caso, eventuali danni alle barche o agli attrezzi, causati dall'equipaggio erano a carico del capobarca. Erano invece a carico del proprietario se, pur in presenza del capobarca, egli partecipava alle operazioni della pesca. Oggi, però, le barche sono quasi sempre di proprietà degli stessi pescatori.

Il rispetto di una determinata distanza fra una barca e l'altra non rientra più nelle consuetudini locali. E' ovvio, però, che non si può stare tanto vicini da «calare» le reti una sull'altra: in tal caso, la responsabilità è a carico di chi ha «calato» la propria rete su quella che era già stata calata in acqua in precedenza.

Comunque oggi per consuetudine, si deve solo rispettare la «posta» già occupata da un'altra barca (per «posta» deve intendersi un determinato punto ben individuato e conosciuto, dove si ritiene che ci sia maggiore probabilità di realizzare una buona pesca).

Perché possa affermarsi che una barca ha la sua «posta», come tale inoccupabile da parte di altri, occorre che ogni sera, poco prima del tramonto del sole, la barca stessa si rechi (quando, naturalmente, le condizioni meteorologiche e la «forza» del mare lo consentano) a calare le reti sulla predetta «posta». Nel caso ciò non si verifichi, anche per una sola volta, la «posta» già occupata è ritenuta libera, e viene, quindi, occupata dalla barca che, per prima, vi «cala» le proprie reti.

#### *Nel Comune di Otranto*

*La pesca con la lampara* si esercita con tre barche, di cui una porta la rete e due portano le luci, e undici uomini di equipaggio. Il guadagno si divide in diciassette parti, di cui sei spettano alle barche ed agli attrezzi e undici vengono ripartite tra i membri dell'equipaggio.

*La pesca con la fiaccola* si esegue con una sola barca e due uomini di equipaggio. Il guadagno si divide in tre parti, e cioè, uno alla barca e due ai pescatori.

*La pesca delle aguglie* viene eseguita con due barche e otto uomini di equipaggio. Il guadagno si divide in quattordici parti, e cioè, sei agli attrezzi e barche e otto ai pescatori.

*La pesca con nasse o palangresi* (palancaro o conzo) viene eseguita con una sola barca e quattro uomini di equipaggio. Il guadagno viene diviso in sette parti, e cioè una alla barca, due agli attrezzi e quattro ai pescatori.



*La pesca con tramagli si esegue con una sola barca e quattro uomini di equipaggio. Il prodotto della pesca si divide in otto parti di cui due spettano alla barca, due agli attrezzi e quattro all'equipaggio.*

*La pesca agli argentini e la pesca con la lenza si eseguono con una sola barca e tre uomini di equipaggio. Il prodotto si divide in quattro parti, di cui tre vanno all'equipaggio ed una viene divisa in parti uguali alla barca ed agli attrezzi.*

Se gli attrezzi non sono del proprietario della barca, il proprietario di essi dovrà dare a quest'ultimo la metà di una sua quota.

Se c'è un capobarca, gli compete un premio extra, che è in genere la metà di una quota ed è a carico del proprietario della barca; i danni alle barche e agli attrezzi sono sempre a carico del proprietario.

La distanza tra le barche, a seconda dei sistemi di pesca in base all'uso locale, è dai dieci ai quindici metri.

#### *Nel Comune di Uggiano (Porto Badisco)*

*La pesca con reti di posta e fiocina viene effettuata con una barca e due uomini di equipaggio. Il guadagno si divide in tre parti e cioè, uno alla barca e due ai pescatori.*

*La pesca con reti a strascico viene effettuata con una barca e tre uomini di equipaggio. Il guadagno si divide in cinque parti di cui una alla barca, una agli attrezzi e tre ai pescatori.*

*La pesca con cianciuola viene effettuata con quattro barche e con undici uomini di equipaggio: una barca porta la rete e le altre tre le luci. Le spese sono a carico del proprietario (o dei proprietari) delle barche ed il prodotto viene diviso in due parti uguali di cui una*

viene ripartita tra i membri dell'equipaggio e l'altra spetta al proprietario (o viene divisa tra i proprietari) delle barche.

In tutti questi sistemi di pesca, in genere, il proprietario della barca ha le funzioni di capobarca e tutti i danni sono a suo carico.

#### *Nel Comune di S. Cesarea Terme*

I due soli sistemi di pesca praticati, e cioè con reti da posta e fiocina (se di notte, con la lampara) e con reti a corrente (motulara) vengono effettuati con una sola barca e tre uomini di equipaggio.

Il pescato, tolte le spese, si divide in quattro parti di cui una alla barca e attrezzi e tre ai membri dell'equipaggio.

#### *Nel Comune di Castro (Castro Marina)*

*La pesca con la cianciuola*, viene effettuata con 4/5 barche, di cui una porta la rete e 3/4 le luci, e 12 uomini di equipaggio. Il pescato, detratte le spese limitatamente al solo petrolio agevolato, viene diviso in 22 parti, 13 delle quali vanno all'equipaggio e 9 al proprietario o proprietari delle barche ed attrezzi.

*La pesca con nasse o palangresi* viene eseguita con una barca e tre uomini di equipaggio. Detratta la spesa per l'esca, il prodotto viene diviso in 4 parti, di cui una va al proprietario della barca e degli attrezzi e 3 all'equipaggio. I danni sono a carico di tutti i componenti l'equipaggio.

*La pesca con tramagli* si esegue con una barca e 3 uomini di equipaggio. Il prodotto viene diviso in 4 parti, di cui una spetta al proprietario della barca e degli attrezzi e tre all'equipaggio. Le spese per gli eventuali danni agli attrezzi sono a carico di tutti i componenti l'equipaggio.

*La pesca con rete alla deriva (per le sardine e sgombri) si esegue con una barca e 4 uomini di equipaggio. Il prodotto pescato viene diviso in 5 parti, di cui una va al proprietario della barca ed attrezzi e quattro parti divise fra l'equipaggio. Le spese per eventuali danni alle attrezzature sono a carico del proprietario del natante.*

Non risulta più praticata la pesca con la "lampara" e con "reti a strascico".

#### *Nel Comune di Tricase (Tricase Marina)*

*Per la pesca con reti a strascico (sciabica) e per quella con palangresi, eseguita con una barca equipaggiata con tre o quattro uomini, tolte le spese il prodotto pescato viene diviso in tre o quattro parti uguali di cui una alla barca e attrezzi e le rimanenti parti divise fra i componenti l'equipaggio.*

Per gli altri sistemi di pesca il prodotto pescato viene diviso in parti uguali, di cui una al proprietario della barca e attrezzi e le rimanenti parti divise fra i componenti l'equipaggio. Le spese sono a carico del proprietario del natante.

Quando la pesca richiede l'impiego della lampara (esempio la pesca degli sgombri con lenza) gli utili vanno divisi in parti uguali fra i componenti l'equipaggio, detratte le spese del petrolio.

#### *Nel Comune di Corsano (Marina di Novaglie)*

*La pesca con reti da posta, nasse e palangresi viene effettuata con una barca e 3-4 uomini di equipaggio. La metà del prodotto pescato va al proprietario della barca e attrezzi e l'altra viene divisa in parti uguali tra i componenti l'equipaggio. I danni e le spese sono a carico del proprietario o proprietari.*

Altro sistema di pesca praticato in zona è quello per la cattura degli sgombri che viene eseguita con una barca munita di lampara ed equipaggiata con 2-3 uomini. Ogni membro dell'equipaggio è munito di lenza a mano con la quale pesca nel branco di sgombri raccolto sotto la luce.

Il prodotto pescato, detratte le spese del petrolio, va diviso in 3-4 parti di cui una va al proprietario della barca e le altre fra i componenti l'equipaggio.

#### *Nel Comune di Castrignano del Capo (Leuca)*

Se i componenti l'equipaggio del natante sono cinque, innanzi tutto si preleva un chilogrammo di pesce scelto per conto del proprietario della barca, il rimanente si vende ed il ricavato, detratte le spese, si ripartisce per il 65% ai 5 pescatori e per il 35% al proprietario della barca.

Se invece i pescatori addetti alla barca sono quattro, restando le detrazioni di cui sopra, il ricavato del prodotto va diviso per il 60% ai quattro pescatori e per il 40% al proprietario della barca.

#### *Nel Comune di Gallipoli*

La pesca con «nasse» viene esercitata a mezzo di battelli a motore, il cui equipaggio è composto da tre uomini, due dei quali si recano in zona di pesca per posare gli attrezzi o provvedere al loro recupero, mentre il terzo membro resta a terra per preparare le esche e per effettuare le riparazioni del caso agli attrezzi danneggiati.

Il ricavato della vendita del prodotto pescato, al netto delle spese sostenute per l'acquisto dell'esca, del carburante ecc. viene diviso in cinque parti, delle quali una spetta a ciascun membro dell'e-

quipaggio e due al proprietario della barca che deve provvedere a tenere in efficienza il natante stesso con tutte le dotazioni necessarie.

*La pesca con «palangresi»* viene esercitata a mezzo di motobarca con a bordo cinque uomini di equipaggio.

Del ricavato, netto delle spese, vengono fatte nove parti che vengono così suddivise:

- a) n. 3 parti al proprietario del natante e degli attrezzi;
- b) n. 1 parte per ogni componente l'equipaggio;
- c) n. 1 parte fra tutto l'equipaggio; in proporzione al merito dimostrato da ciascuno.

*La pesca con «reti da posta»* viene effettuata con barche, il cui equipaggio si compone di cinque uomini.

Il ricavato netto della pesca viene suddiviso in sette parti delle quali cinque spettano all'equipaggio e due al proprietario della barca e degli attrezzi.

Il proprietario del mezzo, dai propri proventi, elargisce, a suo giudizio, un compenso extra in favore del comandatario del natante.

*La pesca con le reti del tipo «sciabica»* viene effettuata con due barche a remi, equipaggiate rispettivamente con 4 e 2 uomini, ed un natante a motore, con una persona a bordo, avente la funzione di rimorchiare le prime due barche, onde raggiungere con maggiore sicurezza la zona di pesca.

Il ricavato netto del pescato viene suddiviso in ventisette parti così distribuite:

- a) n. 4 parti al proprietario delle barche a remi e degli attrezzi;
- b) n. 7 parti all'equipaggio;
- c) n. 1 parte al comandatario della barca a motore;

- d) n. 1 parte fra tutti gli uomini che hanno partecipato alla pesca, in rapporto al merito di ciascuno.

*La pesca con reti del tipo «cianciolo» viene effettuata con cinque barche a remi, delle quali quattro sono munite di «lampara», ed una, a motore che reca le reti, equipaggiate complessivamente con diciassette uomini.*

Il ricavato netto del pescato viene suddiviso in ventisette parti così distribuito:

- a) n. 7 parti al proprietario del natante a motore e delle reti;
- b) n. 17 parti all'equipaggio;
- c) n. 1 parte al comandatario della barca a motore;
- d) n. 1/2 parte per ciascun proprietario delle quattro barche a remi, munite di «lampara».

Non risulta più praticata la pesca con la "tonnara".

*Nei Comuni di Porto Cesareo, Nardò (S. Maria al Bagno e S. Caterina)*

Il ricavato della pesca viene ripartito in parti uguali fra l'equipaggio, calcolando la barca e gli attrezzi per la pesca come un componente dell'equipaggio stesso.

*La pesca con nasse viene effettuata a mezzo di barca con a bordo numero quattro uomini di equipaggio, dei quali uno è il proprietario della barca e di tutta l'attrezzatura occorrente per la pesca. Il prodotto viene diviso in sei parti, due delle quali spettano al proprietario per la barca e l'attrezzatura, il resto viene diviso in parti uguali tra i componenti dell'equipaggio (quattro persone compreso il proprietario). Lo stesso dicasi per la pesca con palangresi.*

*La pesca con reti di posta viene effettuata con barca e con 4 persone di equipaggio; uno di essi è il proprietario della barca e dell'attrezzatura. Il prodotto viene diviso in cinque parti, una delle qua-*

li a favore della barca e dell'attrezzatura ed il rimanente a favore dell'equipaggio, proprietario compreso.

*La pesca con la fiocina* viene effettuata con una barca e con un equipaggio di tre persone. Il prodotto viene diviso in quattro parti, di cui una alla barca compresa l'attrezzatura ed il resto diviso in tre (compreso il proprietario).

*La pesca con la tonnara* si effettua con cinque barche e con quindici uomini di equipaggio. Il prodotto pescato viene ripartito nella misura dell'80% al proprietario e del restante 20% all'equipaggio.

Tale tipo di pesca non risulta più praticata nel Comune di Nardò.

Quando non si effettua la pesca, gli uomini percepiscono un minimo di salario con l'obbligo di riparare le reti.

*Vendita di pesce fresco.* Avviene direttamente sul luogo di pesca con consegna al rivenditore.

Il prezzo viene stabilito al momento della compravendita e si versa in contanti.

*Nel Comune di Morciano di Leuca (Marina di Torre Vado)*

La pesca con reti di posta, nasse, viene effettuata con barche e con un numero variabile di uomini di equipaggio.

Se i pescatori addetti alla barca sono cinque, si preleva prima una certa quantità di pesce (mancia) da dividere a tutto l'equipaggio poi si vende il rimanente pesce pescato e il ricavato si divide nella proporzione del 60% ai pescatori e del 40% al proprietario della barca o membro di equipaggio.

## CAPITOLO 7

### CACCIA

E' buona norma evitare di recar fastidio agli altri cacciatori sul posto di caccia e di tagliare la strada, salvo particolari circostanze, procurando il minor disturbo possibile.

E' doveroso e utile rispettare le distanze fra coloro che sono appostati in attitudine di caccia.

Il cacciatore che con il proprio cane *ha levato* la selvaggina ha diritto di ritrovarla senza essere disturbato. Ove altro cacciatore l'abbia uccisa, il proprietario del cane (ancorché abbia sbagliato il colpo) fa sua la preda rifondendo la cartuccia o le cartucce impiegate dall'altro.

Il cacciatore più vicino ha diritto di sparare un selvatico di «paso» che si posi sul terreno o su di un albero a lui più vicini.

Il selvatico abbattuto o ferito da un cacciatore spetta a quest'ultimo anche se rinvenuto da altri.

Non si deve sparare un selvatico fuori tiro per non danneggiare altro cacciatore verso il quale l'animale si sta dirigendo.



## COMPRAVENDITA DI AUTO USATE

La saturazione del mercato automobilistico, oggi si può reggere quasi esclusivamente con il cambio dell'usato, che si svolge prevalentemente presso i rappresentanti e concessionari delle auto nuove; e poiché costoro difficilmente hanno la possibilità di occuparsene direttamente o a mezzo di propri dipendenti, sorge la necessità di avvalersi dell'opera dei mediatori.

Non esiste una tariffa — sia pure negli usi — per il costo della prestazione, che è tuttavia, variabile in funzione dei seguenti molteplici fattori.

- a) l'auto di cilindrata inferiore (cosiddetta «utilitaria») richiede meno lavoro per trovare l'acquirente; mentre non è così per quelle di media e grossa cilindrata;
- b) la marca dell'auto influisce a facilitare o a rendere più complessa l'opera della contrattazione;
- c) determinante è il fattore della serietà e competenza del mediatore, poiché trattasi di un commercio tipicamente fondato sulla fiducia.

Pertanto, non essendovi una tariffa fissa, di solito il compenso viene concordato fra le parti; ma la provvigione è dovuta sempre per metà da ambedue i contraenti.

I limiti dei compensi si possono determinare come appresso: per una utilitaria il compenso viene arrotondato da un minimo di L. 10.000 ad un massimo di 20.000 lire; mentre per le macchine di grossa cilindrata, il compenso varia dalle 20 alle 30 mila lire compenso però che è sempre dovuto da ambedue le parti nella misura della metà per ciascuna di esse; per volerlo indicare con un coefficiente di percentuale, esso può variare dal 2 al 4% (ma sempre dovuto da ambedue i contraenti) del valore attuale dell'usato.

In questi ultimi anni va sviluppandosi il commercio delle autovetture usate anche attraverso i cosiddetti «saloni dell'usato» con vendita diretta al cliente.

## APPENDICI

**Termini per le locazioni  
di immobili urbani nei vari comuni**

COMUNI	<i>Termini intimazione licenza per finita locazione</i>	<i>Termine per il rilascio degli immobili</i>
1) Acquarica		
2) Alessano	—	
3) Alezio	—	
4) Alliste	—	
5) Andrano		
6) Aradeo	30 aprile	31 agosto
7) Arnesano	—	
8) Bagnolo	4 mesi prima della data del rilascio	31 agosto
9) Botrugno	—	
10) Calimera	—	
11) Campi S.	3 mesi prima del 31 agosto	31 agosto
12) Cannole		
13) Caprarica	31 marzo	31 agosto
14) Carmiano	31 maggio	31 agosto
15) Carpignano	—	
16) Casarano	—	
17) Castri	31 marzo	31 agosto
18) Castrig. G.	mezzo di marzo	31 agosto
19) Castrig. C.	—	
20) Cavallino	Domenica in Albis	10 agosto
21) Collepasso	—	
22) Copertino	30 marzo	10 agosto
23) Corigliano	—	
24) Corsano	—	

COMUNI	<i>Termini intimazione licenza per finita locazione</i>	<i>Termine per il rilascio degli immobili</i>
25) Corsi	28 febbraio	29 giugno
26) Cutrofiano	31 maggio	31 agosto
27) Diso	—	
28) Gagliano	—	
29) Galatina	—	
30) Galatone	31 giorni prima della scadenza di contratto	
31) Gallipoli	30 aprile	
32) Giuggianello	Entro fine marzo	
33) Giurdignano		
34) Guagnano	Due mesi prima	
35) LECCE	Sino al 2° lunedì dopo Pasqua case e negozi	10 agosto per le case; 31 agosto per i negozi
36) Lequile		
37) Leverano	2ª quindicina aprile a tutto maggio	15 agosto (fatta eccezione per quelli affittati a mese)
38) Lizzanello	aprile	agosto
39) Maglie	31 maggio	30 giugno
40) Martano	31 marzo	15 agosto
41) Martignano	31 marzo	31 agosto
42) Matino	—	
43) Melendugno	Non oltre otto giorni dopo Pasqua	10 agosto
44) Melissano	30 settembre	1° gennaio
45) Melpignano	—	22 luglio
46) Miggiano	—	
47) Minervino	marzo	10 agosto

COMUNI	<i>Termini intimazione licenza per finita locazione</i>	<i>Termine per il rilascio degli immobili</i>
48) Monteroni	31 maggio	10 agosto
49) Montesano		
50) Morciano		
51) Muro Leccese	31 marzo	29 giugno
52) Nardò	Entro il mese di marzo	1° sabato di agosto
53) Neviano	31 marzo	31 luglio
54) Nociglia	marzo	31 agosto
55) Novoli	marzo ed aprile	31 agosto
56) Ortelle	31 marzo	31 dicembre
57) Otranto	—	
58) Palmariggi	Tre mesi prima	15 agosto
59) Parabita	—	
60) Patù	—	
61) Poggiardo	—	
62) Presicce	4 mesi prima	31 dicembre
63) Racale	—	
64) Ruffano	—	
65) Salice	4 mesi prima	31 agosto
66) Salve	—	
67) Sanarica	31 marzo	15 agosto
68) S. Cesario	3 mesi prima	10 agosto
69) S. Donato	Fino a 8 giorni dopo Pasqua	31 agosto per S. Donato 10 agosto per Gagliano
70) Sannicola	31 maggio	31 luglio
71) S. Pietro	31 marzo	10 agosto

COMUNI	<i>Termini intimazione licenza per finita locazione</i>	<i>Termine per il rilascio degli immobili</i>
72) S. Cesarea	31 marzo	31 agosto
73) Scorrano	31 marzo	29 giugno
74) Seclì	—	
75) Sogliano	31 maggio	31 agosto
76) Soleto	—	
77) Specchia	—	
78) Spongano	—	
79) Squinzano	31 maggio	31 agosto
80) Sternatia	31 mano	16 agosto
81) Supersano	31 marzo	30 settembre
82) Surano	—	
83) Surbo	—	
84) Taurisano	Fine marzo	31 agosto
85) Taviano	—	
86) Tiggiano	—	
87) Trepuzzi	—	
88) Tricase	—	
89) Tuglie	—	
90) Ugento	—	
91) Uggiano	—	
92) Veglie	31 marzo	31 agosto
93) Vernole	—	
94) Zollino	febbraio	31 agosto



## Tavole di ragguaglio di pesi e misure locali

N.B. (riferimento alle legge metrica 23-8-1980 n. 7988)

Nei contratti si deve fare esclusivamente riferimento alle misure legali.

COMUNE	Tomolo equivalente ad are	Tomolo raso per aridi equi- vale a litri	SALMA EQUIVALE A LITRI			Carro di letame equivalente a q.li	Cantaro equivalente a kg.	ANNOTAZIONI
			per mosto	per vino	per olio			
Acquarica del C.	49,49,00	56,00	175,00	175,00	160,00	(1)	82,50 (2)	(1) variabile secondo la grandezza (2) è una misura in completo disuso.
Alessano	49,44,00 (1)	56,00 (2)	176,00 (3)	175,00 (3)	175,00 (4)	5	88,00 (5)	(1) formato da due picciolate, oppure da 8 stoppellate, ovvero da 1600 passi quadrati. Il passo lineare è di mt. 1,758.  (2) si divide in 2 piccioli, ovvero in 8 stoppelli. Per la misurazione di piselli, lupini, biada, ulive, si adot- ta il tomolo, invece che raso, col- mo.  (3) è formata da 4 barili ovvero da 10 mezzoni, oppure da 40 quarte.  (4) si divide in 10 staja ovvero in 20 mine, oppure in 320 pignatelle.  (5) è formato da 20 pise, oppure da 100 rotoi.

Alezio	63,00,00	52,00	175,00	175,00	175,00	5	86,00	(1) oppure da kg. 160.
Alliste	77,76,00	56,00	175,00	175,00	175,00	-	88,00	
Andrano	49,76,00	56,00	175,00	175,00	175,00	4	88,00	(1) oppure da kg. 160.
Aradeo	(1)	56,00	175,00	175,00	175,00	-	-	(1) il tomolo di superficie non è in uso nel Comune; la misura locale invece è l'«orto» che equivale ad are 22,68.
Arnesano	62,56,00	56,00	186,66	175,00	(1)	5 a 7	-	(1) molti anni fa era costituita da 10 staia di lt. 16; attualmente è costituita da 10 staia di kg. 16.
Bagnolo del Salento	63,00,00	56,00	180,00	175,00	175,00	4 a 6	90,00	
Botrugno	49,00,00	56,00	175,00	175,00	175,00	6,50	-	
Calimera	62,56,98	56	186,66	175,00	(1)	5 a 8	89,09	(1) è composta da 10 staia. (2) è composto da 100 rotoli.
Campi Salentina	62,57,98	56	180,00	175,00	160,00	(1)	-	(1) di stailatico equivale a q.li 5, di altro letame equivalente a p.li 8.
Cannole	63,75,00	56,00	180,00	175,00	173,700	4,50	90,00	(1) tale misura si riferisce ad olio chiaro; la salma di olio mosto è di lt. 175.
Caprarica di Lecce	62,82,00	57,00	175,00	175,00	165,00	8	-	(2) varia a seconda della qualità e della varietà.

COMUNE	Tomolo equivalente ad are	Tomolo raso per aridi equi- vale a litri	SALMA EQUIVALE A LITRI			Carro di letame equivalente a q.li	Cantaro equivalente a kg.	ANNOTAZIONI
			per mosto	per vino	per olio			
Carmiano	62,99,00	56,00	186,00	175,00	160,00	11	88,00	
Carpignano	63,66,00	55,55	180,00	175,00	175,00	6 a 8	89,00	
Casarano	77,77,00	56,00	175,00	175,00	175,00	8 a 10	-	
Castri di Lecce	62,56,98	56,00	186,00	175,00	165,00	-	-	
Castrignano del C.	49,77,28	56,00	175,00	175,00	165,00	7	90,00	
Castrignano dei G.	63,00,00	56,00	180,00	175,00	175,00	6	86,00	
Cavallino	62,56,98	56,00	186,66	175,00	175,00	6,50	88,00	
Collepasso	62,5698	56,00	175,00	175,00	175,00	(1)	88,00	(1) è uguale a 24 canestre da 4 stop- pelli.
Copertino	62,81,58 (1)	55,55 (2)	185,66	175,00	160-165	6	89,100	(1) comunemente equvale ad are 63. (2) comunemente equvale a lt. 56.
Corigliano	63,00,00	56,00	175,00	175,00	175,00	-	-	
Corsano	53,00,00	50,00	175,00	175,00	175,00	7	90,00	dette misure sono state quasi completamente sostituite da quel- le del sistema metrico decimale.
Cursi	62,79,00	-	175,00	175,00	162,00	-	-	
Cutrofiano	63,00,00	56,00	175,00	175,00	175,00	10	90,00	

Diso	49,76,00	56,00	186,00	175,00	160,00	6 1/2	88,00	
Gagliano del Capo	49,75,00	56,00	175,00	175,00	175,00	5 a 10	-	
Galatina	63,00,00	56,00	175,00	175,00	175,00	7,50	80,00	(1) 25 canestre.
Galatone	63,00,00	56,00	186,00	175,00	175,00	7	82,50	
						(1)		
Gallipoli	62,56,00	55,75	186,00	175,00	175,00	7-8	88,00	(1) oppure kg. 160.
					(1)			
Giuggianello	49,75,00	56,00	180,00	175,00	172,00	8	90,00	
Giurdignano	62,75,00	55,75	192,500	175,00	175,00	-	85,00	
Guagnano	62,57,98	56,00	185,00	175,00	160,00	7	88,00	
Lecce	63,00,00	55,55	186,13	174,50	168,00	8 circa	89,1	(1) è uguale a 34 canestre di mezzo tornolo ognuna; il peso è variabile a seconda dell'umidità.
Lequile	62,56,98	56,00	186,66	175,00	160,00	(1)	80,00	(2) non è usato.
							(2)	
Leverano	63,00	56,00	-	175,00	160,00	7 a 12	-	
Lizzanello	63,00	56,00	186,500	175,00	160,00	7 a 9	-	
Maglie	62,56,97	55,5451	173,5786	173,5786	-	6	89,0997	(1) uguale a caraffe 240. (2) uguale a rotoli 175, pari a kg. 155,925 e ad ettolitri 1,707277.
			(1)	(1)	(2)			
Martano	62,98,80	55,55	175,00	175,00	(1)	-	89,10	(1) uguale a litri 175 per olio mosto ed a litri 165 per olio chiaro.

COMUNE	Tomolo equivalente ad are	Tomolo raso per aridi equi- vale a litri	SALMA EQUIVALE A LITRI			Carro di letame equivalente a q.li	Cantaro equivalente a kg.	ANNOTAZIONI
			per mosto	per vino	per olio			
Martignano	63,63,00	56,00	-	-	160,00	-		
Matino	77,77,00	56,00	175,00	175,00	175,00 (1)	80,00	(1) kg. 160. (2) Canestre 20.	
Melendugno	63,00,00	56,00	186,00	175,00	185,00	88,00		
Melissano	77,76,00	56,00	175,00	175,00	175,00	-		
Melpignano	62,56,98	55,52	186,13	170,00	174,67	-		
Miggiano	49,76,00 (1)	56,00	175,00	175,00	176,00 (2)	90,00	(1) si compone di 2 picciolate o di 8 stoppellate. (2) kg. 160.	
Minervino di Lecce	49,49,00	56,00	186,00	175,00	175,00	89,00		
Monteroni	63,00,00	56,00	186,66	175,00	160,00 (1)	-	(1) la salma di olio mosto equivale a litri 166.	
Morciano	49,76,00	56,00	186,00	175,00	175,00	80,00		
Muro Leccese	49,75,00	56,00	175,00	175,00	160,00	89,200		
Nardò	63,00,00 (1)	56,00	186,00	175,00	175,00 (2)	89,160 (3)	(1) è uguale a 8 stoppelli di mc. 787,50. (2) kg. 160. (3) formato da 100 rotoli.	
Neviano	63,00,00	50,00	196,00	175,00	175,00	-		
Nociglia	49,00,00	56,00	175,00	175,00	175,00	-		

Novoli	62,56,98	56,00	186,000	175,00	160,00	7	88,00	
Ortelle	49,43,00	56,00	189,00	175,00	175,00	5	88,00	
Otranto	62,54,98	56,00	186,00	175,00	175,00	3	89 e e 32/112	
Palmariggi	49,19,00	56,00	180,00	175,00	160,00	4	100	
Parabita	69,44,00	55,54	175,00	175,00	175,00	7,92	-	
Patù	49,00,00	56,00	175,00	175,00	175,00	3-4	-	
Poggiardo	49,76,00	55,54	175,00	175,00	175,00	6,80	90	(1) formato di 34 panieri
Presicce	49,43,78	56,00	175,00	175,00	175,00	(1)		
Racale	77,76,00	55,56	175,00	175,00	160,00	10	85,00	
Ruffano	49,76,00	56,00	180,00	180,00	160,00	-	89,00	
Salice Salentino	63,00,00	56,00	186,50	175,00	160,00	5-6	89,50	
Salve	49,44,00	56,00	175,00	175,00	160,00	7 a 8	93,600	(1) formato da n. 30 canestre.
Sanarica	49,43,78	56,00	175,00	175,00	175,00	(1)	88,00	(1) kg. 160.
	(1)	(2)	(3)	(3)	(1)	5	-	(1) formato da 2 picciolate o da 8 stoppellate.
					(4)			(2) equivale a 2 piccioli, oppure ad 8 stoppelli.
								(3) equivale a 20 mezze.
								(4) equivale a 10 stiaie, oppure a 20 mine, oppure a 40 quarti, oppure a 320 pignatele.
S. Cesario di Lecce	62,56,98	55,50	187,00	175,00	160,00	-	-	

COMUNE	Tomolo equivalente ad are	Tomolo raso per aridi equi- vale a litri	SALMA EQUIVALE A LITRI			Carro di letame equivalente a q.li	Cantaro equivalente a kg.	ANNOTAZIONI
			per mosto	per vino	per olio			
S. Donato	62,99,00	55,75	180,00	175,00	160,00	-	90,00	
S. Nicola	63,00,00	55,54	175,00	175,00	175,00	5	89,10	
S. Pietro in Lama	62,56,98	55,54	186,00	175,00	170,00	5 a 10	89,10	
S. Cesarea Terme (1)	50,05,58	55,75	175,00	175,00	175,00	-	-	(1) nella frazione di Vitigliano, il tomolo equivale ad a. 49,43,78.
Scorrano	49,75,00	55,55	186,00	175,00	162,00	6	89,100	
Sogliano Cavour	63,00,00	56,00	186,66	175,00	175,00	8 a 12	89,00	
Soleto	62,56,98	56,00	175,00	175,00	175,00	5 a 7	89,00	
Specchia	49,76,00	56,00	175,00	175,00	160,00	-	88,00	
Spongano	49,75,00	56,00	175,00	175,00	175,00	10	89,00	
Squinzano	63,63,00	50,00	185,00	175,00	160,00	-	92,00	
Sternatia	62,56,98	56,00	175,00	175,00	175,00	9	90,00	
Supersano	49,76,00	56,00	175,00	175,00	175,00	-	-	(1) kg. 160.
Surano	49,76,00	56,00	175,00	175,00	175,00	-	90,00	(2) Panare 32.
				(1)		(2)		
Surbo	63,00,00	56,00	175,00	175,00	160,00	10	-	
Taurisano	49,43,78	56,00	175,00	175,00	175,00	-	88,00	(1) kg. 160.
				(1)				



Taviano	84,12,00	56,00	175,00	175,00	175,00	175,00	89,00	(1) kg. 160.
Tiggiano	49,43,78	56,00	175,00	175,00	175,00	175,00		
Trepuzzi	63,00,00	56,00	186,00	175,00	160,00	4	80,00	
Tricase	49,76,00	56,00	175,00	175,00	175,00	4 a 7	88,00	
Tuglie	62,56,00	56,00	187,20	175,00	175,00	7 a 10	89,10	(1) kg. 160.
					(1)	(2)		(2) equivale a 27 canestre, ciascuna di un picciolo il quale equivale a 4 stoppelli; delle 27 canestre che formano il carro 14 sono rase e 13 colme.
Ugento	77,76,00	56,00	185,00	175,00	175,00	3	89,00	(1) nella frazione di Gemini il tomolo di superficie equivale ad are 62,56,98.
Uggiano La Chiesa	49,44,00	56,00	186,00	175,00	160,00	6	90,00	(1) formato da 25 panieri.
						(1)		
Veglie	62,98,81,58	56,00	186,6656	174,999	167,87	-	89,099	
Vernole	63,64,00	-	176,00	175,00	162,00	6 a 10	-	(1) la salma di olio mosto equivale a litri 166.
Zollino	63,63,00	56,00	175,00	175,00	175,00	8	96,00	

**Tabelle delle provvigioni  
per l'attività di mediazioni**

	Dal	
	Venditore	Compratore
<b>Immobili urbani</b>		
Compravendita di immobili urbani	2%	2%
<b>Immobili rustici</b>		
Compravendita di immobili rustici	2% sino a 5 milioni 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -1% oltre i 5 milioni	2% sino a 5 milioni 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -1% oltre i 5 milioni
	Locatore	Locatario
<b>Affittanze di fondi rustici</b>	-	Sulla prima annualità di affitto l'1,50%
<b>Locazione di appartamenti e di camere mobiliate:</b>		
per contratti mensili, sulla prima mensilità	5%	5%
per contratti superiori ad 1 mensilità e inferiori ad 1 annualità sul canone intero periodo	3%	3%
per contratti annuali e plur., sul canone del 1° anno di locazione	5%	5%
<b>Locazione di appartamenti e di camere non mobiliate:</b>		
per contratti annuali e pluriennali, sul canone del 1° anno di locazione	3%	3%

	Dal	
	Venditore	Compratore
<b>Locazione di locali ad uso di negozi in genere, ad uso di ufficio, industrie, cinema, teatri, ecc.:</b>		
per contratti annuali e pluriennali, sul canone del 1° anno di locazione	3%	3%
<b>Locazione di ville, di case di soggiorno estivo, ecc.</b>		
sul canone pattuito per la stagione	2%	2%
	<b>Venditore</b>	<b>Compratore</b>
<b>Compravendita di bestiame bovino da latte e da macello</b>	1 - 2%	1 - 2%
<b>Autoveicoli usati</b>		
a) - sino a 1100 di cilindrata	L. 5.000 - 10.000	L. 5.000 - 10.000
b) - di cilindrata superiore	L. 10.000 - 15.000	L. 10.000 - 15.000
	2 - 4%	2 - 4%
<b>Ortofrutticoli</b>		
la provvigione è corrisposta dalla sola parte che ha richiesto l'opera del mediatore in ragione dell'1% per i prodotti ortofrutticoli freschi e del 2% per la frutta secca		
<b>Uve da vino</b>	L. 500 per q.le	L. 500 per q.le
<b>Mosti, Vini</b>	L. 400 per q.le	L. 400 per q.le
<b>Vinaccioli</b>	L. 200 per q.le	L. 200 per q.le
<b>Fecce</b>	L. 100 per q.le	L. 100 per q.le
<b>Olio di Sansa</b>		
La provvigione è corrisposta soltanto dal compratore in ragione di L. 100 per q.le		L. 100 per q.le
<b>Olio</b>		L. 250

## **LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) MOBILIARE**

La locazione finanziaria, o “LEASING”, mobiliare costituisce una pratica commerciale di recente sviluppo.

Non sono stati accertati usi locali in materia.

Tuttavia si ritiene di rilevante interesse pubblicare nella appendice alla presente raccolta, il testo delle clausole che vengono di solito utilizzate nei contratti relativi a tale particolare specie di locazione.

### **TESTO**

#### **ART. I**

#### **DEFINIZIONE**

Per operazioni di locazione finanziaria mobiliare si intendono le operazioni di locazione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente), su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

## ART. 2

### **SCELTA DEL FORNITORE**

L'utilizzatore sceglie il fornitore del bene e concorda preventivamente con lui il tipo del bene, le relative caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo nonché i tempi e le modalità di consegna.

L'utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene e alla scelta del fornitore compresi anche quelli inerenti l'inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, l'esistenza di vizi o difetti palesi o occulti.

Per tali ipotesi l'utilizzatore tiene, altresì, indenne il concedente anche per quanto concerne gli eventuali acconti da quest'ultimo pagati al fornitore.

## ART. 3

### **FORMA DEL CONTRATTO**

Il contratto di locazione finanziaria di beni mobili si fa per scrittura privata.

## ART. 4

### **ORDINAZIONE DEL BENE**

Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall'utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest'ultimo.

L'utilizzatore assume ogni rischio connesso con il bene, dal momento in cui il concedente ne diviene proprietario.

#### ART. 5

### **CONSEGNA**

La consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all'utilizzatore, risulta da apposita attestazione sottoscritta almeno dall'utilizzatore.

#### ART. 6

### **LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'UTILIZZATORE**

Il concedente, nell'ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie, che gli spettano quale acquirente del bene ed anche in conseguenza della vendita, siano operanti anche a favore dell'utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

#### ART. 7

### **CORRISPETTIVO**

L'utilizzatore versa al concedente, a cadenze periodiche, un corrispettivo il cui ammontare è determinato in funzione del costo di acquisto del bene, della durata della locazione finanziaria e di altri elementi.

Nel corso del rapporto il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo, anche inerente contestazioni sul bene o il verificarsi di eventi concementi lo stesso.

#### ART. 8

### **UTILIZZAZIONE DEL BENE**

L'utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:

- provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
- assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento e/o perdita totale o parziale del bene;
- è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione ed a proprie spese il diritto di proprietà del concedente sul bene;
- non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, ne' può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti;
- provvede a propria cura e spese a tutti gli adempimenti relativi al bene ed al suo utilizzo;
- è tenuto a non modificare l'utilizzazione e l'ubicazione del bene salvo il consenso del concedente.

#### ART. 9

### **IDENTIFICAZIONE DEL BENE**

L'utilizzatore deve apporre e mantenere sul bene una targa attestante che il bene è di proprietà del concedente e che è utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.

#### ART. 10

### **ASSICURAZIONE**

Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell'utilizzatore, contro i rischi di responsabilità civile e di perimento totale o parziale del bene, derivante da qualsiasi evento assicurabile.

Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall'utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.



## ART. 11

### **PERDITA PARZIALE O TOTALE DEL BENE**

In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l'utilizzatore provvede a propria cura e spese alla sua rimessa in efficienza.

In caso di perdita totale del bene, se il contratto di locazione finanziaria si risolve, l'utilizzatore indennizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

In entrambi i casi sono di competenza dell'utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.

## ART. 12

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'UTILIZZATORE**

Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore da' facoltà al concedente, nei casi specificamente previsti nel contratto, di dichiarare la risoluzione del contratto medesimo.

L'utilizzatore, in tal caso, restituisce, a propria cura e spese, il bene al concedente, cui, salvo la richiesta di eventuali danni, sono dovuti tutti i corrispettivi maturati e rimasti insoluti.

## ART. 13

### **FACOLTÀ DI SCELTA DELL'UTILIZZATORE AL TERMINE DEL RAPPORTO**

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di:

- 1) acquistare il bene previo versamento del prezzo prestabilito;
- 2) concordare il rinnovo del contratto di locazione finanziaria;
- 3) restituire il bene al concedente.

La scelta deve essere comunicata al concedente con congruo preavviso rispetto alla scadenza del contratto.

---

---

**Allegati alla**

**RACCOLTA  
PROVINCIALE DEGLI USI**

**Norme  
ed usi uniformi relativi ai crediti documentari**

**Incoterms 1980**

**Regolamento  
di conciliazione e di arbitrato della C.C.I.**

---

Revisione 1985

# **NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI**

(Revisione 1983 in vigore dal 1° ottobre 1984)

## **A - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

### **ARTICOLO 1**

I presenti articoli si applicano a qualsiasi credito documentario ivi comprese, nella misura in cui vi si possono applicare, le lettere di credito *standby* e sono vincolanti per tutte le parti interessate salvo che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso. Essi costituiranno parte integrante di ogni credito documentario che contenga un'espressione secondo la quale tale credito è regolato dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, pubblicazione n. 400 della C.C.I.

### **ARTICOLO 2**

Nei presenti articoli le espressioni "credito(i) documentario(i)" e "lettera(e) di credito *standby*" (d'ora in avanti indicate con il termine credito(i)) comprendono qualsiasi pattuizione comunque denominata o descritta, in base alla quale una banca (banca emittente), operando su richiesta e istruzioni di un cliente (ordinante):

- è tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (beneficiario) o a suo ordine, oppure a pagare o accettare tratte emesse dal beneficiario, o
- autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, oppure a pagare, accettare o negoziare tali tratte.

Contro consegna dei documenti prescritti e a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

### **ARTICOLO 3**

I crediti sono per loro natura operazioni distinte dal contratto

di vendita o da altro(i) contratto(i) sui quali possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito.

#### **ARTICOLO 4**

Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

#### **ARTICOLO 5**

Le istruzioni per l'emissione di crediti ed i crediti stessi, le istruzioni per una qualunque modifica e le modifiche stesse devono essere complete e precise.

Al fine di evitare confusioni e malintesi, le banche scoraggeranno qualunque tentativo di inserire eccessivi dettagli nel credito o in qualsiasi modifica.

#### **ARTICOLO 6**

Il beneficiario di un credito non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti tra le banche o tra l'ordinante e la banca emittente.

## **B - FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI**

#### **ARTICOLO 7**

- a) I crediti possono essere:
  - revocabili, oppure
  - irrevocabili.
- b) Ogni credito deve pertanto indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.
- c) In assenza di tale indicazione, il credito sarà considerato revocabile.

## **ARTICOLO 8**

Un credito può essere avvisato ai beneficiari tramite altra banca (banca avisante) senza impegno per quest'ultima, ma detta banca adotterà una ragionevole cura nel controllare l'apparente autenticità del credito che avvisa.

## **ARTICOLO 9**

- a) Un credito revocabile può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario.
- b) La banca emittente, tuttavia, è tenuta a:
- rimborsare la filiale o la banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento a vista, accettazione o negoziazione, dei pagamenti, accettazioni, o negoziazioni effettuati da detta filiale o banca, a fronte di documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente avviso della modifica o dell'annullamento.
  - rimborsare la filiale o la banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento differito, se detta filiale o banca ha ritirato documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente notizia della modifica o dell'annullamento.

## **ARTICOLO 10**

- a) Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che siano presentati i documenti prescritti e siano rispettati i termini e le condizioni del credito:
- se il credito prevede un pagamento a vista, a pagare o a far effettuare il pagamento;
  - se il credito prevede un pagamento differito, a pagare o a far effettuare il pagamento alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità alle prescrizioni del credito;
  - se il credito prevede l'accettazione, ad accettare le tratte

emesse dal beneficiario, se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico della banca emittente, o rispondere della loro accettazione e pagamento alla scadenza, se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico dell'ordinante o a carico di un qualsiasi altro trassato indicato nel credito.

- se il credito prevede la negoziazione, a pagare, senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, la(e) tratta(e) emessa(e) a vista o a scadenza dal beneficiario sull'ordinante o su un qualsiasi altro trassato indicato nel credito, diverso dalla banca emittente stessa, o a far sì che un'altra banca negozi e a pagare, come sopra indicato, se tale negoziazione non è stata effettuata.

- b) Quando la banca emittente autorizza o richiede ad un'altra banca di confermare un proprio credito irrevocabile e quest'ultima aggiunge la propria conferma, tale conferma costituisce un impegno inderogabile di detta banca (banca confermante) che si aggiunge a quello della banca emittente, sempre a condizione che siano presentati i documenti prescritti e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito.

- se il credito prevede un pagamento a vista, a pagare o a far effettuare il pagamento;

- se il credito prevede un pagamento differito, a pagare o a far effettuare il pagamento, alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità alle prescrizioni del credito;

- se il credito prevede l'accettazione, ad accettare le tratte emesse dal beneficiario se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico della banca confermante, o a rispondere della loro accettazione e pagamento alla scadenza se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico dell'ordinante o a carico di un qualsiasi altro trassato indicato nel credito;

- se il credito prevede la negoziazione, a negoziare, senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, la(e) tratta(e) emessa(e) a vista o a scadenza dal beneficiario sulla banca emittente o sull'ordinante o su qualsiasi altro trassato indicato nel credito, diverso dalla banca confermante stessa.



- c) Se una banca viene autorizzata o richiesta dalla banca emittente di aggiungere la propria conferma ad un credito, ma non è disposta a farlo, deve darne comunicazione alla banca emittente senza ritardo. Salvo che la banca emittente non disponga diversamente nella propria autorizzazione o richiesta di conferma, la banca avisante avviserà il credito al beneficiario senza aggiungere la propria conferma.
- d) Gli impegni di cui trattasi non possono essere né modificati né annullati senza accordo della banca emittente, della eventuale banca confermante e del beneficiario. L'accettazione parziale di modifiche contenute in un unico avviso di modilica non ha effetto senza l'accordo di tutte le parti sopra menzionate.

## **ARTICOLO 11**

- a) Tutti i crediti devono indicare chiaramente se sono utilizzabili per pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione.
- b) Tutti i crediti devono designare la banca (banca designante) che è autorizzata a pagare (banca pagante), ad accettare le tratte (banca accettante) a negoziare (banca negoziatrice), salvo che il credito non consenta la negoziazione da parte di qualsiasi banca (banca negoziatrice).
- c) Salvo che la banca designata non sia la banca emittente o la banca confermante la designazione da parte della banca emittente non comporta impegno per la banca designata a pagare, accettare o negoziare.
- d) Designando una banca diversa da sé stessa, o consentendo la negoziazione da parte di una banca, o autorizzando o richiedendo ad un'altra banca di aggiungere la propria conferma, la banca emittente autorizza detta banca a pagare, accettare o negoziare, a seconda dei casi, contro documenti che nella forma appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito e si impegna a rimborsare detta banca secondo quanto disposto nei presenti articoli.

## ARTICOLO 12

- a) Quando la banca emittente incarica un'altra banca (banca avvisante) con un qualsiasi mezzo di teletrasmissione, di avvisare un credito o una modifica ad un credito ed intende che la lettera di conferma costituisca lo strumento operativo del credito o della modifica, la comunicazione così teletrasmessa deve precisare che "seguono dettagli completi" (o espressione equivalente) o che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica. La banca emittente deve inviare alla banca avvisante lo strumento operativo del credito o della modifica senza ritardo.
- b) La comunicazione teletrasmessa sarà considerata come strumento operativo del credito o della modifica e nessuna lettera di conferma dovrà essere inviata, salvo che tale comunicazione non indichi che "seguono dettagli completi" (o riporti una espressione equivalente) o dichiari che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica.
- c) Se la banca emittente considera la comunicazione teletrasmessa come strumento operativo del credito, tale comunicazione deve chiaramente indicare che il credito è regolato dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, Pubblicazione n. 400 della C.C.I.
- d) Se una banca si avvale dei servizi di un'altra o altre banche (banca avvisante) per avvisare il credito al beneficiario, essa deve avvalersi dei servizi della stessa banca o banche anche per comunicare una qualsiasi modifica.
- e) Le banche rispondono di qualunque conseguenza derivante dalla mancata osservanza da parte loro delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi.

## ARTICOLO 13

Quando una banca è incaricata di emettere, confermare o avvisare un credito analogo nei termini (*similar credit*) ad un credito precedentemente emesso, confermato o avvisato e poi oggetto di modifiche, s'intende che il credito analogo non comprenderà alcuna delle predette modifiche salvo che le istruzioni non indichino

chiaramente la(e) modifica(e) da applicare al credito analogo. Le banche scoraggeranno ogni tendenza a dare istruzioni di emettere, confermare o avvisare un credito secondo tale sistema.

#### **ARTICOLO 14**

Se le istruzioni ricevute di emettere, confermare, avvisare o modificare un credito sono incomplete o non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità. Il credito sarà emesso, confermato, avvisato o modificato soltanto quando la banca avrà ricevuto le precisazioni necessarie e se la stessa sarà allora disposta ad eseguire dette istruzioni. Le banche forniranno le precisazioni necessarie senza ritardo.

### **C - RESPONSABILITA'**

#### **ARTICOLO 15**

Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti per accertare che nella forma essi appaiano conformi alle condizioni del credito. I documenti che nella forma appaiano discordanti fra loro saranno considerati non conformi ai termini e alle condizioni del credito.

#### **ARTICOLO 16**

- a) Se una banca a ciò autorizzata effettua un pagamento, o assume impegno di pagamento differito, o accetta o negozia contro documenti che, nella forma, appaiano conformi ai termini ed alle condizioni del credito, la parte che ha dato tale autorizzazione sarà tenuta a rimborsare la banca che ha effettuato il pagamento o ha assunto l'impegno di pagamento differito o ha accettato o negoziato e a ritirare i documenti.
- b) Se al ricevimento dei documenti la banca emittente rileva che, nella forma, essi non appaiano conformi ai termini ed alle con-

dizioni del credito, detta banca deve decidere, esclusivamente sulla base dei documenti, se ritirarli o rifiutarli, opponendo che gli stessi, nella forma, non appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito.

- c) La banca emittente avrà un ragionevole periodo di tempo per esaminare i documenti e per decidere, secondo quanto sopra indicato, se ritirarli o rifiutarli.
- d) Se la banca emittente decide di rifiutare i documenti deve darne notizia senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti (banca rimettente), o al beneficiario se ha ricevuto i documenti direttamente da quest'ultimo. Tale comunicazione deve specificare le discordanze in base alle quali la banca emittente rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono tenuti a disposizione del presentatore degli stessi (banca rimettente o beneficiario a seconda dei casi) o se gli vengono restituiti. La banca emittente avrà quindi diritto di chiedere alla banca rimettente la restituzione di qualsiasi rimborso che possa essere stato effettuato.
- e) Se la banca emittente omette di attenersi a quanto previsto nei paragrafi (c) e (d) di questo articolo e/o omette di tenere i documenti a disposizione del presentatore degli stessi o di restituirglieli, la stessa perderà il diritto di eccepire la non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito.
- f) Se la banca che trasmette i documenti attira l'attenzione della banca emittente su una qualsiasi discordanza nei documenti o informa quest'ultima di aver pagato di aver assunto impegno di pagamento differito, di aver accettato o negoziato sotto riserva o contro garanzia per tali discordanze, la banca emittente non sarà per tale fatto liberata da alcuno degli obblighi che le derivano dal presente articolo. Tale riserva o garanzia concerne soltanto i rapporti fra la banca che trasmette i documenti e la parte nei confronti della quale sono state sollevate le riserve o dalla quale o per conto della quale la garanzia è stata ottenuta.

## **ARTICOLO 17**

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento né infine per la buona fede, per gli errori e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori o assicuratori delle merci, o di qualsiasi altra persona.

## **ARTICOLO 18**

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o altri errori che potessero verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

## **ARTICOLO 19**

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate. Salvo specifica autorizzazione, le banche, alla ripresa della propria attività, non assumeranno impegni di pagamento differito, né effettueranno pagamenti, accettazioni, o negoziazioni a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attività.

## **ARTICOLO 20**

a) Le banche che per eseguire le istruzioni dell'ordinante si avvalgono dei servizi di altra banca o altre banche agiscono per conto ed a rischio dell'ordinante stesso.

- b) Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche qualora esse medesime avessero preso l'iniziativa della scelta dell'altra banca o banche.
- c) L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi e usi vigenti all'estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

#### **ARTICOLO 21**

- a) Se la banca emittente dispone che il rimborso al quale la banca pagante, accettante o negoziatrice ha diritto sia ottenuto da quest'ultima con richiesta ad altra filiale o ufficio della banca emittente stessa o a terza banca (d'ora in avanti indicati con il termine "banca rimborsante") essa dovrà far pervenire alla banca rimborsante tempestive, idonee istruzioni o autorizzazione ad onorare tali richieste di rimborso senza sottoporre la relativa esecuzione alla condizione che la banca avente diritto al rimborso attesti alla banca rimborsante la conformità ai termini ed alle condizioni del credito.
- b) La banca emittente non sarà sollevata da alcuno dei propri obblighi di provvedere al rimborso se e quando tale rimborso non venga effettuato dalla banca rimborsante.
- c) La banca emittente sarà responsabile nei confronti della banca pagante, accettante o negoziatrice per ogni perdita di interessi se il rimborso non viene effettuato dalla banca rimborsante a prima richiesta o, a seconda dei casi, in base ad altra procedura prevista nel credito ovvero secondo quanto convenuto tra le parti.

## **D - DOCUMENTI**

#### **ARTICOLO 22**

- a) Tutte le istruzioni per l'emissione dei crediti, i crediti stessi e, ove ricorra il caso, tutte le istruzioni di modifica e le modifiche stesse devono indicare con precisione il(i) documento(i) a fronte del(i) quale(i) deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

- b) Termini quali “di prim’ordine”, “ben conosciuto”, “qualificato”, “indipendente”, “ufficiale” e simili non devono essere usati per designare gli emittenti di un qualsiasi documento da presentare in utilizzo di un credito. Se termini del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i relativi documenti così come presentati a condizione che, nella forma, gli stessi appaiano conformi agli altri termini e condizioni del credito.
- c) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno come originali documenti prodotti, o che appaiono essere stati prodotti:
- con sistemi di riproduzione ottica;
  - con sistemi automatizzati o computerizzati, o come risultato di tali sistemi;
- in copia carbone.

Se contrassegnati come originali e sempre a condizione che quando necessario tali documenti appaiano essere stati resi autentici.

### **ARTICOLO 23**

Quando sono richiesti documenti diversi dai documenti di trasporto, dai documenti di assicurazione e dalle fatture commerciali, il credito deve prescrivere da chi devono essere emessi tali documenti, la loro formulazione o i dati che devono contenere. Se il credito non prescrive quanto precede, le banche accetteranno tali documenti così come presentati, a condizione che i dati in essi contenuti rendano possibile correlare le merci e/o i servizi in essi indicati con quelli riportati nella(e) fattura(e) commerciale(i) presentata(e) o con quelli riportati nel credito se lo stesso non prescrive la presentazione di fattura commerciale.

### **ARTICOLO 24**

Salvo che il credito non disponga diversamente le banche accetteranno un documento che rechi una data di emissione antecedente a quella del credito, a condizione che tale documento sia presentato nei termini indicati nel credito e secondo quanto previsto nei presenti articoli.

## **DI. Documenti di trasporto (documenti indicanti l'imbarco, la spedizione o la presa in carico)**

### **ARTICOLO 25**

Salvo che un credito nel quale è richiesto un documento di trasporto non prescriva come tale una polizza di carico marittima (polizza di carico oceanica o polizza di carico relativa ad un trasporto via mare), o una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale.

- a) le banche, salvo che il credito non disponga diversamente, accetteranno un documento di trasporto che:
- è apparentemente emesso da un determinato vettore o da un suo agente ed
  - indica, a seconda dei casi, una spedizione o una presa in carico delle merci o l'imbarco delle stesse ed
  - è costituito dal gioco completo degli originali emessi e destinati allo speditore, se emessi in più di un originale, ed
  - è conforme a tutte le altre prescrizioni del credito.
- b) Fermo quanto sopra e salvo che il credito non disponga diversamente, le banche non rifiuteranno un documento di trasporto che
- reca un'intestazione quale "Polizza di carico per trasporto combinato" (*Combined transport bill of lading*), "Documento di trasporto combinato" (*Combined transport document*), "Polizza di carico per trasporto combinato o Polizza di carico da porto a porto" (*Combined transport bill of lading or port-to-port bill of lading*) o una intestazione ovvero una combinazione di intestazioni aventi scopo ed effetto analoghi, e/o
  - indica alcune o tutte le condizioni di trasporto mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto stesso (*short form/blank back transport document* = documento di trasporto in forma abbreviata/con il retro in bianco), e/o
  - indica un luogo di presa in carico diverso dal porto di imbar-



co e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o

- si riferisce a carichi del tipo di quelli in contenitori (*containers*) o su palette (*pallets*) e simili, e/o

- contiene l'indicazione "previsto(a)" (*intended*) o termine analogo riferito alla nave o ad altro mezzo di trasporto e/o al porto di imbarco e/o al porto di sbarco.

c) Salvo che il credito non disponga diversamente, in caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, le banche rifiuteranno un documento di trasporto che

- indica che lo stesso è soggetto ad un contratto di noleggio (*charter-party*), e/o

- indica che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione

d) Salvo che il credito non disponga diversamente le banche rifiuteranno un documento di trasporto emesso da spedizioniere a meno che non si tratti della "Polizza di carico per trasporti combinati della FIATA" (*FIATA Combined transport bill of lading*) approvata dalla Camera di Commercio internazionale o a meno che il documento non indichi che esso è emesso da spedizioniere in qualità di vettore o di agente di un determinato vettore.

## ARTICOLO 26

Se un credito nel quale è richiesto un documento di trasporto prescrive come tale una polizza di carico marittima:

a) le banche, salvo che il credito non disponga diversamente, accetteranno un documento che

- è apparentemente emesso da un determinato vettore o da un suo agente ed

- indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite su una determinata nave ed

- e costituito dal gioco completo degli originali emessi è destinati allo speditore, se emessi in più di un originale, ed

- e conforme a tutte le altre prescrizioni del credito

- b) Fermo quanto sopra e salvo che il credito non disponga diversamente, le banche non rifiuteranno un documento che:
- reca un'intestazione quale "Polizza di carico per trasporto combinato" (*Combined transport bill of lading*), "Documento di trasporto combinato" (*Combined transport document*), "Polizza di carico per trasporto combinato o polizza di carico da porto a porto" (*Combined transport bill of lading or port-to-port bill of lading*), o una intestazione ovvero una combinazione di intestazioni aventi scopo ed effetto analoghi, e/o
  - indica alcune o tutte le condizioni di trasporto mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto stesso (*short form/blank back transport document* = documenti di trasporto in forma abbreviata/con il retro in bianco), e/o
  - indica un luogo di presa in carico diverso dal porto di imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o- si riferisce a carichi del tipo di quelli in contenitori (*containers*) o su palette (*pallets*) e simili
- c) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche rifiuteranno un documento che
- indica che lo stesso è soggetto ad un contratto di noleggio (*charter party*), e/o
  - indica che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, e/o
  - contiene l'indicazione "previsto(a)" (*intended*) o termine analogo riferito
    - alla nave e/o al porto di imbarco, salvo che tale documento non riporti l'annotazione "a bordo" (*on board*) secondo quanto previsto dall'art 27 (b) e salvo che non riporti, inoltre l'indicazione dell'effettivo porto di imbarco e/o
    - al porto di sbarco, salvo che il luogo di destinazione finale indicato nel documento non sia diverso dal porto di sbarco, e/o
  - è emesso da spedizioniere, a meno che il documento non indichi che esso è emesso da tale spedizioniere in qualità di vettore o di agente di un determinato vettore.

#### **ARTICOLO 27**

- a) Salvo che il credito non richieda espressamente un documento di trasporto per merci a bordo o salvo che non appaia discordante con altra(e) prescrizione(i) del credito o con l'articolo 26, le banche accetteranno un documento di trasporto che indica che le merci sono state prese in carico o ricevute per l'imbarco.
- b) La messa a bordo o la spedizione su una nave possono essere provate sia mediante un documento di trasporto contenente un'espressione indicante la messa a bordo di una determinata nave o la spedizione su una determinata nave sia, nel caso di documento di trasporto attestante "ricevuto per la spedizione", a mezzo di un'annotazione di messa a bordo sul documento di trasporto firmata o siglata e datata dal vettore o da suo agente, la data di quest'annotazione sarà considerata come data di messa a bordo di nave determinata o di spedizione su nave determinata.

#### **ARTICOLO 28**

- a) Nel caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, le banche rifiuteranno un documento di trasporto attestante che le merci sono o saranno caricate sopra coperta, salva espressa autorizzazione nel credito.
- b) Le banche non rifiuteranno un documento di trasporto che prevede che le merci possono essere trasportate sopra coperta, a condizione che in esso non sia espressamente indicato che le merci sono o saranno caricate sopra coperta.

#### **ARTICOLO 29**

- a) Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende un trasferimento e reimbarco durante il corso del trasporto dal porto di imbarco o luogo di spedizione o di presa in carico al porto di sbarco o luogo di destinazione, sia da un mezzo di trasporto o nave ad altro mezzo di trasporto o nave nell'ambito dello

## **ARTICOLO 27**

- a) Salvo che il credito non richieda espressamente un documento di trasporto per merci a bordo o salvo che non appaia discordante con altra(e) prescrizione(i) del credito o con l'articolo 26, le banche accetteranno un documento di trasporto che indica che le merci sono state prese in carico o ricevute per l'imbarco.
- b) La messa a bordo o la spedizione su una nave possono essere provate sia mediante un documento di trasporto contenente un'espressione indicante la messa a bordo di una determinata nave o la spedizione su una determinata nave sia, nel caso di documento di trasporto attestante "ricevuto per la spedizione", a mezzo di un'annotazione di messa a bordo sul documento di trasporto firmata o siglata e datata dal vettore o da suo agente, la data di quest'annotazione sarà considerata come data di messa a bordo di nave determinata o di spedizione su nave determinata.

## **ARTICOLO 28**

- a) Nel caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, le banche rifiuteranno un documento di trasporto attestante che le merci sono o saranno caricate sopra coperta, salva espressa autorizzazione nel credito.
- b) Le banche non rifiuteranno un documento di trasporto che prevede che le merci possono essere trasportate sopra coperta, a condizione che in esso non sia espressamente indicato che le merci sono o saranno caricate sopra coperta.

## **ARTICOLO 29**

- a) Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende un trasferimento e reimbarco durante il corso del trasporto dal porto di imbarco o luogo di spedizione o di presa in carico al porto di sbarco o luogo di destinazione, sia da un mezzo di trasporto o nave ad altro mezzo di trasporto o nave nell'ambito dello

stesso modo di trasporto, sia da un modo di trasporto ad altro modo di trasporto.

- b) Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno documenti di trasporto dai quali risulta che le merci verranno trasbordate, a condizione che l'intero viaggio sia coperto da un unico documento di trasporto.
- c) Anche se il trasporto è vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno documenti di trasporto che:
- contengono clausole a stampa che attestano il diritto del vettore di trasbordare, o
  - attestano o indicano che il trasbordo sarà o potrà essere effettuato, se il credito prescrive un documento di trasporto combinato o prevede il trasporto da un luogo di presa in carico ad un luogo di destinazione finale mediante modi di trasporto diversi che includono in trasporto via mare a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto, o
  - attestano o indicano che le merci sono caricate in contenitore(i) (*container*) (s), su rimorchio(i), su "chiatta(e) LASH" e simili e saranno trasportate dal luogo di presa in carico al luogo di destinazione finale nello(gli) stesso(i) contenitore(i), rimorchio(i), "chiatta(e) LASH" e simili di fronte di un unico documento di trasporto.
  - attestano o indicano come luoghi di ricevimento e/o di destinazione finale "C F S" (*container freight station* = area per svuotamento/riempimento contenitori) o "C.Y." (*container yard* = area per stoccaggio contenitori) nel, o connessi al, porto di imbarco e/o porto di destinazione.

### **ARTICOLO 30**

Se il credito prescrive la spedizione delle merci a mezzo posta e richiede una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, le banche accetteranno tale ricevuta postale o certificato di spedizione postale se il documento appare essere stato timbrato o in altro modo reso autentico e datato nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite.

### **ARTICOLO 31**

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente o salvo che non siano in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati a fronte del credito stesso, le banche accetteranno documenti presentati a fronte del credito stesso, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano che il nolo o le spese di trasporto (d'ora in avanti indicati con il termine "nolo") devono ancora essere pagate
- b) Se un credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare che il nolo è stato pagato o prepagato, le banche accetteranno un documento di trasporto sul quale appaiono, a mezzo stampiglia o in altro modo, termini indicanti chiaramente il pagamento il prepagamento del nolo o sul quale il pagamento del nolo è indicato in altro modo.
- c) Se l'espressione "nolo pagabile in anticipo" o "nolo da pagarsi in anticipo" o altra espressione equivalente figura sui documenti di trasporto, essa non sarà considerata prova dell'avvenuto pagamento del nolo.
- d) Salvo che il credito non lo escluda espressamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che fanno riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali spese o esborsi connessi ad operazioni di carico, scarico o ad operazioni similari.

### **ARTICOLO 32**

Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che rechino sul *recto* una clausola quale "quantità caricata a dire dello speditore" (*shipper's load and count*) o "dice contenere" (*said by shipper to contain*) o altra espressione equivalente

### **ARTICOLO 33**

Salvo che il credito non disponga diversamente le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano quale speditore delle merci un soggetto diverso dal beneficiario del credito.

#### **ARTICOLO 34**

- a) Documento di trasporto netto è un documento sul quale non sono state aggiunte clausole o annotazioni attestanti espressamente lo stato difettoso delle merci e/o dell'imballaggio.
- b) Le banche rifiuteranno documenti di trasporto che recano tali clausole o annotazioni, a meno che il credito non prescriva espressamente le clausole o annotazioni che sono accettabili.
- c) Le banche considereranno soddisfatta la richiesta nel credito di un documento di trasporto recante la clausola "netto a bordo" (*clean on board*) se tale documento di trasporto soddisfa alle condizioni del presente articolo e dell'articolo 27 (b).

## **D2. Documenti di assicurazione**

#### **ARTICOLO 35**

- a) I documenti di assicurazione devono essere quelli prescritti dal credito e devono essere emessi e/o firmati da compagnie di assicurazione o assicuratori (*underwriters*), o da loro agenti.
- b) Le note di copertura (*cover notes*) emesse da mediatori (*brokers*) non saranno accettate, salvo espressa autorizzazione del credito.

#### **ARTICOLO 36**

Salvo che il credito non disponga diversamente o salvo che non appaia dal(i) documento(i) di assicurazione che la copertura decorra al più tardi dalla data di imbarco o di spedizione o di presa in carico delle merci, le banche rifiuteranno documenti di assicurazione che recano una data posteriore alla data di imbarco o di spedizione o di presa in carico delle merci quale risulta dal(i) documento(i) di trasporto.

#### **ARTICOLO 37**

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere espresso nella stessa valuta del credito.

- b) Salvo che il credito non disponga diversamente, il valore minimo per il quale il documento di assicurazione deve indicare la copertura assicurativa effettuata è il valore CIF (costo, assicurazione e nolo “porto di destinazione convenuto”) o CIP (nolo/porto e assicurazione pagati fino a “punto di destinazione convenuto”) delle merci, a seconda dei casi, più il 10%. Tuttavia, se le banche non possono determinare il valore CIF o CIP, a seconda dei casi, in base a quanto appare dai documenti, esse accetteranno come tale valore minimo l'importo maggiore tra quello del pagamento, accettazione o negoziazione previsto dal credito e quello della fattura commerciale.

#### **ARTICOLO 38**

- a) Nei crediti deve essere prescritto il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi addizionali che devono essere espliciti. Non devono essere usati termini imprecisi quali “rischi usuali” o “rischi abituali”; se tali termini vengono usati, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.
- b) In assenza di specifiche prescrizioni del credito, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualunque rischio non coperto.

#### **ARTICOLO 39**

Quando un credito prescrive “assicurazione contro tutti i rischi” le banche accetteranno un documento di assicurazione — che rechi o meno l'intestazione “tutti i rischi” — in cui figurino una qualsiasi clausola od annotazione “tutti i rischi” (*all risks*), anche se indica che alcuni rischi sono esclusi, senza responsabilità per uno o più rischi non coperti.

#### **ARTICOLO 40**

Le banche accetteranno un documento di assicurazione indicante che la copertura comporta una franchigia — sia che si tratti di franchigia “in eccedente”, sia che si tratti di franchigia “a dedurre —



a meno che nel credito non sia espressamente prescritto che l'assicurazione non deve prevedere alcuna percentuale di franchigia.

### **D3. Fattura commerciale**

#### **ARTICOLO 41**

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente, le fatture commerciali devono essere emesse a nome dell'ordinante.
- b) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per un ammontare superiore a quello consentito dal credito. Se, tuttavia, una banca autorizzata ad effettuare il pagamento, assumere l'impegno di pagamento differito, accettare o negoziare a fronte di un credito, accetta tali fatture, la sua decisione sarà vincolante per tutte le altre parti, a condizione che detta banca non abbia pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato o negoziato per un importo superiore a quello consentito dal credito.
- c) La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte con termini generici che non siano discordanti con la descrizione delle merci nel credito.

### **D4. Altri documenti**

#### **ARTICOLO 42**

Se un credito richiede una attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno una stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso che appare essere stata aggiunta sul documento di trasporto dal vettore o suo agente, salvo che il credito non-prescriva espressamente che l'attestazione o la certificazione di peso deve essere contenuta in un documento separato.

## **E — DISPOSIZIONI DIVERSE**

### **Quantità e importo**

#### **ARTICOLO 43**

- a) Le espressioni «intorno», «circa» o equivalenti riferite all'importo del credito, o alla quantità o al prezzo unitario stabiliti nel credito sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno rispetto all'importo o alla quantità o al prezzo unitario ai quali tali espressioni fanno riferimento.
- b) Salvo che il credito non prescriva che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno, anche se non sono ammesse spedizioni parziali, ma sempre a condizione che l'ammontare degli utilizzi non superi l'ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito prescrive la quantità con l'indicazione di un numero determinato di colli o di singoli articoli.

### **Utilizzi parziali e/o spedizioni parziali**

#### **ARTICOLO 44**

- a) Sono consentiti utilizzi parziali e/o spedizioni parziali, salvo che il credito non disponga diversamente.
- b) Le spedizioni via mare, o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, effettuate sulla stessa nave e per lo stesso viaggio, non si considereranno spedizioni parziali, anche se i documenti di trasporto attestanti l'imbarco recano date di emissione diverse e/o indicano porti d'imbarco diversi.
- c) Le spedizioni effettuate a mezzo posta non saranno considerate spedizioni parziali se le ricevute postali o i certificati di spedizione postale appaiono essere stati timbrati o in altro modo

resi autentici nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite e se recano la stessa data.

- d) Le spedizioni effettuate mediante modi di trasporto diversi da quelli di cui ai paragrafi (b) e (c) di questo articolo non saranno considerate spedizioni parziali, a condizione che i documenti di trasporto siano emessi da un unico vettore o suo agente, rechinno la stessa data di emissione, ed indichino lo stesso luogo di spedizione o di presa in carico delle merci e la stessa destinazione.

## **Utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate**

### **ARTICOLO 45**

Se nel credito sono prescritti utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate entro periodi di tempo determinati ed una qualsiasi frazione non è utilizzata e/o spedita entro il termine consentito per tale frazione, il credito cessa di essere utilizzabile per questa e per qualsiasi successive frazione, salvo che il credito non disponga diversamente.

## **Data di scadenza e presentazione**

### **ARTICOLO 46**

- a) Tutti i crediti devono prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.
- b) Salvo quanto previsto all'art. 48(a), i documenti debbono essere presentati alla data di scadenza o prima di tale data.
- c) Se la banca emittente stabilisce che il credito abbia validità "un mese", "sei mesi" o usa espressione analoga, senza precisare la data dalla quale il termine decorre, la data di emissione del credito da parte della banca emittente sarà considerata come primo giorno di decorrenza di detto termine. Le banche scoraggeranno un tale modo di indicare il termine di scadenza del credito.

## **ARTICOLO 47**

- a) Oltre a prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti, ogni credito che richiede la presentazione di uno o più documenti di trasporto deve anche prescrivere un determinato periodo di tempo dalla data di emissione del(i) documento(i) stesso(i) entro il quale deve aver luogo la presentazione del(i) documento(i) per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. Se tale periodo di tempo non viene stabilito, le banche rifiuteranno documenti loro presentati oltre 21 giorni dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto. In ogni caso, tuttavia, i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza del credito.
- b) Ai fini dei presenti articoli, la data di emissione di uno o più documenti di trasporto sarà considerata:
- nel caso di documento di trasporto che attesti la spedizione, o la presa in carico o la ricevuta per la spedizione delle merci mediante un modo di trasporto diverso da quello aereo, la data di emissione indicata nel documento di trasporto o la data del relativo timbro di ricevuta, se quest'ultima è posteriore.
  - nel caso di documento di trasporto relativo a spedizione per via aerea, la data di emissione indicata nel documento stesso o la data effettiva del volo indicata nei documenti di trasporto, se il credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare la data effettiva del volo.
  - nel caso di documento di trasporto che attesta l'imbarco su una determinata nave, la data di emissione del documento di trasporto o, in presenza dell'annotazione di messa a bordo prevista dall'articolo 27(b), la data di detta annotazione,
  - nei casi ai quali si applica l'articolo 44(b), la data come sopra stabilita relativa all'ultimo documento di trasporto emesso.

## **ARTICOLO 48**

- a) Se il termine di scadenza del credito e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione dei documenti — prescritto dal credito o determinabile ai sensi dell'art 47 —

cade in un giorno in cui la banca alla quale deve essere fatta la presentazione è chiusa per ragioni diverse da quelle indicate all'art 19, il termine di scadenza prescritto e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione dei documenti, a seconda dei casi, sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo nel quale tale banca è aperta.

- b) La data di imbarco, di spedizione o di presa in carico non è prorogata a seguito della proroga del termine di scadenza e/o del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione del(i) documento(i) intervenuta per effetto del presente articolo. Se nel credito o in una sua modifica non è prescritta tale ultima data di spedizione, le banche rifiuteranno documenti di trasporto recanti una data di emissione posteriore a quella di scadenza stabilita nel credito o in una sua modifica.
- c) La banca presso la quale viene effettuata la presentazione dei documenti nel suddetto primo giorno lavorativo successivo deve allegare agli stessi una propria dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione dei documenti entro i termini di tempo prorogati in conformità all'art 48 (a) delle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, Pubblicazione n. 400 della C.C.I..

#### **ARTICOLO 49**

Le banche non sono tenute ad accettare la presentazione di documenti in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

#### **Imbarco, invio e presa in carico (spedizione)**

#### **ARTICOLO 50**

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente, l'espressione "spedizione" ("*shipment*") usata per stabilire una data iniziale e/o finale di spedizione, si intenderà comprensiva delle espressioni "imbarco", "invio" e "presa in carico".

- b) La data di emissione del documento di trasporto, determinata in base all'articolo 47 (b), sarà considerata la data di spedizione.
- c) Espressioni come "pronto", "immediatamente", "il più presto possibile" e simili non devono essere usate. Se tali espressioni sono usate, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di emissione del credito da parte della banca emittente.
- d) Se viene usata l'espressione "il o intorno al" o espressioni analoghe, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata, nel periodo che comprende i 5 giorni precedenti e i 5 giorni successivi alla data indicata, ivi compresi il giorno iniziale e quello finale di detto periodo.

## **Termini di tempo**

### **ARTICOLO 51**

Le espressioni "al", "fino al", "entro il", "da", ed espressioni analoghe riferentisi ad un qualsiasi termine di tempo previsto nel credito si intendono come comprensive della data indicata. L'espressione "dopo" si intende come non comprensiva della data indicata.

### **ARTICOLO 52**

Le espressioni "prima metà", "seconda metà", di un mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a "dal primo al quindici incluso" e "dal sedici all'ultimo giorno del mese incluso".

### **ARTICOLO 53**

Le espressioni "principio", "metà", o "fine" del mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a "dal primo al dieci incluso", "dall'undici al venti incluso" e "dal ventuno all'ultimo giorno del mese incluso".

## F — TRASFERIMENTO

### ARTICOLO 54

- a) Un credito trasferibile è un credito in base al quale il beneficiario ha diritto di richiedere alla banca incaricata di effettuare il pagamento o l'accettazione, ovvero ad una qualunque banca autorizzata ad effettuare la negoziazione, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più altri soggetti (secondi beneficiari).
- b) Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come "trasferibile" dalla banca emittente. "Termini come "divisibile", "frazionabile", "cedibile" e "trasmissibile" nulla aggiungono al significato del termine "trasferibile" e non devono essere usati.
- c) La banca alla quale è stato richiesto di effettuare il trasferimento (banca trasferente), che abbia o meno confermato il credito, non sarà tenuta ad effettuare tale trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti.
- d) Salvo che il credito non disponga diversamente, le competenze bancarie relative al trasferimento sono a carico del primo beneficiario. La banca trasferente non avrà alcun obbligo di dare corso al trasferimento finché non le siano state pagate dette competenze.
- e) Un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente a condizione che non siano vietate le spedizioni parziale e l'insieme di tali trasferimenti sarà considerata come un unico trasferimento del credito. Il credito può essere trasferito soltanto nei termini ed alle condizioni precisate nel credito, degli eventuali prezzi unitari in esso indicati, del periodo di validità, del termine ultimo per la presentazione dei documenti previsto dall'articolo 47, del termine di spedizione — elementi questi che possono essere singolarmente o congiuntamente ridotti o abbreviati — e della percentuale di copertura assicurativa che può

essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l'ammontare stabilito nel credito originario o nei presenti articoli. Inoltre il nome del primo beneficiario può essere sostituito a quello dell'ordinante ma, se il credito originario richiede espressamente che il nome di quest'ultimo deve apparire su un qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

- f) Il primo beneficiario ha diritto di sostituire con proprie fatture (e tratte, se il credito prescrive l'emissione di tratte a carico dell'ordinante) quelle del secondo beneficiario per un importo che non ecceda quello del credito originario ed ai prezzi unitari se stabiliti nel credito, quando si verifica tale sostituzione di fatture (e tratte) il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l'importo delle proprie fatture e quello delle fatture del secondo beneficiario. Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire le proprie fatture (e tratte) in sostituzione delle fatture (e tratte) del secondo beneficiario, ma omette di farlo a prima richiesta, la banca incaricata del pagamento, dell'accettazione o della negoziazione ha diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito, comprese le fatture (e tratte) del secondo beneficiario, e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.
- g) Salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario di un credito trasferibile può richiedere che il credito sia trasferito ad un secondo beneficiario nello stesso paese o in altro paese. Inoltre, salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario ha diritto di chiedere che il pagamento, o la negoziazione, al secondo beneficiario avvenga nel luogo in cui il credito è stato trasferito entro il giorno di scadenza del credito originario incluso, e ciò senza pregiudizio del diritto del primo beneficiario di rimettere in seguito le proprie fatture e tratte (se previste) in sostituzione di quelle del secondo beneficiario e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.



## **Cessione del ricavo (del credito)**

### **ARTICOLO 55**

Il fatto che il credito non sia stato denominato come trasferibile non pregiudica i diritti del beneficiario di cedere qualsiasi ricavo al quale abbia o possa avere diritto in base al credito, in conformità alle disposizioni del diritto applicabile.

# **INCOTERMS 1980**

## INTRODUZIONE

1. Gli «Incoterms» hanno per scopo di fornire un insieme di regole internazionali, aventi carattere facoltativo, che permettano una precisa interpretazione dei principali termini usati nei contratti di compravendita con l'estero. Gli «Incoterms» sono destinati agli operatori economici che preferiscono la certezza di regole internazionali uniformi, alla incertezza dovuta alle diverse interpretazioni date agli stessi termini nei vari Paesi.

2. Spesso le parti contraenti ignorano le differenze tra gli usi commerciali dei rispettivi Paesi. Questa diversità ostacola costantemente gli scambi internazionali, provoca malintesi, controversie e ricorso ai tribunali, con perdite di tempo e di denaro. Appunto allo scopo di mettere a disposizione degli operatori economici uno strumento atto ad eliminare le principali cause di tali inconvenienti, la Camera di Commercio Internazionale pubblicò nel 1936 una serie di regole internazionali per la interpretazione dei termini commerciali, note sotto il nome di «Incoterms 1936».

Integrazioni e modificazioni a questi termini sono state apportate nel 1953, nel 1967, nel 1976 e nel 1980 al fine di fornire una serie di regole aggiornate e in armonia con le pratiche correnti della grande maggioranza degli operatori del commercio internazionale.

3. Le principali difficoltà che incontrano importatori ed esportatori in tale campo sono di tre ordini. Esse derivano in primo luogo dalla incertezza in merito al diritto applicabile al contratto, in secondo luogo dall'insufficienza di informazioni ed infine dalla diversità di interpretazione. L'adozione degli «Incoterms» può ridurre in modo considerevole queste difficoltà, che sono d'impaccio al commercio.

### **Usi di un commercio particolare e del porto**

4. Su certi punti è stato impossibile fissare disposizioni precise. In questi casi le regole stabiliscono che fanno stato gli usi del commercio o del porto specificati.

Questi riferimenti agli usi sono stati limitati al minimo indispensabile ma non è stato possibile evitarli totalmente.

Al fine di evitare malintesi e controversie, il venditore e il compratore debbono aver cura di tenere presenti questi usi settoriali e portuali durante la negoziazione dei loro contratti.

### **Disposizioni speciali dei singoli contratti**

5. Le disposizioni particolari inserite dalle parti nel loro contratto prevalgono su quanto previsto nelle presenti regole.

6. Le parti possono pertanto fare riferimento agli «Incoterms» quale base del loro contratto pur inserendo modifiche o aggiunte nella misura in cui le esigenze del loro commercio, circostanze particolari o la loro personale convenienza lo rendano opportuno. Ad esempio, alcuni operatori economici richiedono talvolta al venditore CIF l'assicurazione sui rischi di guerra, oltre la normale assicurazione marittima. In questo caso, il compratore potrà precisare: «Incoterms CIF più assicurazione rischi di guerra». Il venditore, allora, stabilirà il suo prezzo su questa base. Talune abbreviazioni comunemente usate nel commercio interno potrebbero non essere correttamente interpretate in quello internazionale, si raccomanda quindi per un fine di chiarezza di evitare l'impiego di queste abbreviazioni.

### **Varianti ai contratti C & F e CIF**

7. Gli operatori devono essere molto cauti prima di usare varianti ai termini C & F e CIF, come per esempio «C & F e CIF merce sdoganata e diritti di dogana pagati», oppure altre espressioni del genere. L'aggiunta di una sola parola e persino di una sola lettera ai termini C & F e CIF può talvolta provocare conseguenze assolutamente imprevedute e la natura stessa del contratto può risulterne alterata. Adottando simili varianti gli operatori, corrono il rischio di

sentir decidere dai tribunali che il contratto in questione non può essere considerato un contratto C & F o CIF. Sarà pertanto prudente, in tali casi, specificare in modo esplicito, nel contratto, gli obblighi e le spese che ciascuno dei contraenti si assume.

### **Gli « Incoterms » e il contratto di trasporto**

8. Gli operatori che adottano queste regole nei loro contratti devono tenere ben presente il fatto che esse si applicano esclusivamente ai rapporti fra venditore e compratore e non toccano in alcun modo, direttamente o indirettamente, i rapporti dell'uno o dell'altro con il vettore, rapporti che sono stabiliti e definiti nel contratto di trasporto.

Tuttavia il diritto applicabile al trasporto delle merci determinerà in che modo il venditore deve adempiere all'obbligo di consegnare la merce «al vettore». I termini FOB, C&F e CIF, che sono rimasti immutati nella presente versione degli «Incoterms», seguono la prassi della consegna della merce a bordo della nave.

Oggi tuttavia le merci sono abitualmente consegnate dal venditore al vettore prima che avvenga il caricamento a bordo. In questi casi gli operatori dovrebbero usare i nuovi termini «Franco vettore (punto convenuto)», «Nolo o porto pagato fino a...» o «Nolo o porto ed assicurazione pagati fino a...». Una definizione di «vettore» è stata posta in una nota al termine «Franco vettore (punto convenuto)».

### **Termini « Reso... »**

9. Salvo esplicita disposizione contraria, inserita nel contratto di vendita, il venditore non ha l'obbligo di fornire una polizza di assicurazione stipulata a beneficio del compratore. Tuttavia, in particolari circostanze, come quelle contemplate al punto A.5 di queste Regole del termine relativo alla vendita «Reso frontiera», è opportuno che le parti prendano in considerazione, di comune accordo, se e quali obblighi il venditore o il compratore debba assumere relativamente all'assicurazione della merce dal punto di partenza nel paese di spedizione al punto di destinazione finale scelto dal compratore.

Salvo esplicita disposizione contraria nel contratto di vendita, ogni documento di trasporto messo dal venditore a disposizione del compratore deve essere netto. A meno che dal contesto non risulti altrimenti, le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito indicato:

«**Paese di spedizione**» significa il Paese dal quale il venditore deve spedire le merci al punto di consegna convenuto, alla frontiera o, a seconda dei casi, nel Paese di importazione, sia mediante vettore sia con propri mezzi di trasporto.

Per «**spese**» s'intendono tutti i costi, oneri e spese conseguenti all'adempimento dei rispettivi obblighi ad opera delle parti ed in cui le stesse debbano incorrere o che esse debbano sopportare e pagare in conformità delle presenti Regole.

### **Definizione della polizza di carico**

10. Le regole impiegano il termine «polizza di carico» nel senso di una polizza «imbarcato» emessa dal vettore o in suo nome e che costituisce la prova del contratto di trasporto, come pure del caricamento della merce a bordo della nave.

11. Una polizza di carico può essere emessa sia con la clausola «nolo pagato» sia con la clausola «nolo pagabile a destino». Nel primo caso non si può generalmente ottenere questo documento che dopo aver pagato il nolo.

### **Pratiche documentarie semplificate**

12. Nel trasporto di linea, le polizze di carico sono spesso sostituite da documenti non negoziabili (quali «sea vwaybills», «liner vwaybills», «freight receipts», ovvero da «documenti di trasporto combinato o multimodale» che possono, anch'essi, essere non negoziabili); è in corso di studio la possibilità di utilizzare tecniche di trasmissione automatica dei dati.

Quando non vengono utilizzate le polizze di carico nel settore interessato, le parti dovrebbero usare i termini «Franco vettore (punto convenuto)» o «Nolo o porto pagato fino a...» o alternati-

vamente stipulare FOB, C&F e CIF precisando che il venditore dovrà fornire al compratore il documento di trasporto d'uso od altro documento che attesti la consegna delle merci al vettore.

Gli operatori economici che desiderino utilizzare le presenti Regole devono precisare che i loro contratti saranno regolati dalle disposizioni degli «Incoterms». Se desiderano invece far riferimento ad un termine contenuto in una precedente edizione devono indicarlo specificamente.

## FRANCO FABBRICA

*(franco miniera, franco magazzino, ecc.)*

### A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.
2. Mettere la merce a disposizione del compratore nei termini stabiliti dal contratto, nel luogo fissato per la consegna oppure abitualmente previsto per il genere di merce di cui si tratta e per il caricamento sul mezzo di trasporto fornito dal compratore.
3. Provvedere a proprie spese, quando sia il caso, all'imballaggio necessario per permettere al compratore di prendere in consegna la merce.
4. Avvertire il compratore, con congruo anticipo di tempo, della data in cui la merce sarà a sua disposizione.
5. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore.
6. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e tutte le spese che sono a suo carico fino al momento in cui essa è messa a

disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

7. Prestare ogni assistenza al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, per ottenere i documenti emessi nel Paese di consegna e/o nel Paese di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per la importazione (e, ove del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

#### *B. Il compratore deve:*

1. Prendere in consegna la merce non appena sia stata messa a sua disposizione nel luogo e nei termini stabiliti dal contratto e pagare il prezzo come da contratto

2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre, dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

3. Sopportare gli eventuali diritti e imposte all'esportazione.

4. Nel caso in cui il compratore si sia riservato un termine di tempo per prendere in consegna la merce oppure si sia riservato il diritto di indicare il luogo di consegna e non dia istruzioni in tempo utile, far fronte a tutti gli oneri supplementari conseguenti e a tutti i rischi che la merce può correre, dalla data in cui scade il termine di tempo convenuto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti di cui all'art. A 7 ed il costo degli stessi, compresi il costo del certificato di origine e della licenza di esportazione e le tasse consolari.



## FRANCO VAGONE

*(punto di partenza convenuto)*

### A. Il venditore deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2. Quando si tratti di merce che costituisca il carico completo di un vagone o abbia un peso sufficiente per beneficiare di tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, ordinare in tempo utile un vagone di dimensioni e di tipo adatto, se del caso fornito di copertone impermeabile, e caricare la merce a sue spese, alla data fissata o entro il termine stabilito, uniformandosi sia per l'ordinazione del vagone, che per il caricamento, alle norme prescritte dalla stazione di partenza.

3. Nel caso di un carico inferiore sia ad un vagone completo, sia al peso necessario per beneficiare di tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, consegnare la merce alle Ferrovie, alla data o entro il termine convenuto, oppure alla stazione di partenza oppure a bordo di un veicolo delle Ferrovie stesse, quando tale servizio di raccolta sia compreso nella tariffa di trasporto, sempreché le norme vigenti della stazione ferroviaria speditrice non prescrivano che il caricamento sul vagone debba essere eseguito dal venditore.

Rimane inteso che, se vi sono più stazioni ferroviarie nel luogo di spedizione, il venditore ha diritto a scegliere la stazione a lui più conveniente, sempreché questa accetti abitualmente merci per la destinazione indicata dal compratore ed a meno che il compratore non si sia riservato il diritto di scegliere la stazione di spedizione.

4. Fatte salve le disposizioni di cui all'Art. B 5 che segue, „sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui il vagone (o autocarro) sui cui la merce è stata caricata, sia stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure” nel caso di cui all'Art. A 3, fino al momento in cui la merce sia stata presa in consegna dalle Ferrovie.

5. Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla alle Ferrovie.

7. Avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata caricata o consegnata alle Ferrovie.

8. Procurare, a proprie spese, al compratore i documenti d'uso per il trasporto, se ciò è nelle consuetudini.

9. Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (vedi B. 6), il certificato di origine.

10. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per l'importazione (e, quando nel caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

#### *B. Il compratore deve:*

1. Dare in tempo al venditore le istruzioni necessarie per la spedizione.

2. Prendere in consegna la merce dal momento in cui essa è stata caricata o consegnata alle Ferrovie e pagarne il prezzo come da contratto.

3. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce (incluso, ove del caso, il fitto dei copertoni impermeabili) e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui il vagone o autocarro su cui è stata caricata la merce è stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso contemplato dall'Art. A. 3, dal momento in cui la merce è stata consegnata alle Ferrovie.

4. Sopportare tutti gli eventuali diritti e tasse d'esportazione.

5. Qualora si sia riservato un termine per dare al venditore le istruzioni per la spedizione della merce e/o si sia riservato il diritto di scegliere il luogo di caricamento, e non abbia dato in tempo le

relative istruzioni, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e correre tutti i rischi relativi, dalla data in cui è scaduto il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6. Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti di cui agli artt. A.9 ed A.10 ed il costo degli stessi, compresi il costo del certificato di origine e le tasse consolari.

## FRANCO SOTTOBORDO

*(porto d'imbarco convenuto)*

*A. Il venditore deve:*

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2. Consegnare la merce sottobordo, alla banchina di carico indicata dal compratore, al porto d'imbarco convenuto, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito ed avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata posta sotto bordo.

3. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4. Sotto riserva della disposizione di cui agli Artt. B 3 e B. 4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui sia stata effettivamente portata sotto bordo nel porto d'imbarco convenuto, comprese le spese per ogni formalità che il venditore debba espletare per consegnare la merce sotto bordo.

5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce

a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per la consegna della merce sotto bordo.

7. Fornire a proprie spese il documento d'uso netto, attestante la consegna della merce sotto bordo della nave designata.

8. Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (v. B. 5), il certificato di origine.

9. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quello di cui all'Art. 8, che venga emesso nel Paese di spedizione e/o di origine (fatta eccezione per la polizza di carico e/o per i documenti consolari) di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

#### *B. Il compratore deve:*

1. Comunicare al venditore, in tempo utile, il nome della nave, la banchina d'imbarco e la data di consegna della merce alla nave stessa.

2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui essa sia stata effettivamente portata sottobordo, nel porto d'imbarco stabilito alla data fissata o entro il termine convenuto e corrispondere il prezzo come da contratto.

3. Se la nave da lui designata non si presenta in tempo utile o non è in condizione di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre, dal momento in cui il venditore l'ha messa a sua disposizione, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

4. Se non comunica in tempo il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli Artt. A. 3, A. 8 e A. 9 che precedono, ed il costo degli stessi.

## FRANCO A BORDO

*(porto d'imbarco convenuto)*

*A. Il venditore deve:*

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2. Consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto d'imbarco stabilito, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito e, non appena la merce sia stata caricata a bordo della nave, darne comunicazione, senza ritardo, al compratore.

3. Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4. Sotto riserva delle disposizioni di cui agli Artt. B 3 e B. 4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave, nel porto d'imbarco convenuto, compresi tutti i diritti, tasse ed oneri relativi all'e-

sportazione, come pure le spese per tutte le formalità che il venditore deve compiere per porre la merce a bordo.

5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che sono necessarie per la consegna della merce.

7. Fornire a proprie spese il documento d'uso netto, attestante la consegna della merce a bordo della nave designata.

8. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B. 6), il certificato di origine.

9. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la polizza di carico e qualsiasi altro documento, oltre a quello menzionato nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

#### *B. Il compratore deve:*

1. Noleggiare a proprie spese una nave o riservare, sempre a proprie spese, adeguato spazio a bordo di una nave e comunicare in tempo utile al venditore il nome della nave, la banchina d'imbarco e la data di consegna alla nave stessa.

2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui questa abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco convenuto e pagare il prezzo come da contratto.

3. Se la nave da lui designata non si presenta alla data stabilita o prima della fine del periodo convenuto ovvero non è in condizioni di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta o prima della fine del periodo previsto, sopportare tutte le spese supplementari conse-

guenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui scade il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

4. Se non comunica in tempo utile il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese incontrate per l'ottenimento della polizza di carico ed il costo della stessa nel caso di cui all'Art. 9, che precede.

6. Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli Artt. A 8 e A.9 che precedono ed il costo degli stessi, comprese le spese del certificato di origine e dei documenti consolari.

## COSTO E NOLO

*(porto di destinazione convenuto)*

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2. Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto di merci del genere contemplato in contratto, pagare il nolo nonché le spese di scarico al

porto di sbarco, che possano essere richiesti dalla linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.

3. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4. Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave nel porto d'imbarco alla data o nel termine stabilito ovvero, se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.

5. Fatte salve le disposizioni di cui all'Art. B 4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui essa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

6. Fornire a proprie spese al compratore, senza ritardo, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto come pure la fattura della merce imbarcata. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante designato. Tale polizza deve consistere nel gioco completo di una polizza di carico «a bordo» o «caricato» ovvero di una polizza «ricevuto per l'imbarco», debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire anche una copia di quest'ultimo documento.

*Nota:* per polizza di carico netta si intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino espressamente una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.

Non alterano il carattere di polizza di carico netta:

a) le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi: per es. «casce di reimpiego», «fusti usati», ecc. b) le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per



i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio; c) le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce.

7. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

8. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.

9. Sopportare tutti gli oneri e imposte cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese imposte, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto dell'esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

10. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B. 5), il certificato di origine e la fattura consolare.

11. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che sia emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

#### *B. Il compratore deve:*

1. Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.

2. Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutte le spese incorse dalla merce durante il suo trasporto per mare fino all'arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di carico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo è stato pagato.

*Nota:* Se la merce è stata venduta «C & F messa a terra», le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore.

3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

4. Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il termine fissato per l'imbarco, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese per il rilascio del certificato di origine e dei documenti consolari nonché il costo degli stessi.

6. Sopportare le spese per il rilascio dei documenti menzionati nell'Art. 11 che precede ed il costo degli stessi.

7. Sopportare i diritti di dogana come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

8. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza o il permesso di importazione o qualsiasi altro documento di questo genere, di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

## COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO

*(porto di destinazione convenuto)*

### A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2. Stipulare alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto,

secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto delle merci del genere contemplato in contratto, pagare inoltre il nolo e le spese di scaricamento al porto di sbarco, che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.

3. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4. Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave nel porto d'imbarco alla data o nel termine stabilito ovvero, se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.

5. Fornire a proprie spese una polizza di assicurazione marittima in forma trasferibile, contro i rischi del trasporto inerente al contratto. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione, alle condizioni «FPA» e deve coprire il prezzo CIF maggiorato del 10%. L'assicurazione deve essere stipulata, quando ciò sia possibile, nella moneta contemplata nel contratto di vendita (1).

Salvo stipulazione contraria, i rischi di trasporto non includono i rischi speciali che sono coperti in certi specifici commerci o contro i quali il compratore possa desiderare di essere coperto nel caso specifico. Tra i rischi speciali per i quali venditore e compratore devono mettersi espressamente d'accordo vi sono i rischi contro il furto, sottrazioni, colaggio, rotture, scagliature, trasudamento di stiva, contatto con altre merci ed altri rischi peculiari a determinati commerci.

(1) CIFA.5 prevede l'assicurazione minimum per quanto riguarda le condizioni (FPA) e per quanto riguarda la durata (da magazzino a magazzino). Se il compratore desidera che il contratto comporti obblighi più estesi, egli deve aver cura di specificare che il contratto è basato sugli "Incoterms", con in più le aggiunte che egli richiede.

Quando il compratore lo richieda, il venditore deve fornire, a spese del compratore, un'assicurazione contro i rischi di guerra, stipulata, se possibile, in moneta uguale a quella contemplata nel contratto.

6. Fatte salve le disposizioni di cui all'Art. B 4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui questa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

7. Fornire senza ritardo al compratore, a proprie spese, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto, come pure la fattura della merce imbarcata e la polizza di assicurazione oppure, qualora questa non fosse disponibile al momento della presentazione dei documenti, un certificato di assicurazione rilasciato in nome degli assicuratori, che conferisca al compratore gli stessi diritti come se fosse in possesso della polizza e che riproduca le disposizioni essenziali della polizza stessa. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata, o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante convenuto. Tale polizza deve essere formata da un gioco completo di una polizza di carico «a bordo» o «caricato» ovvero di una polizza «ricevuto per l'imbarco» debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine, convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire una copia di quest'ultimo documento.

*Nota:* Per polizza di carico s'intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.

Non alterano il carattere di polizza di carico netta;

a) le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi, per esempio «casse di reimpiego», «fusti

usati», ecc.; b) le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio; c) le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce.

8. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

9. Sopportaré le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.

10. Sopportare tutte le spese per diritti e tasse cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese tasse, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto della esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

11. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B. 5), il certificato di origine e la fattura consolare.

12. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e a spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che venga emesso nei Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

#### B. Il compratore deve:

1. Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.

2. Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo e dell'assicurazione marittima, tutte le spese ed oneri a carico della merce durante il suo trasporto per mare fino all'arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di scarico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state

percepita dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo fu pagato.

Se è prevista l'assicurazione per i rischi di guerra, questa sarà a spese del compratore (vedi A. 5).

*Nota:* Se la merce è stata venduta «CIF messa a terra», le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore.

3. Sopportare tutti i rischi che può correre la merce dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

4. Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il periodo di tempo fissato per l'imbarco, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese per l'ottenimento del certificato di origine e dei documenti consolari ed il costo relativo.

6. Sopportare le spese incontrate per l'ottenimento dei documenti menzionati nell'art. A 12 di cui sopra ed il costo relativo.

7. Sopportare i diritti di dogana come pure tutti gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

8. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza o il permesso d'importazione o qualsiasi altro documento di questo genere di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

## EX SHIP..

*(porto di destinazione convenuto)*

A. Il venditore deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2. Mettere la merce effettivamente a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a bordo della nave, al punto usuale di scarico del porto convenuto, in modo tale da permettere la rimozione della merce dalla nave per mezzo di sistemi di scarico adatti alla natura della merce.

3. Sopportare le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell'Art. A. 2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

4. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario imbarcare quel genere di merce senza imballaggio.

5. Sopportare le spese relative a qualsiasi operazione di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità dell'Art. A. 2.

6. Comunicare a proprie spese al compratore, senza ritardo, la prevista data di arrivo della nave designata e fornirgli in tempo utile la polizza di carico o l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento che possa essere necessario per permettergli di prendere in consegna la merce.

7. Fornire al compratore, se questi lo richieda, ed a spese dello stesso (vedi B. 3), il certificato di origine e la fattura consolare.

8. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, tutta la collaborazione per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati negli articoli precedenti, che sono emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per la importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

**B. Il compratore deve:**

1. Ritirare la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità di quanto stabilito dall'Art. A 2, e, pagare il prezzo come da contratto.

2. Sopportare le spese che sono a carico della merce ed i rischi che essa può correre dal momento in cui questa sia stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'Art. 2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

3. Sopportare le spese e gli oneri incontrati dal venditore per ottenere i documenti menzionati negli Artt. A 7 ed A. 8.

4. Procurare a proprio rischio e spese tutte le licenze o documenti similari che siano necessari per lo sbarco e/o per l'importazione della merce.

5. Sostenere i dazi doganali e le spese di sdoganamento e tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dello sbarco e/o dell'importazione della merce.

## FRANCO BANCHINA

*(sdoganato) ... (porto di destinazione convenuto)*

**A. Il venditore deve:**

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista del contratto.

2. Mettere la merce a disposizione del compratore sulla banchina del porto designato e nei termini previsti dal contratto.

3. Fornire, a proprio rischio a spese, la licenza d'importazione e sopportare diritti e imposte all'importazione, comprese le spese di sdoganamento, come pure tutte le altre tasse, diritti e oneri esigibili al momento e per il fatto dell'importazione della merce e della sua consegna al compratore.



4. Provvedere a proprie spese al condizionamento e imballaggio usuali della merce, tenendo presenti la natura della stessa e la sua rimozione della banchina.

5. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie allo scopo di mettere la merce a disposizione del compratore, in conformità dell'Art. A. 2.

6. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell'Art. 2, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

7. Fornire a proprie spese l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento necessario al compratore per prendere in consegna la merce e rimuoverla dalla banchina.

*B. Il compratore deve:*

1. Ritirare la merce, non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'Art. A. 2, e pagare il prezzo convenuto.

2. Sostenere tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui sia stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'Art. A. 2, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

## RESO FRONTIERA

*...(luogo di consegna convenuto alla frontiera)*

*A. Il venditore deve:*

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di

vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

## 2. A proprie spese e rischio:

a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore nel luogo alla frontiera contenuto per la consegna, alla data o nel termine stipulato nel contratto di vendita e, contemporaneamente, fornire al compratore, a seconda dei casi il documento di trasporto normalmente usato, la fede di deposito é la nota di pegno, il buono di consegna, o documento similare, che consenta, tramite girata o in altro modo, la consegna della merce al compratore o all'ordine dello stesso nel luogo convenuto, alla frontiera, nonché fornire la licenza di esportazione e, se del caso, ogni altro documento che sia indispensabile al compratore per prendere in consegna la merce nel momento e nel luogo suindicati e per consentirne l'ulteriore spostamento, come previsto agli articoli B. 1 e 2. La merce così posta a disposizione del compratore deve essere nettamente messa da parte e individuata in modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto.

b) Adempiere tutte le formalità previste allo scopo e pagare i diritti e oneri doganali, le imposte interne, le imposte di consumo, i diritti di statistica ed ogni altro nere analogo, esigibile nel paese di spedizione o altrove, che su di lui ricadano nell'adempimento delle sue obbligazioni fino al momento in cui mette la merce a disposizione del compratore, in conformità dell'art. A. 2 a).

3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni in conformità dell'articolo A. 2 a).

4. Ottenere, a proprio rischio e spese, oltre ai documenti di cui all'art. A. 2 a), tutte le autorizzazioni di carattere valutario ed amministrativo, necessarie per l'adempimento delle formalità doganali previste per esportare la merce al luogo di consegna designato alla frontiera, nonché tutti gli altri documenti che potrebbero essere necessari per spedire la merce verso il luogo suddetto, per farla transitare (se del caso) attraverso uno o più paesi terzi e per metterla a disposizione del compratore in conformità delle presenti Regole.

5. Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto per il trasporto della merce (che contempli, se del caso anche il transito attraverso uno o più paesi terzi) al luogo alla frontiera convenuto per la consegna, sopportare e pagare il nolo e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo nonché, fatto salvo quanto disposto agli articoli A. 6 e 7, tutti gli altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della merce fino al momento in cui la stessa è messa in modo idoneo, in tale luogo, a disposizione del compratore. Il venditore ha tuttavia la facoltà, sempre fatti salvi gli articoli A 6 e 7 ed a proprio rischio e spese, di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a condizione che nell'usufruire di tale facoltà egli adempia tutte le obbligazioni impostegli dalle presenti Regole.

Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente, o del vettore pubblico, non fissano espressamente un punto particolare per la consegna alla frontiera (stazione, banchina ponte, molo magazzino, ecc.) il venditore può scegliere — nel caso gli si offrano più possibilità — il punto per lui più conveniente, sempre che in tale punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che permettano alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previste dalle presenti Regole(2). Il compratore deve essere preavvertito(3) del punto scelto dal venditore che diventerà da quel momento il luogo di consegna convenuto, alla frontiera, per mettere la merce a disposizione del compratore e trasferire il rischio.

6. Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio di quest'ultimo, un documento di trasporto diretto, del tipo normalmente ottenibile nel paese di spedizione, che consenta il trasporto della merce alle consuete condizioni dal punto di partenza in quel paese fino al luogo di destinazione finale nel paese di importazione, designato dal compratore, fermo restando che, facendo ciò, non si può inten-

(2) Se nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, esistono due uffici doganali di nazionalità diversa, si raccomanda alle parti o di indicare espressamente l'ufficio designato o di lasciarne la scelta al venditore.

(3) V. articolo A. 8, nota.

dere che il venditore si assuma altri oneri, rischi e spese oltre quelli che egli deve normalmente sopportare a norma delle presenti Regole.

7. Se è necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo al punto di frontiera designato per la consegna, il venditore deve sopportare e pagare le spese di queste operazioni (comprese le spese per l'uso di chiatte o per il maneggio delle merci).

Se il venditore decide di utilizzare propri mezzi di trasporto per far giungere la merce al punto di frontiera fissato per la consegna, dovrà sopportare tutte le spese relative o connesse con le operazioni necessarie o d'uso, contemplate al paragrafo precedente.

8. A proprie spese, avvisare il compratore che la merce è stata spedita al punto di consegna convenuto, alla frontiera. Tale avviso dovrà essera fatto in tempo utile per consentire al compratore di adottare tutti i provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna delle merci (4).

9. Provvedere a proprie spese, per il trasporto fino al luogo convenuto per la consegna, all'imballaggio usuale per il genere di merce previsto nel contratto, a meno che nel ramo di commercio di cui trattasi non si usi spedire tale genere di merce senza imballaggio.

10. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesatura, conteggio, analisi qualitativa, che siano necessarie per consentirgli di trasportare tale merce al luogo di consegna convenuto, alla frontiera, e di mettere la merce a disposizione del compratore in quel luogo.

11. Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del ven-

(4) Il venditore potrà inviare tale avviso al compratore per via aerea e all'indirizzo del compratore indicato nel contratto di compravendita. Se però le merci sono state spedite per via aerea o la distanza tra il punto di partenza nel paese di spedizione ed il luogo di consegna convenuto alla frontiera è breve, ovvero se i domicili del venditore e del compratore sono talmente distanti che l'avviso inviato per posta può essere recapitato in un intervallo di tempo inopportuno lungo il venditore ha l'obbligo di notificare l'avviso telegraficamente o per mezzo di cablogramma o di telex.

ditore negli articoli precedenti, tutte le spese relative o connesse con l'obbligo di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

12. Fornire al compratore, su domanda ed a rischio e spese di questo ultimo, una ragionevole collaborazione per procurare tutti gli altri documenti non menzionati sopra, che possano ottenersi nel paese di spedizione, nel paese di origine o in entrambi, di cui il compratore possa aver bisogno in base a quanto previsto agli articoli B 2. e 6.

*B. Il compratore deve:*

1. Prendere in consegna la merce non appena il venditore l'abbia messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, pagare il prezzo come da contratto ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi della merce.

2. Adempiere a proprie spese tutte le formalità doganali o di altro genere che possano venir richieste nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, o altrove, e pagare tutti i diritti eventualmente dovuti al momento e per il fatto dell'ingresso della merce nel paese confinante o per ogni ulteriore spostamento della merce dopo che questa è stata debitamente messa a sua disposizione.

3. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco della merce al suo arrivo al luogo di consegna convenuto, alla frontiera, qualora le stesse non incombono sul venditore in conformità delle disposizioni di cui all'art. A. 7.

4. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, compresi dazi doganali, diritti ed oneri a partire dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

5. Se egli manca di prendere in consegna la merce dopo che gli è stata debitamente messa a disposizione, sopportare tutte le spese supplementari sostenute, sia dal venditore sia dal compratore e tutti i rischi relativi alla merce, sempreché la stessa sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo quale merce oggetto del contratto.

6. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione, l'autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti, rilasciati nel paese d'importazione o altrove, che possano essere necessari per gli spostamenti della merce è stata debitamente messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

7. Sopportare e pagare ogni spesa supplementare in cui potrà incorrere il venditore allo scopo di ottenere un documento di trasporto diretto, in base all'articolo A. 6

8. Mettere a disposizione del venditore, su richiesta di quest'ultimo, però a proprie spese, la licenza d'importazione, l'autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti, oppure copie autentiche degli stessi, per il preciso scopo di ottenere il documento di trasporto diretto di cui all'articolo A. 6.

9. Indicare al venditore, su richiesta di quest'ultimo, l'indirizzo della destinazione finale della merce nel paese d'importazione, nel caso che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere le licenze e gli altri documenti di cui agli artt. A 4 e A. 6.

10. Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di perizia di un terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita.

11. Sopportare e pagare le spese che il venditore può incontrare nel prestare la sua collaborazione al compratore al fine di ottenere i documenti di cui all'art. A. 12.

## SDOGANATO

*...(luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione)*

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

## 2. A proprie spese e rischio:

a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore, sdoganata, nel luogo di destinazione convenuto, nel paese d'importazione, alla data o nel termine stipulato nel contratto di vendita, e contemporaneamente, fornire al compratore, a seconda dei casi, il documento di trasporto normalmente usato, la fede di deposito e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento similare, che consenta, tramite girata o in altro modo, la consegna della merce al compratore o all'ordine dello stesso nel luogo di destinazione convenuto, nel paese d'importazione, e inoltre, se del caso ogni altro documento di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce nel momento e nel luogo suddetti, come previsto all'articolo B. I. La merce così messa a disposizione del compratore deve essere nettamente messa da parte o individuata in modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto.

b) Fornire la licenza od il permesso d'importazione e sopportare l'onere di tutti i diritti e imposte all'importazione, comprese le spese di sdoganamento, nonché ogni altro onere, imposta o diritto da pagarsi nel luogo di destinazione convenuto, all'atto dell'importazione della merce, sempreché tali pagamenti siano necessari perché il venditore possa mettere la merce sdoganata a disposizione del compratore, nel luogo anzidetto.

c) Adempiere tutte le formalità necessarie ai fini suddetti.

3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni in conformità dell'art. A. 2 a).

4. Ottenere a proprio rischio e spese, oltre ai documenti di cui all'art. 2 a), le licenze o permessi di esportazione, autorizzazioni valutarie, certificati, fatture consolari ed ogni altro documento rilasciato dalle autorità pubbliche interessate, che possano essergli necessari per spedire la merce, per esportarla dal paese di spedizione, per farla transitare, se del caso, attraverso uno o più paesi terzi, per importarla nel paese del luogo.

5. Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali,

un contratto per il trasporto della merce dal punto di partenza nel paese di spedizione fino al luogo di destinazione convenuto, e sopportare e pagare il nolo e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo nonché, fatto salvo quanto disposto all'art. A. 6, tutti gli altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della merce fino al momento in cui la stessa è messa in modo idoneo a disposizione conenuto.

Il venditore, a proprio rischio e spese, ha tuttavia la facoltà di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a condizione che nell'usufruire di tale facoltà egli adempia tutte le obbligazioni impostegli dalle presenti Regole.

Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente, o del vettore pubblico, non fissano espressamente un punto particolare nel luogo di destinazione nel paese d'importazione (stazione, banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.), il venditore può scegliere — nel caso gli si offrano più possibilità — il punto per lui più conveniente, sempreché in tale punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che permettano alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previste dalle presenti Regole. Il compratore deve essere preavvertito del punto scelto dal venditore, che diventerà da quel momento il luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione per mettere la merce a disposizione del compratore e trasferirgli i rischi relativi alla merce.

6. Se è necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto allo scopo di metterla in tale luogo a disposizione del compratore, sdoganata, sopportare e pagare le spese di queste operazioni (comprese le spese per chiatte, per lo scarico su banchina per magazzino e per maneggio della merce).

7. A proprie spese, avvisare il compratore che la merce è stata affidata al primo vettore per la spedizione al luogo di destinazione convenuto, ovvero, a seconda dei casi che la stessa è stata inoltrata al luogo di destinazione con i mezzi di trasporto del venditore. Tale avviso dovrà essere fatto in tempo utile per consentire al compra-



tore di adottare tutti i provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna delle merci (2).

8. Provvedere a proprie spese, per il trasporto fino al luogo convenuto per la consegna, all'imballaggio usuale per il genere di merce previsto nel contratto, a meno che nel ramo di commercio di cui trattasi non si usi spedire tale genere di merce senza imballaggio.

9. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesatura, conteggio, analisi qualitativa, necessarie per consentirgli di trasportare la merce al luogo di destinazione convenuto e di metterla a disposizione del compratore in detto luogo.

10. Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore negli artt. A da 1 a 9 inclusi, tutte le altre spese relative o connesse con l'obbligo del venditore di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto, a norma delle presenti Regole.

#### B. Il compratore deve:

1. Prendere in consegna la merce non appena il venditore l'abbia messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, pagare il prezzo come da contratto ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi della merce.

2. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco della merce al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, qualora le stesse non incombono sul venditore, in conformità delle disposizioni di cui all'art. A. 6.

(2) Il venditore potrà inviare tale avviso al compratore per via aerea ed all'indirizzo del compratore indicato nel contratto di compravendita. Se però le merci sono state spedite per via aerea o la distanza tra il punto di partenza nel paese di spedizione ed il luogo di consegna convenuto nel paese di importazione è breve, ovvero se i domicili del venditore e del compratore sono talmente distanti che l'avviso inviato per posta può esser recapitato in un intervallo di tempo inopportuno lungo, il venditore ha l'obbligo di notificare l'avviso telegraficamente o per mezzo di cablogramma o di telex.

3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, a partire dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, in conformità dell'art. A. 2 a).

4. Se egli manca di prendere in consegna la merce non appena gli è stata debitamente messa a disposizione, sopportare tutti rischi a carico della merce e pagare tutte le spese supplementari, in cui sia incorso per tale fatto sia il venditore sia il compratore, sempreché la merce sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo quale merce oggetto del contratto.

5. Indicare al venditore, dietro sua richiesta, l'indirizzo della destinazione finale della merce nel paese d'importazione, nel caso che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere i documenti di cui all'articolo A. 2 b).

6. Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di perizia di un terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita.

7. Fornire al venditore, su domanda ed a rischio e spese di quest'ultimo, una ragionevole collaborazione per procurare i documenti che possono essere ottenuti nel paese d'importazione e di cui il venditore possa avere bisogno per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità delle presenti Regole.

## FOB AEROPORTO

...(aeroporto di partenza convenuto)

### A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia richiesta dal contratto.

2. Consegnare la merce al vettore aereo, al suo agente o ad altra

persona designata dal compratore ovvero, se nessun vettore aereo né agente né altra persona sia stata così designata, ad un vettore aereo o al suo agente scelto dal venditore. La consegna deve essere effettuata alla data o entro i termini previsti per la consegna ed all'aeroporto di partenza convenuto secondo gli usi dell'aeroporto ovvero in ogni altro luogo che sia stato indicato dal compratore nel contratto.

3 . Stipulare, salvo decisione in contrario del compratore o del venditore notificata senza indugio all'altra parte, un contratto per il trasporto della merce a spese del compratore. Se il venditore stipula il contratto di trasporto come sopra previsto, egli deve concluderlo, nel rispetto delle eventuali istruzioni del compratore previste all'art. B. 1, alle condizioni usuali con destinazione all'aeroporto designato dal compratore o, se nessun aeroporto sia stato così designato, all'aeroporto più prossimo al centro d'affari del compratore ai fini del trasporto considerato, seguendo una rotta usuale e con un aereo del tipo normalmente impiegato per il trasporto di merce del genere previsto, nel contratto.

4. Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione ufficiale necessaria per l'esportazione della merce.

5. Salvo quanto disposto ai successivi artt. B. 6 e B. 7, pagare tutte le imposte, diritti ed oneri dovuti rispetto alla merce per il fatto della sua esportazione.

6. Salvo quanto disposto ai successivi artt. B. 6 e B. 7, sopportare ogni spesa supplementare che può essere a carico della merce sino al momento in cui sia stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell'articolo A. 2 di cui sopra.

7. Salvo quanto disposto ai successivi artt. B. 6 e B. 7, sopportare tutti i rischi che la merce può correre sino al momento in cui sia stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell'art. A. 2, di cui sopra.

8. Provvedere a proprie spese ad un adeguato imballaggio protettivo idoneo alla spedizione della merce per via aerea, a meno che l'uso del commercio sia di spedirla non imballata.

9. Sopportare le spese per le operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per la consegna della merce.

10. Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, ed a spese di quest'ultimo, della consegna della merce.

11. Nelle circostanze previste ai successivi artt. B. 6 e B. 7, avvisare il compratore prontamente e mediante telecomunicazione della sussistenza di tali circostanze.

12. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile nonché, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

13. Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni collaborazione per procurare ogni altro documento, non menzionato nell'art. A. 12 di cui sopra, emesso nel paese di spedizione e/o d'origine, di cui il compratore possa avere bisogno per l'importazione della merce nel paese di destinazione (e, ove del caso, per il suo passaggio in transito attraverso un paese terzo).

14. Prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, e salvo quanto disposto al successivo art. B. 9, ogni collaborazione in ordine e reclami contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della merce.

#### **B. Il compratore deve:**

1. Comunicare al venditore in tempo utile l'aeroporto di destinazione fornendogli (ove occorra) ogni appropriata istruzione per il trasporto della merce per via aerea dall'aeroporto di partenza convenuto.

2. Se il venditore non stipula il contratto di trasporto della merce, organizzare a proprie spese il trasporto dall'aeroporto di partenza convenuto e dare notizia al venditore in tempo utile delle disposizioni prese al riguardo, indicando il nome del vettore aereo

o del suo agente o di altra persona nelle cui mani deve essere effettuata la consegna.

3. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce a partire dal momento in cui essa è consegnata in conformità delle disposizioni del precedente art. A. 2, ad eccezione di quelle previste al precedente art. A. 5.

4. Pagare il prezzo fatturato secondo le pattuizioni contrattuali, come pure l'importo del nolo aereo se esso è stato pagato dal venditore o per suo conto.

5. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui è stata consegnata in conformità delle disposizioni dell'art. A. 2 di cui sopra.

6. Sopportare ogni costo addizionale causato dal fatto che il vettore aereo, il suo agente o altra persona designata dal compratore manchi di prendere in carico la merce al momento in cui viene offerta dal venditore e sopportare tutti i rischi che la merce può correre da tale momento, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa nettamente da parte o identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto.

7. In difetto di comunicazione al venditore di appropriate istruzioni (in quanto richieste) per il trasporto della merce, sopportare ogni costo addizionale causato da tale omissione e tutti i rischi che la merce può correre dalla data convenuta per la consegna o dalla fine del periodo concordato per la consegna, a condizione tuttavia che la merce sia stata individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa nettamente da parte o identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto.

8. Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri per ottenere i documenti menzionati al precedente art. A. 13, ivi compresi i costi dei documenti consolari come pure i costi dei certificati d'origine.

9. Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri nei quali sia incorso il venditore a seguito delle azioni intentate e proseguite contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della merce.

## FRANCO VETTORE

...(punto convenuto)

### A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. Consegnare la merce al vettore designato dal compratore alla data o nel termine stabiliti e nel punto convenuto, nel modo espressamente concordato o d'uso in quel punto. Qualora nessun punto sia stato specificatamente convenuto e ne sussista più d'uno nel luogo di consegna, il venditore può scegliere quello tra di essi che più gli conviene.

3. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione od altra autorizzazione ufficiale necessaria per l'esportazione della merce.

4. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 5 che segue, pagare tutte le imposte, diritti ed oneri, cui è soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

5. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B.5 che segue, sopportare tutte le spese a carico della merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A' 2.

6. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 5 che segue, sopportare tutti i rischi che può correre la merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A. 2.

7. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.

8. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce.

9. Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, dell'avvenuta consegna della merce.

10. In presenza delle circostanze previste al seguente art. B. 5, avvisare prontamente il compratore, mediante telecomunicazione, del verificarsi di tali circostanze.

11. Fornire a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento d'uso od ogni altra documentazione comprovante la consegna della merce in conformità del precedente art. A. 2.

12. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile e, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

13. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente art. A. 12, che sono emessi nel Paese di spedizione e/o di origine e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

#### *B. Il compratore deve:*

1. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce a partire dal punto convenuto e comunicare al venditore in tempo utile il nome del vettore ed il momento in cui la merce deve essergli consegnata.

2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce dal momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A. 2, fatto salvo quanto previsto nell'art. A.4.

3. Pagare il prezzo come convenuto nel contratto.

4. Sopportare tutti i rischi che sono a carico della merce a partire dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità del precedente art. A. 2

5. Se egli ha ommesso di designare il vettore o se il vettore da lui designato non prende in consegna la merce al momento convenuto, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi

che la merce può correre dalla scadenza del termine per la consegna, a condizione tuttavia che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6. Sopportare il costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A. 13, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

NOLO }  
PORTO } PAGATO FINO A...

...(punto di destinazione convenuto)

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che più gli conviene.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo B. 3, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vettore, nei termini previsti nel contratto.

4. Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al primo vettore.

5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore.



7. Procurare a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento di trasporto usuale.

8. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce e pagare tutti i diritti e imposte cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per caricare la merce.

9. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile nonché, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

10. Prestare al compratore se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

#### *B. Il compratore deve:*

1. Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui la merce sia stata assoggettata durante il trasporto fino al suo arrivo al punto di destinazione, così come le spese di scarico, a meno che detti costi e spese non siano stati inclusi nel nolo o non siano stati percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo.

2. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui essa è stata consegnata al primo vettore ai sensi dell'art. A. 3.

3. Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto

il termine convenuto sempreché, tuttavia, la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo come merce oggetto del contratto.

4. Sopportare il costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A. 10, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

5. Sopportare i da, zi doganali come pure tutti gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

NOLO }  
PORTO } E ASSICURAZIONE

...(punto di destinazione convenuto)

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che più gli conviene.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo B. 3, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vettore, nei termini previsti dal contratto.

4. Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al primo vettore.

5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore.

7. Procurare a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento di trasporto usuale.

8. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per la esportazione della merce e pagare tutti i diritti e imposte cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per caricare la merce.

9. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile nonché, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

10. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

11. Provvedere a proprie spese all'assicurazione trasporti, come previsto nel contratto, in termini tali da dare al compratore, o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori di buona reputazione e, salvo diverso accordo, a condizioni che, dal punto di vista del venditore, possano essere ritenute adeguate, tenuto conto degli usi commerciali, della natura della merce e delle altre circostanze relative al rischio. In questo secondo caso, il venditore deve informare il compratore dell'estensione della copertura assicurativa in modo da permettere a quest'ultimo di stipulare ogni assicurazione integrativa che egli ritenesse necessaria prima che i rischi della merce passino a suo carico ai sensi dell'art. B. 2.

L'assicurazione deve coprire il prezzo contrattuale più del 10% ed essere stipulata, se possibile, nella valuta del contratto di vendi-

ta. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere all'assicurazione contro i «rischi da guerra», se possibile nella valuta del contratto (1).

B. Il compratore deve:

1. Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui sia stata assoggettata la merce durante il trasporto fino al suo arrivo al punto di destinazione, così come le spese di scarico, a meno che detti costi e spese non siano stati inclusi nel nolo, o non siano stati percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo.

2. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui essa è stata consegnata al primo vettore ai sensi dell'art. A. 3.

3. Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto sempreché, tuttavia, la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo come merce oggetto del contratto.

Sopportare costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A. 10, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

5. Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

(1) Si noti che le condizioni di assicurazione di cui all'art. A. 11 del presente termine differiscono da quelle previste all'art. A. 5 del termine CIF.

**REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE  
E DI ARBITRATO DELLA C.C.I.**

(in vigore dal 1° giugno 1975)

## CLAUSOLA TIPO D'ARBITRATO DELLA C.C.I.

La C.C.I. raccomanda alle parti che desiderino far riferimento all'arbitrato della C.C.I. di includere nei loro contratti a carattere internazionale la seguente clausola:

«Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.

Si richiama l'attenzione degli interessati sul fatto che, secondo la legislazione di alcuni Paesi, la clausola di arbitrato deve essere specificamente accettata dalle parti e talvolta deve essere stipulata in precisi e particolari modi. Qualora le parti lo desiderino, esse possono indicare nella clausola di arbitrato il diritto nazionale applicabile al contratto.

## CONCILIAZIONE FACOLTATIVA

### ARTICOLO I

#### *Commissione Amministrativa di Conciliazione - Comitato di Conciliazione*

1. Ogni vertenza di ordine commerciale avente carattere internazionale può essere oggetto di un tentativo di risoluzione amichevole a cura di una Commissione Amministrativa di Conciliazione istituita presso la Camera di Commercio Internazionale.

I membri della Commissione sono designati, in ragione da uno a tre, da ogni Comitato Nazionale fra i propri connazionali residenti a Parigi. Essi vengono nominati dal Presidente della Camera di Commercio Internazionale per due anni.

2. Per ogni vertenza il Presidente della Camera di Commercio Internazionale istituisce un Comitato di Conciliazione di tre membri. Detto Comitato è formato da due conciliatori — per quanto possibile di nazionalità, rispettivamente, del richiedente e dell'altra parte in causa — e da un Presidente di nazionalità diver-

sa da quella delle parti, scelto di massima in seno alla Commissione Amministrativa di Conciliazione.

## ARTICOLO 2

### *Domanda di conciliazione*

La parte che desidera ricorrere alla conciliazione, rivolge domanda al Segretariato Generale della Camera di Commercio Internazionale, tramite il suo Comitato Nazionale o direttamente; nel secondo caso il Segretariato Generale ne informa il Comitato Nazionale interessato.

La domanda deve contenere l'esposizione del punto di vista del richiedente e deve essere accompagnata dai documenti inerenti alla controversia e da ogni altro documento utile, nonché dall'importo previsto nella Tariffa allegata, a titolo di anticipo per le spese del Segretario Generale, relative alla procedura di conciliazione.

## ARTICOLO 3

### *Funzioni del Comitato di Conciliazione*

1. Ricevuta la domanda di conciliazione, con i documenti prodotti a sostegno, e l'anticipo stabilito, il Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale si mette in contatto per corrispondenza con l'altra parte, direttamente o per il tramite del Comitato Nazionale competente, invitandola, nel caso accetti di tentare la conciliazione, ad inviare al Comitato di Conciliazione una esposizione del suo punto di vista sulla controversia unitamente a ogni documento attinente ed all'importo previsto dalla Tariffa acclusa, a titolo di anticipo per le spese del Segretario Generale, relative alla procedura di conciliazione.

2. Il Comitato esamina l'incartamento, effettua gli accertamenti, si mette in comunicazione con le parti direttamente o tramite i rispettivi Comitati Nazionali e, se possibile, le ascolta.

3. Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti debitamente accreditati. Esse possono essere assistite da consulenti.

## ARTICOLO 4

### *Formula di conciliazione*

1. Dopo l'esame dell'incartamento, lo studio della questione e, se è stato possibile, l'audizione delle parti, il Comitato propone alle parti una formula di conciliazione.

2. Se la conciliazione ha luogo il Comitato redige e sottoscrive un verbale che indica i termini dell'accordo fra le parti.

3. Qualora le parti non siano potute comparire, il Comitato comunica la formula di conciliazione ai Presidenti dei Comitati Nazionali della C.C.I. interessati,

invitandoli ad adoperarsi per persuadere le parti ad accettare; quanto il Comitato di Conciliazione proprone.

## ARTICOLO 5

*Diritti delle parti nel caso che il tentativo di conciliazione non vada a buon fine*

1. Se il tentativo di conciliazione fallisce, le parti hanno piena facoltà di ricorrere all'arbitrato, o di adire i tribunali competenti, a meno che non siano vincolate da una clausola di arbitrato.

2. Nulla di quanto sia stato fatto, detto o scritto ai fini della conciliazione può compromettere in alcun modo gli ulteriori diritti delle parti sia nel procedimento arbitrale, sia dinanzi ai tribunali.

Chiunque sia stato membro di un Comitato di Conciliazione per una data vertenza non può essere nominato arbitro per la stessa vertenza.

## ARBITRATO

### ARTICOLO I

*Corte d'Arbitrato*

1. Presso la Camera di Commercio Internazionale è istituito un organismo internazionale di arbitrato i cui membri sono nominati dal Consiglio della Camera di Commercio Internazionale e che, con il nome di Corte d'Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, è incaricato di procedere, nel modo qui sotto indicato, alla soluzione arbitrale delle controversie di carattere internazionale che possono insorgere nel campo dei rapporti d'affari.

2. La Corte si riunisce di massima ogni mese. Essa statuisce il proprio Regolamento interno.

3. Spetta al Presidente della Corte o al suo sostituto di prendere in nome della Corte, le decisioni urgenti con riserva di informarne la Corte alla prima riunione successiva.

4. La Corte può, in conformità delle modalità previste nel proprio Regolamento interno, delegare ad uno o più raggruppamenti dei suoi membri un potere di decisione, con riserva di essere informata delle decisioni prese alla prima riunione successiva.

5. Il Segretario della Corte è istituito negli uffici della Camera di Commercio Internazionale.

### ARTICOLO 2

*Scelta degli arbitri*

1. La Corte d'Arbitrato non decide le controversie. Essa nomina o conferma



gli arbitri, secondo le disposizioni che seguono — a meno che le parti non vi abbiano derogato in tutto o in parte — tenendo conto della loro nazionalità, residenza e degli altri loro rapporti rispetto agli Stati, cui le parti e gli altri arbitri sono soggetti.

2. Le controversie possono essere risolte da un arbitro unico o da tre arbitri. Negli articoli seguenti, l'espressione «l'arbitro» sta a significare, secondo i casi, l'arbitro o gli arbitri.

3. Quando le parti hanno pattuito che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono designarlo di comune accordo, salvo conferma della Corte. In mancanza di accordo fra le parti entro trenta giorni a partire dalla notifica all'altra parte della domanda di arbitrato, l'arbitro è nominato dalla Corte.

4. Quando sono previsti tre arbitri, ciascuna parte designa, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta alla domanda, un arbitro indipendente, salvo conferma della Corte. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del Tribunale arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito che siano gli arbitri da loro designati a dover scegliere il terzo arbitro, entro un termine prestabilito. In quest'ultimo caso, spetta alla Corte confermare il terzo arbitro. Se, alla scadenza del termine fissato dalle parti o concesso dalla Corte, gli arbitri designati dalle parti non si sono accordati sulla designazione, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.

5. Qualora il numero degli arbitri non sia fissato, di comune accordo, dalle parti, la Corte nomina un arbitro unico, a meno che la Corte non ritenga che la controversia sia tale da rendere opportuna la nomina di tre arbitri. In quest'ultimo caso, le parti disporranno di un termine di quindici giorni per procedere alla designazione degli arbitri.

6. Quando spetta alla Corte nominare l'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale, essa sceglie il Comitato nazionale della Camera di Commercio Internazionale al quale chiedere una proposta al riguardo. L'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale è scelto in uno Stato diverso da quelli cui le parti sono soggette. Tuttavia, se le circostanze lo giustificano e salvo che una delle parti non vi si opponga, l'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale può essere scelto in uno degli Stati, cui le parti sono soggette.

Quando la Corte nomina un arbitro per conto e in luogo di una parte che non abbia fatto la propria designazione, essa chiede al Comitato nazionale dello Stato, cui la parte è soggetta, di fare una proposta al riguardo. Se si tratta di uno Stato nel quale non esiste un Comitato nazionale, la Corte è libera di scegliere chiunque ritenga idoneo.

7. In caso di ricasazione di un arbitro da una delle parti, la Corte decide inappellabilmente, essendo lasciata al suo apprezzamento la valutazione dei motivi di ricasazione.

8. Se un arbitro muore o è impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni o deve dimettersi a seguito di ricasazione o per qualsiasi altro motivo, oppure se

la Corte constatata, dopo averlo sentito, che non adempie alle proprie funzioni conformemente al Regolamento o nei termini stabiliti, egli viene sostituito. In tali casi si osservano i paragrafi 3, 4 e 6.

### ARTICOLO 3

#### *Domanda di arbitrato*

1. Chiunque desideri ricorrere all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale deve indirizzare la propria domanda al Segretario della Corte, per il tramite del proprio Comitato nazionale o direttamente; in quest'ultimo caso, il Segretariato da notizia della domanda al Comitato nazionale interessato.

La data di ricezione della domanda da parte del Segretariato della Corte costituisce, a tutti gli effetti, la data d'inizio della procedura arbitrale.

2. La domanda deve contenere, in particolare:

- a) nome e cognome, qualificazione e indirizzo delle parti;
- b) illustrazione delle pretese della parte attrice,
- c) accordi intervenuti e in particolare la convenzione arbitrale, come pure i documenti o i dati che possono servire a chiarire le circostanze del caso,
- d) ogni precisazione utile riguardo al numero degli arbitri ed alla loro nomina, secondo le disposizioni del precedente art. 2.

3. Il Segretario trasmette copia della domanda e dei documenti allegati alla parte convenuta per la risposta.

### ARTICOLO 4

#### *Risposta alla domanda*

1. Entro un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione dei documenti menzionati al par. 3 dell'art. 3, la parte convenuta deve pronunciarsi sulle proposte eventualmente formulate circa il numero degli arbitri e la loro nomina, procedendo ove del caso alla designazione dell'arbitro, e deve formulare la propria difesa fornendo la documentazione relativa.

La parte convenuta potrà, eccezionalmente, chiedere al Segretario un nuovo termine per formulare la propria difesa e fornire la relativa documentazione. Tuttavia, la domanda di un nuovo termine dovrà contenere la risposta della parte convenuta alle proposte eventualmente formulate circa il numero degli arbitri e la loro nomina, nonché l'eventuale designazione di un arbitro. In difetto, il Segretario ne informerà la Corte che disporrà la prosecuzione dell'arbitrato in conformità del Regolamento.

2. Copia della risposta e dei documenti eventualmente allegati è trasmessa alla parte attrice per informazione.

## ARTICOLO 5

### *Domanda riconvenzionale*

1. La parte convenuta che desideri proporre una domanda riconvenzionale deve inoltrarla al Segretariato contemporaneamente alla sua risposta, secondo quanto previsto all'art. 4.

2. La parte attrice può, entro trenta giorni dalla comunicazione di tale domanda riconvenzionale, presentare la propria replica.

## ARTICOLO 6

### *Memorie e note scritte, notifiche e comunicazioni*

Ogni memoria e nota scritta presentata dalle parti, come pure tutta la documentazione allegata, deve essere fornita in tanti esemplari quante sono le altre parti, più uno per ciascun arbitro e un altro per il Segretariato.

Le notifiche e comunicazioni del Segretariato e degli arbitri sono eseguite validamente se sono consegnate contro ricevuta o spedite per lettera raccomandata all'indirizzo o all'ultimo indirizzo noto della parte destinataria, secondo le precisazioni fornite al riguardo dalla parte stessa o dall'altra parte, secondo il caso.

Le notifiche e le comunicazioni si considerano eseguite alla data in cui sono ricevute dalla parte interessata o da un suo rappresentante, o avrebbero dovuto esserlo se effettuate validamente.

## ARTICOLO 7

### *Mancanza di convenzione arbitrale*

Quando prima facie non esista tra le parti alcuna convenzione che non si riferisce alla Camera di Commercio Internazionale, se la parte convenuta non risponde entro il termine di trenta giorni, previsto al precedente art. 4, par. 1, o rifiuta l'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, la parte attrice viene informata che l'arbitrato non può aver luogo.

## ARTICOLO 8

### *Effetti della convenzione arbitrale*

1. Quando le parti convengono di ricorrere all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, esse accettano, per ciò stesso, il presente Regolamento.

2. Se una delle parti rifiuta o si astiene dal partecipare all'arbitrato, questo ha luogo nonostante tale rifiuto o tale astensione.

3. Se una delle parti solleva una o più eccezioni relative all'esistenza o alla validità della convenzione arbitrale, la Corte, dopo aver constatato l'esistenza prima

facie di tale convenzione, può decidere, senza con ciò pregiudicare l'ammissibilità o il fondamento delle eccezioni proposte, che l'arbitrato abbia luogo. In tal caso spetterà all'arbitro di decidere sulla propria competenza.

4. Salvo patto contrario, l'asserita nullità o inesistenza del contratto non determina l'incompetenza dell'arbitro, se questi ritiene valida la convenzione arbitrale. Egli resta competente, anche in caso di inesistenza o nullità del contratto, per accertare i diritti rispettivi delle parti e statuire sulle loro domande e conclusioni.

5. Le parti, prima della trasmissione del fascicolo all'arbitro e eccezionalmente anche in seguito, possono richiedere all'autorità giudiziaria misure provvisorie e cautelari, senza con ciò violare la convenzione arbitrale che le vincola e senza pregiudizio dei poteri riservati all'arbitro a tale titolo.

Ogni richiesta del genere, nonché i provvedimenti emessi dalla autorità giudiziaria, dovranno essere portati a conoscenza del Segretariato della Corte d'arbitrato, senza indugio. Quest'ultimo ne informerà l'arbitro.

## ARTICOLO 9

### *Deposito a copertura delle spese di arbitrato*

1. La Corte fissa il deposito in un ammontare che possa prevedibilmente coprire le spese di arbitrato conseguenti alle domande di cui è stata investita.

Nel caso in cui, indipendentemente dalla domanda principale, siano proposte una o più domande riconvenzionali, la Corte può fissare depositi distinti per la domanda principale e per ciascuna delle domande riconvenzionali.

2. I depositi debbono essere di regola versati in parte eguali dalla parte attrice (o parti attrici) e dalla parte convenuta (o parti convenute). Tuttavia, ciascuna delle parti potrà effettuare il versamento dell'intero deposito relativo alla domanda principale o alla domanda riconvenzionale nel caso in cui l'altra parte non provveda.

3. Il Segretariato può subordinare la trasmissione del fascicolo all'arbitro al versamento alla Camera di Commercio Internazionale di turno l'ammontare del deposito o di parte di esso, a cura delle parti o di una di esse.

4. Quando l'atto di missione è trasmesso alla Corte, in conformità di quanto previsto all'art. 13, questa deve accertare se le richieste di deposito siano state soddisfatte.

L'atto di missione diventa efficace, e gli arbitri possono procedere, solo relativamente alle domande rispetto alle quali il deposito sia stato versato alla Camera di Commercio Internazionale.

## ARTICOLO 10

### *Trasmissione del fascicolo all'arbitro*

Salvo quanto previsto all'art. 9, il Segretariato trasmette il fascicolo all'arbitro

immediatamente dopo il ricevimento della risposta della parte convenuta alla domanda di arbitrato e, al più tardi, alla scadenza dei termini fissati agli artt. 4 e 5 per la presentazione di tali documenti.

## ARTICOLO 11

### *Regole applicabili alla procedura*

Le regole applicabili alla procedura davanti all'arbitro sono quelle contenute nel presente Regolamento e, nel silenzio del Regolamento, sono quelle stabilite dalle parti, o in difetto dall'arbitro, con rinvio o meno ad una legge processuale nazionale applicabile all'arbitrato.

## ARTICOLO 12

### *Luogo dell'arbitrato*

Il luogo dell'arbitrato è stabilito dalla Corte, a meno che le parti non si accordino al riguardo.

## ARTICOLO 13

### *Atto di missione*

1. Prima di dare inizio all'istruzione della causa, l'arbitro redige, sulla base della documentazione o in presenza delle parti e tenuto conto delle più recenti comunicazioni delle parti stesse, un atto che precisa il suo mandato. Questo atto deve contenere, in particolare:

- a) nome e cognome e qualificazione delle parti,
- b) indirizzo delle parti ove potranno essere validamente fatte tutte le notifiche o comunicazioni nel corso dell'arbitrato,
- c) esposizione sommaria delle pretese delle parti,
- d) determinazione delle questioni litigiose da risolvere,
- e) nome e cognome, qualificazioni e indirizzo dell'arbitro, luogo dell'arbitrato,
- g) precisazioni relative alle regole applicabili alla procedura e, ove del caso, menzione del conferimento all'arbitro dei poteri di amichevole compositore,
- h) ogni altra indicazione necessaria affinché il lodo sia suscettibile di sanzione legale o ritenuta utile dalla Corte di Arbitrato o dall'arbitro.

2. L'atto di cui al precedente par. 1 deve essere firmato dalle parti e dall'arbitro. Entro due mesi dal ricevimento del fascicolo, l'arbitro trasmette alla Corte tale atto, firmato dalle parti e da lui stesso. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato dalla Corte, su richiesta dell'arbitro.

Se una delle parti rifiuta di partecipare alla redazione dell'atto in questione di firmarlo, la Corte, se ritiene che si tratti di uno dei casi previsti all'art. 8, paragrafi

2 e 3, si pronuncerà sull'atto di missione ai fini della sua approvazione. La Corte impartirà in seguito alla parte in difeso un termine per firmare tale atto, all'espiazione del quale l'arbitrato continuerà il suo corso e il lodo sarà reso.

3. Le parti sono libere di pattuire il diritto che l'arbitro deve applicare al merito della controversia. In mancanza di determinazione ad opera delle parti circa il diritto applicabile, l'arbitro applica la legge indicata dalla norma di diritto internazionale privato che egli ritenga appropriata nel caso di specie.

4. L'arbitro riceve i poteri di amichevole compositore se le parti sono d'accordo di conferirgli.

5. In tutti i casi l'arbitro tiene conto delle stipulazioni contrattuali e degli usi del commercio.

## ARTICOLO 14

### *Istruzione della causa*

1. L'arbitro istruisce la causa nei termini più brevi, con tutti i mezzi appropriati. Dopo l'esame delle memorie scritte delle parti e dei documenti prodotti dalle stesse, l'arbitro ascolta le parti in contraddittorio, se una di esse lo richiede; in difetto, egli può decidere d'ufficio la loro audizione. L'arbitro può inoltre decidere di ascoltare ogni altra persona, in presenza delle parti o dopo averle debitamente convocate.

2. L'arbitro può nominare uno o più esperti, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascortarli.

3. L'arbitro può statuire in base ai documenti, se le parti lo domandano o vi consentono.

## ARTICOLO 15

1. Su domanda di una delle parti, o se del caso di propria iniziativa, l'arbitro, dando un congruo preavviso, convoca le parti a comparirgli davanti nel giorno e nel luogo fissati e ne informa il Segretariato della Corte.

2. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenta, l'arbitro, dopo essersi assicurato che la convocazione le è pervenuta, ha il potere, in mancanza di valida giustificazione, di procedere ciò nonostante all'esecuzione del proprio incarico ed il dibattito si reputa in contraddittorio.

3. L'arbitro stabilisce la lingua o le lingue dell'arbitrato, tenendo conto delle circostanze ed in particolare della lingua del contratto.

4. L'arbitro disciplina lo svolgimento delle udienze. Queste si svolgono in contraddittorio. Salvo accordo dell'arbitro e delle parti, esse non sono aperte a persone estranee al procedimento.

5. Le parti possono comparire di persona a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri. Inoltre, esse possono farsi assistere da consulenti.

## ARTICOLO 16

Le parti possono formulare davanti all'arbitro nuove domande, riconvenzionali o meno, a condizione che queste domande rientrino nei limiti fissati dall'atto di missione previsto all'art. 13 o che formino oggetto di un addendum a tale documento, che deve essere firmato dalle parti e comunicato alla Corte.

## ARTICOLO 17

### *Lodo reso a seguito di accordo delle parti*

Se le parti raggiungono un accordo, dopo che il fascicolo è stato trasmesso all'arbitro in conformità dell'art. 10, se ne prende atto a mezzo di un lodo pronunziato sull'accordo delle parti.

## ARTICOLO 18

### *Termine per la pronunzia del lodo*

1. Il termine entro il quale l'arbitro deve rendere il lodo è di sei mesi a decorrere dal giorno della firma, da parte dell'arbitro, dell'atto previsto all'art. 13.

2. La Corte può, eccezionalmente e su domanda motivata dell'arbitro, e ove del caso d'ufficio, prorogare tale termine se lo ritiene necessario.

3. In mancanza di proroga, la Corte, eventualmente dopo aver applicato le disposizioni dell'art. 2 (8), decide in merito alle condizioni secondo le quali la controversia dovrà essere risolta.

## ARTICOLO 19

### *Deliberazione in casi di tre arbitri*

Quando la controversia è deferita a tre arbitri, il lodo è deliberato a maggioranza. Qualora non si determini una maggioranza il Presidente del Tribunale arbitrale decide da solo.

## ARTICOLO 20

### *Decisione sulle spese di arbitrato*

1. Il lodo definitivo dell'arbitro, oltre alla decisione sul merito, liquida le spese dell'arbitrato e decide a quale delle parti ne incombe il pagamento o in quale proporzione esse debbono essere ripartite tra le parti.

2. Le spese dell'arbitrato comprendono gli onorari dell'arbitro e la tassa amministrativa, fissati dalla Corte di Arbitrato conformemente alla tariffa allegata al presente Regolamento, le eventuali spese dell'arbitro, gli onorari e le spese degli esperti in caso di perizia e le spese legali normali sostenute dalle parti per la loro difesa.

3. Se le circostanze del caso concreto lo rendono eccezionalmente necessario, la Corte può fissare gli onorari dell'arbitro in un ammontare superiore o inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della tariffa.

## ARTICOLO 21

### *Esame preventivo del lodo da parte della Corte di Arbitrato*

Prima di firmare un lodo parziale o definitivo, l'arbitro deve sottoporre il progetto alla Corte di Arbitrato.

Questa può prescrivere modifiche di forma, e, rispettando la libertà di decisione dell'arbitro, può richiamare la sua attenzione su punti inerenti al merito della controversia.

Nessun lodo può essere pronunciato senza essere stato approvato, per quanto attiene ai requisiti di forma, dalla Corte.

## ARTICOLO 22

### *Pronuncia del lodo*

Il lodo si considera pronunciato nel luogo dell'arbitrato e nel giorno in cui è firmato dall'arbitro.

## ARTICOLO 23

### *Notifica alle parti*

1. Quando il lodo è pronunciato, il Segretariato della Corte ne notifica il testo firmato dall'arbitro alle parti, dopo però che le spese di arbitrato siano state interamente pagate alla Camera di Commercio Internazionale dalle parti o da una di esse.

2. Copie supplementari debitamente certificate conformi dal Segretario Generale della Corte sono rilasciate, in qualsiasi momento, esclusivamente alle parti che ne facciano richiesta.

3. A fronte della notifica fatta secondo il par. 1 di questo articolo, le parti rinunciano ad ogni altra notifica o deposito a carico dell'arbitro.

## ARTICOLO 24

### *Carattere definitivo ed esecutivo del lodo*

1. Il lodo è definitivo.

2. Per il fatto di sottoporre la loro controversia all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, le parti si impegnano alla pronta esecuzione del conseguente lodo e rinunciano a tutti i mezzi d'impugnazione cui possono rinunciare.



## ARTICOLO 25

### *Deposito del lodo*

1. Ogni lodo pronunciato in conformità del presente Regolamento è depositato in originale presso il Segretariato della Corte.

2. L'arbitro e il Segretariato della Corte prestano la loro collaborazione alle parti per l'adempimento di ogni altra formalità che possa essere necessaria.

## ARTICOLO 26

### *Regola generale*

In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento, la Corte di Arbitrato e l'arbitro procedono ispirandosi al Regolamento stesso ed adoperandosi perché il lodo sia suscettibile di sanzioni legale.

## **APPENDICE I**

## STATUTO DELLA CORTE

### ARTICOLO 1

#### *Nomina dei membri*

I membri della Corte di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale sono nominati dal Consiglio della C.C.I. per due anni, in base all'Art. 111 dello Statuto della Camera di Commercio Internazionale, su proposta dei singoli Comitati Nazionali.

### ARTICOLO 2

#### *Composizione*

La Corte di Arbitrato è formata da un Presidente, otto Vice-Presidenti, un Segretario Generale ed uno o più Consiglieri Tecnici scelti dal Consiglio della C.C.I. fra i membri della Corte o al di fuori di essa, nonché da un membro designato da ciascun Comitato Nazionale.

La Presidenza può essere retta da due Co-Presidenti; in tal caso gli stessi hanno uguali diritti e quanto nel Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato fa riferimento al «Presidente», vale indistintamente per ambedue.

Nel caso di membri della Corte non residenti ove ha sede il Segretariato Generale della C.C.I., il Consiglio può nominare membri supplenti.

In caso di impossibilità del Presidente a presenziare una sessione della Corte, lo sostituisce un Vice-Presidente.

### ARTICOLO 3

#### *Funzioni e poteri*

Scopo della Corte di Arbitrato è di assicurare l'applicazione del Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale. Essa dispone a tal fine di tutti i poteri necessari.

Ha inoltre il compito di interessare eventualmente la Commissione dell'arbitrato Commerciale Internazionale alle modifiche da apportare al Regolamento di

Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale che dovesse giudicare necessarie.

#### ARTICOLO 4

##### *Delibere e numero legale*

Le decisioni della Corte sono prese a maggioranza di voti. In difetto di una maggioranza, il voto del Presidente decide.

Affinché le delibere siano valide occorre la presenza di almeno sei membri.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale, il Segretario Generale della Corte ed il Consiglio e i Consiglieri Tecnici hanno solo veto consultivo.

## **APPENDICE II**

## REGOLAMENTO INTERNO DELLA CORTE DI ARBITRATO

*(in vigore dal 1° marzo 1980)*

Campo di competenza della Corte di Arbitrato.

1. La Corte di Arbitrato può accettare di assumere in carico controversie che non siano di natura economica internazionale, purché esista una convenzione arbitrale che le attribuisca competenza.

Carattere confidenziale dei lavori della Corte di Arbitrato.

2. I lavori della Corte di Arbitrato hanno carattere confidenziale, che deve essere rispettato da chiunque vi partecipi a qualsiasi titolo.

3. Alle sessioni della Corte di Arbitrato, sia plenarie sia del Comitato ristretto, possono partecipare solo i suoi membri ed il personale del suo Segretariato Generale. Tuttavia, il Presidente della Corte di Arbitrato può, a titolo eccezionale e, se lo ritiene opportuno, dopo aver sentito il parere dei membri della Corte, invitare membri onorari della Corte nonché autorizzare osservatori ad assistere a tali sessioni. Costoro sono tenuti a rispettare il carattere confidenziale dei lavori della Corte.

4. I documenti sottoposti alla Corte di Arbitrato o redatti dalla stessa nel corso dei procedimenti ai quali soprintende sono comunicati esclusivamente ai membri della Corte ed al suo Segretario Generale.

Il Presidente o il Segretario Generale della Corte possono tuttavia autorizzare ricercatori che svolgano lavori di carattere scientifico sul diritto commerciale internazionale a prendere conoscenza di taluni documenti d'interesse generale, fatta eccezione per le memorie, note, comunicazioni e documenti sottoposti dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

La concessione di tale autorizzazione è subordinata all'impegno da parte di chi ne beneficia di rispettare il carattere confidenziale dei documenti messi a disposizione e di astenersi dal pubblicare una qualsiasi cosa che vi si riferisca, sen-

za avere previamente sottoposto il relativo testo all'approvazione del Segretario Generale della Corte.

Partecipazione dei membri della Corte di Arbitrato agli arbitrati della CCI.

5. A motivo delle particolari responsabilità loro addossate dal Regolamento di Arbitrato della CCI, il Presidente i Vice Presidenti ed i componenti del Segretariato Generale della Corte di Arbitrato non possono assumere la funzione di arbitro o di patrocinatore nelle controversie sottoposte all'arbitrato della CCI.

Gli altri membri della Corte di Arbitrato non possono essere direttamente nominati dalla Corte di Arbitrato in qualità di co-arbitro, arbitro unico o presidente di tribunale arbitrale. Essi possono, tuttavia, essere designati per tali funzioni da una o più delle parti, salvo conferma della Corte.

6. Qualora il Presidente, un Vice Presidente o altro membro della Corte di Arbitrato sia interessato, a qualsiasi titolo, ad un procedimento pendente dinanzi alla Corte, egli deve informare il Segretario Generale della Corte non appena sia a conoscenza di tale situazione.

Egli deve astenersi dal partecipare alle discussioni o alle delibere della Corte in merito a tale procedimento e deve assentarsi dall'aula di riunione della Corte quando il procedimento in questione è oggetto di trattazione.

Egli non riceve comunicazione delle informazioni e dei documenti sottoposti alla Corte di Arbitrato nel corso del procedimento.

Relazioni tra i membri della Corte e i Comitati nazionali della CCI.

7. I membri della Corte, in tale loro veste, sono indipendenti rispetto al Comitato nazionale della CCI sulla base della cui proposta essi sono stati nominati dal Consiglio della CCI.

Inoltre, essi devono mantenere il carattere di riservatezza, nei confronti dello stesso Comitato nazionale, ad ogni formazione relativa a specifiche controversie di cui abbiano potuto avere conoscenza nella loro qualità di membri della Corte ad eccezione del caso in cui essi siano stati richiesti dal Presidente o dal Segretario Generale della Corte di comunicare una data informazione quali rappresentanti dei rispettivi Comitati nazionali.

Comitato ristretto della Corte.

8. In conformità delle disposizioni dell'art. 1.4 del Regolamento di Arbitrato

della CCI, la Corte di Arbitrato istituisce nel proprio seno un Comitato ristretto la cui composizione ed i cui poteri sono qui di seguito precisati.

9. Il Comitato ristretto si compone di un Presidente e di due membri. Il Presidente della Corte di Arbitrato presiede il Comitato ristretto. Egli può incaricare un Vice Presidente della Corte di sostituirlo durante una sessione del Comitato stesso.

Gli altri due membri del Comitato ristretto sono nominati dalla Corte di Arbitrato tra i Vice Presidenti e gli altri membri della Corte. A tale effetto, ad ogni sessione della Corte, questa nomina i membri incaricati di partecipare alle sedute del Comitato ristretto che debbono aver luogo prima della successiva sessione plenaria della Corte.

10. Il Comitato ristretto si riunisce normalmente due volte al mese su convocazione del suo Presidente.

11.a) Il Comitato ristretto ha i poteri di prendere tutte le decisioni di competenza della Corte di Arbitrato, ad eccezione delle decisioni concernenti le domande di ricasazione degli arbitri (art. 2.7 del Regolamento di Arbitrato della CCI), la constatazione che un arbitro non adempie le proprie funzioni (art. 2.8 del Regolamento di Arbitrato della CCI) e l'approvazione dei progetti di lodi diversi da quelli su accordo delle parti.

b) le decisioni del Comitato ristretto sono prese alla unanimità;

c) quando il Comitato ristretto non può pervenire ad una decisione o ritiene opportuno di non prenderla, esso rinvia la questione alla prossima sessione plenaria della Corte di Arbitrato con le eventuali proposte che esso ritenga opportune;

d) le deliberazioni del Comitato ristretto sono portate a conoscenza della Corte di Arbitrato alla sua successiva sessione plenaria.

#### Mancanza di convenzione arbitrale.

12. Qualora, prima facie non esista tra le parti una convenzione arbitrale o quando esista una convenzione che non contempli la CCI, spetta al Segretariato Generale di attirare l'attenzione della parte attrice sulle disposizioni dell'art. 7 del Regolamento di Arbitrato. La parte attrice ha diritto di chiedere che la Corte di Arbitrato prenda una decisione al riguardo.

Una tale decisione è di natura amministrativa. Se la Corte decide che l'arbitrato sollecitato dalla parte attrice non può aver luogo, le parti conservano il diritto di domandare alla giurisdizione competente se, tenuto conto del diritto applicabile, esse siano o meno legate da una convenzione di arbitrato.

Se la Corte di Arbitrato ritiene, prima facie che l'arbitrato può aver luogo, spetta all'arbitro nominato di statuire sulla propria competenza e, in caso positivo, di decidere sul merito della controversia.



#### Nomina e conferma degli arbitri.

13. Quando la Corte di Arbitrato è investita della nomina o della conferma di un arbitro in conformità delle disposizioni dell'art. 2 del Regolamento di Arbitrato della CCI, i motivi della sua decisione rientrano nel suo libero apprezzamento e non sono resi noti.

#### Indipendenza degli arbitri.

14. Gli arbitri nominati dalla Corte di Arbitrato, sia direttamente sia su proposta di un Comitato nazionale della CCI sia ancora su proposta delle parti, debbono essere e debbono rimanere indipendenti dalle parti in causa.

15. In occasione della loro nomina o conferma ad opera della Corte di Arbitrato, gli arbitri sono invitati a rendere noti al Segretario Generale della Corte i fatti che, a loro avviso, potrebbero essere di natura tale da rendere discutibile, agli occhi delle parti, la loro indipendenza.

#### Ricusazione degli arbitri.

16. Qualora una parte ricusi un arbitro (art. 2.7 del Regolamento di Arbitrato della CCI), il Segretario Generale invita quest'ultimo a far conoscere il suo punto di vista sui motivi di tale ricusazione entro un congruo periodo. In relazione alla natura di tali motivi, il Segretario Generale può inoltre interpellare l'altra parte e, se del caso, gli altri membri del tribunale arbitrale.

La Corte di Arbitrato viene in seguito invitata a deliberare sulla ricusazione in sessione plenaria, sentita la relazione di uno dei suoi membri.

I motivi della decisione della Corte rientrano nel suo libero apprezzamento e non sono resi noti.

#### Sostituzione degli arbitri.

17. Quando sorge la questione della sostituzione di un arbitro per il fatto che egli non adempie le proprie funzioni (articolo 2.8 del Regolamento di Arbitrato della CCI), il Segretariato Generale invita quest'ultimo, le parti e, se del caso, gli altri membri del tribunale arbitrale a far conoscere il loro punto di vista entro un congruo termine.

La Corte di Arbitrato viene in seguito invitata a deliberare in sessione plenaria, sentita una relazione di uno dei suoi membri.

I motivi della decisione della Corte rientrano nel suo libero apprezzamento e non sono resi noti.

Riunione di domande di arbitrato.

18. Qualora una parte introduca una domanda di arbitrato relativa ad un rapporto giuridico che forma oggetto di un procedimento di arbitrato tra le stesse parti e che sia pendente finanzia la Corte di Arbitrato, questa può decidere di riunire tale domanda al procedimento in corso, fatte salve le disposizioni dell'art. 16 del Regolamento di Arbitrato della CCI.

Deposito a copertura delle spese di arbitrato.

19. Quando, relativamente ad un procedimento, la Corte di Arbitrato fissa depositi distinti in applicazione dell'art. 9.1, secondo comma, del Regolamento di Arbitrato della CCI, il Segretariato Generale invita ciascuna delle parti a versare i depositi corrispondenti alle loro domande rispettive, senza pregiudizio per il diritto delle parti di versare tali depositi in parti uguali se esse lo stimano opportuno.

20. Quando una richiesta di deposito non è soddisfatta, il Segretario Generale può fissare un termine, non inferiore a 30 giorni, alla scadenza del quale la relativa domanda, principale o riconvenzionale, sarà considerata ritirata, senza pregiudizio per la parte che abbia presentato la domanda in questione di ripresentarla successivamente.

Qualora una parte intenda opporsi all'anzidetta misura, essa deve chiedere, entro il termine di cui sopra, che la questione sia decisa dalla Corte di Arbitrato.

Il termine per rendere il lodo, contemplato all'articolo 18 I del Regolamento di Arbitrato della CCI, comincia a decorrere soltanto dal momento in cui l'atto di missione sia divenuto operante a seguito del versamento del deposito, in conformità di quanto previsto all'art. 9.4 del Regolamento di Arbitrato della CCI.

21. Qualora una parte sollevi un'eccezione di compensazione rispetto ad una domanda principale o riconvenzionale, di tale eccezione di compensazione si tiene conto nel calcolo del deposito di arbitrato, come se si trattasse di una domanda distinta, quando essa sia suscettibile di comportare, per l'arbitro, l'esame di questioni supplementari.

Lodo: forma.

22. In occasione dell'esame preventivo del progetto di lodo in conformità dell'art. 21 del Regolamento di Arbitrato della CCI, la Corte di Arbitrato vigila in modo particolare a che siano rispettati i requisiti di forma previsti dal diritto applicabile alla procedura e, se del caso, dalle norme imperative del luogo dell'arbitrato, particolarmente per quanto concerne la motivazione dei lodi, la loro firma e l'ammissibilità di opinioni dissenzienti.

Onorari degli arbitri.

23. Nel fissare gli onorari degli arbitri sulla base della tariffa allegata al Regolamento di Arbitrato della CCI, la Corte di Arbitrato prende in considerazione il tempo impiegato, la rapidità del procedimento e la complessità della controversia, in modo da stabilire una cifra entro i limiti previsti da tale tariffa ed eventualmente al di sopra o al di sotto di tali limiti, quando ciò è richiesto dalle circostanze (art. 20.3 del Regolamento di Arbitrato della CCI).

## **APPENDICE III**

## TARIFFA DELLE SPESE DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO

*(in vigore dal 1° marzo 1980)*

### 1. Spese di conciliazione.

Prima che il Comitato di Conciliazione dia corso, all'esame della pratica, ciascuna delle parti deve pagare, a titolo di partecipazione alle spese della procedura, metà delle spese amministrative calcolate sulla base della tariffa sottoriportata.

Se il valore della controversia non è dichiarato, l'ammontare delle spese amministrative è fissato dal Segretario.

### 2. Spese di arbitrato.

- a) Le spese di arbitrato comprendono gli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) e le spese amministrative. A queste possono aggiungersi le spese personali dell'arbitro (o degli arbitri), e, dandosene il caso, le spese di perizia o altre del genere.
- b) Prima che la domanda (o, se del caso, la domanda riconvenzionale) possa essere sottoposta all'arbitro (o agli arbitri) le parti — o, in difetto, la parte che ha avanzato la domanda di arbitrato o la domanda riconvenzionale — debbono depositare un importo destinato a coprire gli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) e le spese amministrative calcolate sulla base della tariffa sottoriportata.
- c) La Corte fissa gli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) sulla base della tariffa sottoriportata, o li determina a propria discrezione se il valore della controversia non è dichiarato.
- d) Quando una controversia è deferita a più arbitri, la Corte ha la facoltà di aumentare l'importo forfettario destinato al pagamento dei loro onorari fino al triplo dell'importo previsto per l'arbitro unico.
- e) Qualora la procedura arbitrale sia stata preceduta dal tentativo di concilia-

zione, metà delle spese amministrative corrisposte per la conciliazione viene detratta da quelle dovute per la procedura arbitrale.

- f) Prima dell'inizio di qualsiasi perizia, le parti, o una fra esse, devono depositare un importo, la cui entità è stabilita dall'arbitro (o dagli arbitri), sufficiente a coprire gli onorari e le spese prevedibili, inerenti alla perizia stessa.

### 3 Anticipo sulle spese amministrative.

Tutte le parti che richiedano o accettino di sottoporre una controversia alla procedura di conciliazione o di arbitrato della CCI sono tenute a pagare un anticipo di 500 \$ USA sulle spese amministrative. Nessuna domanda può essere presa in considerazione se non è accompagnata dal versamento di detto importo.

Tale importo non può essere restituito ed è definitivamente incamerato dalla CCI. Esso è defalcato dall'ammontare delle spese amministrative calcolate sulla base della tariffa sottoriportata.

### 4. Nomina di arbitri

Nel caso di nomina di un arbitro chiamato ad intervenire al di fuori del Regolamento CCI, ciascuna delle parti è tenuta al pagamento di 100 \$ USA.

### Tariffa delle spese amministrative e degli onorari degli arbitri

Per calcolare l'ammontare delle spese amministrative e degli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) occorre applicare ad ogni scaglione progressivo del valore della controversia le percentuali indicate e aggiungere quindi le cifre così ottenute.

a) Spese amministrative (in dollari USA)

Valore della lite		Spese amministrative ( * )
fino a	50.000 .....	4,00 % (min. 1.000)
da	50.001 a 100.000	3,00 %
da	100.001 a 500.000	1,50 %
da	500.001 a 1.000.000	1,00 %
da	1.000.001 a 2.000.000	0,50 %
da	2.000.001 a 5.000.000	0,20 %
da	5.000.001 a 10.000.000	0,10 %
da	10.000.001 a 50.000.000	0,05 %
da	50.000.001 a 100.000.000	0,02 %
oltre	..... 100.000.000	0,01 %

b) Onorari degli arbitri (in dollari USA)

Valore della lite		Onorari ( * * )	
		Minimo	Massimo
fino a	50.000 .....		1,000
	10,00 %		
da	50.001 a 100.000	1,50 %	6,00 %
da	100.001 a 500.000	0,80 %	3,00 %
da	500.001 a 1.000.000	0,50 %	2,00 %
da	1.000.001 a 2.000.000	0,30 %	1,50 %
da	2.000.001 a 5.000.000	0,20 %	0,60 %
da	5.000.001 a 10.000.000	0,10 %	0,30 %
da	10.000.001 a 50.000.000	0,05 %	0,15 %
da	50.000.001 a 100.000.000	0,02 %	0,10 %
oltre	..... 100.000.000	0,01 %	0,05 %

( \* ) v.n. 1,2(b),2(e),3

( \* \* ) v. n. 2 (c), 2 (d).

## INDICE PER MATERIA

### TITOLO I Usi ricorrenti nella contrattazione in genere

<i>Qualifiche</i> . . . . .	pag. 9
<i>Clausole principali</i> . . . . .	» 11
<i>Mediazione in genere</i> . . . . .	» 11
<i>Provvigione</i> . . . . .	» 11
<i>Sconto</i> . . . . .	» 11
<i>Contratti in fiera</i> . . . . .	» 11

### TITOLO II Comunioni tacite familiari

### TITOLO III Compravendita e locazione di immobili urbani

Cap. 1 Compravendita . . . . .	» 17
Cap. 2 Locazione . . . . .	» 19

### TITOLO IV Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici

Cap. 1 Compravendita di fondi rustici . . . . .	» 23
Cap. 2 Affitto di fondi rustici . . . . .	» 25
Cap. 3 Conduzione a mezzadria . . . . .	» 26
Cap. 4 Conduzione a colonia parziaria o in compartec. . . . .	» 27
Usi nei contratti di colonia . . . . .	» 27
Usi nei contratti a compartecipazione . . . . .	» 27
Cap. 5 Conduzione a colonia migliorataria . . . . .	» 31
Cap. 6 Conduzione in enfiteusi . . . . .	» 32
Cap. 7 Altre forme di conduzione . . . . .	» 33
<i>Soccida</i> . . . . .	» 33
<i>Maggesi</i> . . . . .	» 34

### TITOLO V Compravendita di prodotti



Cap. 1	Prodotti della zootecnia . . . . .	»	37
Cap. 2	Prodotti dell'agricoltura . . . . .	»	41
	<i>Frumento</i> . . . . .	»	41
	<i>Granturco</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	42
	<i>Riso</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	42
	<i>Cereali e leguminose</i> . . . . .	»	42
	<i>Patate</i> . . . . .	»	43
	<i>Ortaggi</i> . . . . .	»	44
	<i>Uva e mosto</i> . . . . .	»	45
	<i>Olive</i> . . . . .	»	61
	<i>Agrumi</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	62
	<i>Frutta fresca</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	62
	<i>Frutta secca</i> . . . . .	»	62
	<i>Erbe, sementi e foraggi</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	63
	<i>Fiori e piante ornamentali</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	63
	<i>Piante da vivaio e da trapianto</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	63
	<i>Piante officinali e coloniali</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	63
	<i>Droghe e spezie</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	63
Cap. 3	Prodotti della silvicoltura (nessun uso accertato) . . . . .	»	64
Cap. 4	Prodotti della caccia e della pesca (nessun uso a.) . . . . .	»	65
Cap. 5	Prodotti delle industrie estrattive . . . . .	»	66
	<i>Minerali metalliferi</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	66
	<i>Minerali non metalliferi</i> . . . . .	»	66
Cap. 6	Prodotti delle industrie alimentari . . . . .	»	69
	<i>Riso brillante</i> (non esiste materia di trattazione) . . . . .	»	69
	<i>Farina, semola e sottoprodotti della macinazione</i> . . . . .	»	69
	<i>Paste</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	70
	<i>Prodotti della panetteria</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	70
	<i>Zucchero e prodotti dolciari</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	70
	<i>Carni fresche, congelate e preparate</i> (nessun uso acc.) . . . . .	»	70
	<i>Pesci preparati</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	70
	<i>Prodotti surgelati</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	70
	<i>Conserve alimentari</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	70
	<i>Latte e derivati</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	70
	<i>Olio d'oliva</i> . . . . .	»	70
	<i>Olii e grassi vegetali per usi alim. e ind.</i> (nessun uso acc.) . . . . .	»	75
	<i>Olii e grassi animali per usi alim. e ind.</i> (nessun uso acc.) . . . . .	»	75
	<i>Pelli grezze e residui della macellazione</i> (nessun uso acc.) . . . . .	»	75
	<i>Vini e vermouth</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	75
	<i>Alcool e liquori</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	75
	<i>Birra</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	75
	<i>Acque minerali, gassate e ghiaccio</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	75

Cap. 7	Prodotti dell'industrie del tabacco (nessun uso acc.) . . . . .	»	76
Cap. 8	Prodotti dell'industria delle pelli (nessun uso acc.) . . . . .	»	77
Cap. 9	Prodottidelle industrie tessili . . . . .	»	78
	<i>Filati di cotone, lana, seta ecc.</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	78
	<i>Tessuti di cotone, lana e seta</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	78
	<i>Maglieria</i> . . . . .	»	78
	<i>Cordami</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	78
Cap. 10	Prodotti delle ind. dell'abbigliamento e dell'arred. . . . .	»	79
	<i>Cappelli</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	79
	<i>Vesti e biancheria</i> . . . . .	»	79
	<i>Calzature</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	79
	<i>Guanti, ombrelli e accessori</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	79
	<i>Tappeti</i> . . . . .	»	79
Cap. 11	Prodotti delle industrie del legno . . . . .	»	80
	<i>Legno comune</i> . . . . .	»	80
	<i>Compensati</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	80
	<i>Mobili e infissi</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	80
	<i>Carri da strada</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	80
	<i>Lavori in sughero</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	80
Cap. 12	Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotocinematografiche . . . . .	»	81
	<i>Carta e cartoni</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	81
	<i>Prodotti tipografici</i> . . . . .	»	81
	<i>Fonografi apparecchi fotografici</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	92
Cap. 13	Prodotti delle industrie metallurgiche . . . . .	»	93
	<i>Ghisa, ferro, acciaio, ecc.</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	93
	<i>Altri metalli</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	93
	<i>Rottami</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	93
Cap. 14	Prodotti delle industrie meccaniche . . . . .	»	94
	<i>Macchine ed apparecchi diversi</i> . . . . .	»	94
	<i>Mezzi di trasporto</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	94
Cap. 15	Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi . . . . .	»	95
	<i>Perle, gemme e pietre preziose</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	95
	<i>Marmo, pietre ed alabastro lavorato</i> (nessun uso acc.) . . . . .	»	95
	<i>Calci, cementi e gessi</i> . . . . .	»	95
	<i>Conglomerati bituminosi</i> . . . . .	»	96
	<i>Porcellane, maioliche e terraglie</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	97
	<i>Lavori di vetro e cristallo</i> (nessun uso accertato) . . . . .	»	97
Cap. 16	Prodotti delle industrie chimiche . . . . .	»	98
Cap. 17	Prodotti delle industrie della gomma elastica (nessun uso accertato) . . . . .	»	99
Cap. 18	Prodotti delle industrie varie . . . . .	»	100

<i>Lampade e cavi elettrici (nessun uso accertato)</i> . . .	»	100
<i>Strumenti musicali (nessun uso accertato)</i> . . . . .	»	100
<i>Stracci (nessun uso accertato)</i> . . . . .	»	100

#### TITOLO VI Credito, assicurazioni, borse valori

Cap. 1 Usi bancari . . . . .	»	103
Cap. 2 Usi delle assicurazioni (nessun uso accertato) . . .	»	109
Cap. 3 Usi delle borse valori (nessun uso accertato) . . .	»	110

#### TITOLO VII Altri usi

Cap. 1 Prestazioni varie d'opera e di servizi (nessun u. a.) . .	»	113
Cap. 2 Usi marittimi . . . . .	»	114
Cap. 3 Usi nei trasporti terrestri (nessun uso accertato) . .	»	116
Cap. 4 Usi nei trasporti aerei (nessun uso accertato) . . .	»	117
Cap. 5 Usi nella cinematografia (nessun uso accertato). . .	»	118
Cap. 6 Pesca . . . . .	»	119
Cap. 7 Caccia . . . . .	»	129
Cap. 8 Compravendita di auto usate . . . . .	»	130

#### APPENDICI

1) Termini per le locazioni di immobili urb. nei vari Comuni . .	»	135
2) Tavole di ragguglio di pesi e misure locali . . . . .	»	141
3) Tabelle delle provvigioni per l'attività di mediazione . . . .	»	151
4) Locazione finanziaria (Leasing) mobiliare . . . . .	»	155

## INDICE

### NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI

<i>Pag.</i>		
A - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI		165
B - FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI		166
C - RESPONSABILITA'		171
D - DOCUMENTI		174
D.1 - Documenti di trasporto		176
D.2 - Documenti di assicurazione		182
D.3 - Fattura commerciale		184
D.4 - Altri documenti		185
E - DISPOSIZIONI DIVERSE		185
Quantità e importo		185
Utilizzi parziali e/o spedizioni parziali		186
Data di scadenza e presentazione		186
Imbarco, invio e presa in carico (spedizione)		188
Termini di tempo		189
F - TRASFERIMENTO		190

### INCOTERMS 1980

INTRODUZIONE	195
FRANCO FABBRICA (franco miniera, franco magazzino, ecc.)	199
FRANCO VAGONE (punto di partenza convenuto)	201
FRANCO SOTTOBORDO (porto d'imbarco convenuto)	202
FRANCO A BORDO	205
COSTO E NOLO (porto di destinazione convenuto) .	207
COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO (porto di destinazione convenuto)	210
EX SHIP. (porto di destinazione convenuto)	214

FRANCO BANCHINA (sdoganato - porto di destinazione convenuto)	216
RESO FRONTIERA	217
SDOGANATO	222
FOB AEROPORTO	226
FRANCO VETTORE	230
NOLO, PORTO PAGATO FINO A	232
NOLO PORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A	234

## REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO DELLA C.C.I.

CLAUSOLA TIPO D'ARBITRATO DELLA C.C.I.	239
CONCILIAZIONE FACOLTATIVA	239
ARBITRATO	241

## ALLEGATI

I - STATUTO DELLA CORTE	253
II - REGOLAMENTO INTERNO DELLA CORTE DI ARBITRATO	257
III - TARIFFA DELLE SPESE DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO	265

## INDICE DEI COMUNI MENZIONATI NEL TESTO

Alezio 44, 48  
Alliste 28, 43, 44  
Aradeo 44  
Arnesano 68

Carmiano 50  
Casarano 28, 43, 44, 48  
Castrignano del Capo 122  
Castro Marina 121  
Cavallino 67  
Copertino 48  
Corsano 122  
Cursi 67, 68  
Cutrofrano 68

Gallipoli 43, 44, 68  
Guagnano 50

Lecce 19, 68  
Leverano 30, 48, 50

Marina di Torre Vado 126  
Matino 43  
Melendugno 117  
Melissano 28, 43, 44  
Morciano di Leuca. 45, 126

Nardò 48, 125  
Neviano 43  
Novoli 50

Otranto 112, 119

Parabita 43  
Porto Cesareo 125

Racale 28, 43, 44  
Ruffano 44

Salice Salentino 48, 50  
Sannicola 43  
S. Cesarea Terme 68, 120  
Soleto 68  
Surbo 68, 93

Taviano 28, 30, 43, 44, 48  
Tiggiano 43  
Trepuzzi 68  
Tricase 43, 121  
Tuglie 43

Ugento 43, 48  
Uggiano 120

Veglie 30, 48, 50

## INDICE ALFABETICO ANALITICO DELLE ATTIVITA' E DELLE MERCI OGGETTO D'USI

### A

Affitto 25  
Agente marittimo 10  
Auto usate 128

Fichi secchi 62  
Fondi rustici 23, 25  
Foraggi 63  
Frumento 41

### B

Brecciamme 68  
Brecciolina 68

### L

Lavoratori agricoli 27  
Leguminose 42  
Locazione 19

### C

Caccia 127  
Cacciagione 65  
Calcari 66  
Calce 93  
Cantine Sociali 46  
Carta 86  
Cartoni 86  
Cereali 42  
Compravendita 17, 23, 35, 128  
Conduzione 26, 27, 31, 32  
Conglomerati bituminosi 94

### M

Maggese 34  
Mediazione (vedi tav. App.)  
Minerali non metalliferi 66  
Mosto 45, 50

### F

Farina 69  
Fecce 60

### O

Olio  
- d'oliva 70  
- di sansa d'oliva 74  
- lampante 72  
- scaldato 71  
Olive 61  
Ortaggi 44

**P**

Patate 43  
Pesca 117  
Pesce fresco 65, 125  
Piazzista 10  
Pietra  
- calcarea 67  
- carparina 68  
- tufacea 68  
Polverone 68  
Pomodori 45  
Procacciatore 9, 10  
Prodotti  
- dell'agricoltura 41  
- sensibili per fotografie 96  
- tipografici 81  
Provvigione (vedi tab.App.)

**R**

Rappresentante di commercio 9  
Recipienti vinari 57  
Responsabilità 56  
Retribuzione pescatori 117  
Risetta 68

**S**

Sabbia 68  
Sansa d'oliva 72  
Sementi 63  
Semola 69  
Sistemi di pesca 117  
Soccida 33  
Sottoprodotto della macinaz. 69  
Stampa periodica 87

**U**

Usi bancari 101  
Usi marittimi 112  
Uva 45  
Uva per cesti 50

**V**

Viaggiatore di commercio 10  
Vinacce 58  
Vinaccioli 59

**Z**

Zootecnia 37